# LE LEGGI CIVILI

## NEL LOR ORDINE NATURALE

*OPERA DEL SIGNOR*

# DOMAT,

PRIMA EDIZIONE VENETA

Eseguita sulla Traduzione di Napoli, rettificata in varj luoghi

*DAL DOTTOR*

GIUSEPPE ANDREA ZULIANI

*Aggiuntavi una di lui Analisi sulle Leggi Civili dello Statuto Veneto.*

TOMO NONO.



IN VENEZIA, MDCCXCIV.

APPRESSO GIACOMO STORTI.

*Con Licenza de' Superiori.*

# LE LEGGI CIVILI NEL LOR ORDINE NATURALE

## PARTE TERZA.

### LIBRO PRIMO.

*Delle maniere di terminare le liti e le controversie; e dell' ordine giudiziario.*

Per possedere, e per esercitare la scienza del dritto e delle leggi, non basta di sapere a fondo tutte le diverse materie, ed i dettagli che formano il soggetto delle controversie, delle liti, e di tutte le differenze che turbano la pace e l' unione sociale; ma è necessario ancora di sapere le maniere, con cui si decidono e terminano tutte le liti, tutte le controversie, e qualunque altro affare.

Tre sono le maniere, con cui si può terminare qualunque pendenza fra particolari, comprendendosi sotto la parola di *particolare* qualunque classe di persone, senza neppure eccettuare le comunità, o come dicesi presso di noi, le università.

La prima maniera è l' accomodamento volontario, che le parti fanno insieme, o per se medesime, o per mediazione e consiglio di qualche ami-

co, o di altra persona, senza aspettare la decisione de' giudici.

La seconda è la scelta di alcune persone, alle quali le parti danno la facoltà di terminare, e di comporre le loro differenze.

La terza (la quale diviene necessaria, quando non si vuole adottare alcuno de' due primi mezzi) si è di ricorrere a' tribunali; tanto se una delle parti chiami l' altra in giudizio, quanto se vi sia chiamata.

Noi non collochiamo nella classe de' mezzi di terminare le controversie, altre due maniere, le quali sembrano produrre il medesimo effetto. L' una tirannica, la quale ha luogo, quando l' una delle parti impone all' altra silenzio colla violenza. L' altra del tutto semplice, ed è quando una persona, che ama la sua pace, ed odia le liti, abbandona non per negligenza, ma per prudenza e per virtù, ciò che le si ricusa o le si dimanda ingiustamente. Questi due mezzi non possono contarsi fra le maniere di terminare le liti, perchè il primo è un vero delitto punibile, ancorchè sia molto frequente e quasi sempre impunito. L' altro è una virtù così poco conosciuta, che molti le danno un altro nome, e che pochi che la conoscono, vogliono praticarla; ed all' incontro siccome la violenza de' primi, e la pazienza de' secondi, non rendono a ciascuno ciò che se gli deve, perciò queste due maniere di terminare le liti, equivalgono all' impotenza di litigare, ed alle altre maniere, con cui si abbandona il proprio dritto.

Si sono ridotte queste tre maniere di terminare

le liti alle controversie, che riguardano gli oggetti privati, di qualunque specie sieno; perchè ne' delitti, in cui l' interesse pubblico della pena si trova unito all' interesse de' privati, ancorchè possano i privati, per ciò che riguarda il loro interesse, terminare la pendenza criminale in una di queste tre maniere, tuttavia non possono alterare ciò che riguarda l' interesse pubblico. Imperocchè l' uffiziale, cui è appoggiato quest' interesse, non può abbracciare, che la sola via di far uso de' tribunali, per la ragione ch' egli non è padrone di quest' interesse pubblico; a distinzione de' privati, che possono disporre de' propri interessi, come meglio piace loro. Quest' uffiziale pubblico essendo tenuto per ragione del suo ufficio, a dimandare la punizione del delitto, non adempie a questo dovere, se non insiste per la punizione, senz' alcun accomodamento e davanti il giudice, ch' è l' unica persona, a cui è affidato l' interesse pubblico.

Queste tre maniere di terminare le controversie private, hanno i loro nomi, le loro nature ed i loro effetti totalmente diversi.

La prima, ch' è un accordo volontario, in cui le parti convengono, chiamasi transazione, vale a dire, una convenzione su di una controversia o incominciata o da incominciare, che la termina o la previene.

La seconda è la scelta di una o più persone che si destinano per giudici, e chiamasi arbitramento, perchè arbitri sono chiamati coloro che si prendono per giudici, ed a' quali si dà l' autorità di terminare la controversia con una sentenza, che per questa

ragione si appella sentenza arbitramentale, e più comunemente laudo; e la convenzione, colla quale si dà loro l'autorità, che nasce dall'obbligo delle parti, chiamasi compromesso, perchè le parti promettono scambievolmente di eseguire ciò, che gli arbitri avranno ordinato. E poichè gli arbitri, essendo scelti fra semplici particolari, non hanno l'autorità de' veri giudici, che esercitano la carica pubblica di giudicare, è stato necessario dare alle loro sentenze un' altra forza diversa da quella dell' autorità pubblica, e proporzionata all'autorità, ch'essi hanno solamente ricevuta dalle parti, che gli hanno eletti. Quindi, siccome le sentenze de' giudici si eseguiscono per la forza, che loro dà l' autorità pubblica; così alla mancanza dell'autorità, che i particolari non possono dare a coloro che eleggono per arbitri, si supplisce con un altro mezzo che da essi dipende, cioè colla convenzione di una pena, a cui si obbligano col compromesso, e che dovrà pagarsi da colui, il quale ricuserà di eseguire la sentenza. Tal che tutto l'effetto del compromesso si riduce al pagamento di questa pena (1), che per tal ragione chiamasi pena conv[illegible], e colui che non è contento, ha la libertà di scegliere o il pagamento della pena, o l'esecuzione del laudo.

La terza maniera di terminare le controversie e le liti, molto più frequente delle due altre, è il ricorrere a' giudici, e questa chiamasi la via giudiziale. Non è certamente più giusto ricorrere a que-

(1) Ex compromisso placet exceptionem non nasci, sed pœnæ petitionem, *l.* 2 *ff. de receptis*.

sto mezzo, che terminar la controversia con un arbitramento, o con una transazione; che anzi è infinitamente più conforme allo spirito del vangelo, e per conseguenza più giusto; e dall'altra banda è più utile di evitare questo mezzo, e cercar la pace, anche col pericolo di qualche perdita, che litigare ed imbarazzarsi nele conseguenze che seco portano tutte le liti, le quali sono egualmente contrarie alla carità ed all'amor proprio. Questa terza maniera di terminare le liti e le controversie, chiamasi la via della giustizia; perchè è giusto che l'autorità legittima giudichi e termini le liti e le controversie, che le parti non hanno voluto comporre con altri mezzi; perchè questa autorità debb' essere accompagnata dalla giustizia, ed anche perchè con questo mezzo le parti debbono ottenerla; e finalmente perchè quando avvenisse che i giudici dell'ultima istanza, che hanno l'autorità di decidere definitivamente tutte le liti, dessero un giud[illegible] cosa più propria le, è giusto eseguir[illegible]volte e le sedizioni, e per conseguenza più ingiusta, che lasciare a' particolari la libertà di resistere all'autorità, e di farsi essi stessi quella giustizia che non avessero trovata nel luogo, in cui doveva essere loro fatta. Non v' ha che i sovrani, i quali non riconoscendo alcun superiore comune, a cui possano domandar giustizia, quando non possono accordarsi, si trovano naturalmente obbligati al mezzo della guerra, la quale è una specie di giudizio, che Dio unico lor padrone comune vorrà interporre coll'evento delle armi.

Le tre maniere dunque di terminare le liti e le

differenze, sono la transazione, l'arbitramento, e la via de' tribunali. E perchè le materie particolari delle transazioni e degli arbitramenti hanno poca estensione, ed è naturale di ricorrere a' tribunali, quando non ha potuto aver luogo una delle altre due; perciò questo trattato generale delle maniere di terminare le liti e le differenze, comprenderà solamente le regole concernenti l'ordine giudiziale; giacchè si è parlato abbastanza de' compromessi, e delle transazioni ne'titoli XIII e XIV del lib. I.

Siccome si è veduto nel principio della divisione generale di tutte le materie del dritto, che bisogna considerare le persone, le cose, e le maniere, con cui le persone fanno uso delle cose; così convien anche considerare nella materia dell' ordine giudiziario le persone, che vi hanno parte, le cose che vi son trattate, e le maniere con cui si trattano.

giudiziario; ne, che bisogna considerare nell' ordine che debbono loro render giu.. che litigano; i giudici cui ministero è necessario, o per agire per le p... coloro, il e difendere i loro diritti, o per far loro render giustizia.

Le parti vengono in giudizio in quattro maniere, che danno altrettanti nomi diversi a coloro che litigano. Colui che comparisce in giudizio, e vi chiama un altro, contro il quale domanda giustizia, si appella l'attore. Colui, contro il quale si domanda giustizia, chiamasi il reo; e quando avviene che una terza persona pretenda qualche diritto sulla cosa litigiosa fra l'attore ed il reo, e senza chiamare, o esser chiamato in giudizio, interviene pel suo interesse, chiamasi l'interessato in causa, ed in alcu-

ni paesi *l' interveniente* (1); e quando quegli, al quale si fa la domanda, pretende che un altro sia tenuto per lui, e lo fa chiamare in giudizio per metterlo in suo luogo, o senza esser chiamato, si esibisce egli stesso, questi diviene parte e chiamasi garante. Laonde per vedere in un solo esempio queste quattro parti, l'attore, il reo, l'interessato ed il garante, fingiamo che Giovanni abbia venduto a Pietro un fondo, che appartiene a Giacomo, e stando Pietro in possesso, Giacomo chiami Pietro in giudizio, perchè gli restituisca il suo fondo, e Pietro chiami Giovanni che glie lo ha venduto, affinchè lo garantisca: Giacomo sarà l'attore, Pietro il reo, e Giovanni il garante; e se Andrea trovandosi creditore di Giacomo, ed avendo l'ipoteca su questo fondo, vuol impedire che Giacomo ne sia messo in possesso, e vuol domandare che gli sia permesso di godere del fondo pel suo credito, sarà interessato in causa.

Queste quattro maniere di litigare, da attore, da reo, da garante, e da interessato, sono quelle, da cui si dà principio alle liti davanti a' giudici di prima istanza, a' quali le parti debbono ricorrere; ma dopo decisa la lite colla sentenza de' primi giudici, se una delle parti non vuole stare a questa sentenza, dee ricorrere a' giudici superiori. Il mezzo di andare a' giudici superiori per domandare la riforma della sentenza, chiamasi appellazione; e la parte che fa uso di questo mezzo, chiamasi appellante, o che sia attore o reo o garante o interessato. Quegli

(1) Presso noi, *l'assuntore di giudizio*.

poi che sostiene la sentenza, chiamasi reo convenuto.

I giudici sono di molte sorte, e diversamente distinti, o dalla differenza della loro giurisdizione, o dalla differenza dell' autorità nella medesima specie di giurisdizione fra gl' inferiori, da' quali si appella, ed i superiori a cui si appella, e vi sono molte altre differenze tra i giudici. Ma per ciò che riguarda l' ordine giudiziario, basta considerare nella persona di ogni giudice, la sua carica di render giustizia alle parti in tutta l'estensione del suo ministero, che comprende tutto ciò che dee determinare, e nel tempo della formazione di un processo, e nel decidere la lite con una sentenza definitiva, e ciò che riguarda l' esecuzione della sentenza medesima.

Oltre il ministero de' giudici, si considera nell'ordine giudiziario quello di un' altra specie di uffiziali, ch' è molto importante e necessaria in tutte le cause, nelle quali è interessato il pubblico, sieno civili, sieno criminali; e questi uffiziali in tali cause e in tutte quelle di cui debbono aver cognizione, sono riputati come parti.

Dopo questi primi uffiziali, nelle cui cariche vanno accompagnate e l' autorità e la dignità, si considerano nell' ordine giudiziario gli altri uffiziali, il cui ministero è necessario o a' giudici o alle parti. Laonde i cancellieri o attuarj sono necessarj e a' giudici ed alle parti, per iscrivere tutto ciò che il giudice fa ed ordina; i portieri, e i birri sono necessarj per eseguirlo, e per far le notifiche alle parti.

Oltre queste persone che bisogna considerare nell' ordine giudiziario, vi sono due altre sorte di per-

sone che riguardano le parti; poichè quasi tutti non potendo, o non volendo comparire in giudizio, o cagionandovi molti inconvenienti, quando si presentano essi stessi a' giudici, con i moti delle loro passioni e de' loro interessi, ed ignorando la maggior parte i loro dritti e le loro ragioni; per tali riguardi, e per l'interesse delle parti, e per la decenza nell' amministrazione della giustizia, si è stimato necessario ne' tribunali il ministero di persone diligenti, ed instrutte delle maniere di procedere in tutto l'ordine giudiziario, per giungere alla decisione delle controversie e delle liti, e si sono stabiliti procuratori che rappresentano le parti; e fra quelli ch' esercitano un tal ministero, ogni parte ne può e dee eleggere uno, che faccia per essa tutte le funzioni, per le quali sono stati stabiliti, purchè non vi sieno tribunali, in cui si permetta alle parti di non servirsi de' procuratori.

Essendovi in oltre molte controversie e liti, in materie che richieggono la cognizione de' principj del dritto, la qual cognizione non può aversi senza molto studio ed esperienza, e non essendo di ciò nè i procuratori, nè le parti istrutte; è stato necessario che vi fossero persone, le quali avessero cognizione di queste materie e di questi principj, e che sapessero spiegare e stabilire il dritto delle parti, o a voce o in iscritto, secondo che le controversie richieggono; e queste persone chiamansi avvocati, i quali esercitano o possono esercitare queste tre funzioni, di consigliare le parti, di scrivere e di aringare per esse.

Dopo aver parlato in generale delle persone che

si trovano nell' ordine giudiziario, bisogna venire a quel che vi si fa.

Chiamasi col nome generale di atti e di processo, tutto ciò che si passa nell' ordine giudiziario; e perchè questi atti si fanno in certe date maniere e con certe formole regolate dagli usi, o prescritte dalle ordinanze, la maniera di fare questi atti chiamasi formalità; e si fa uso parimenti di questo medesimo nome per gli atti stessi. Così, per esempio, dicesi che un processo è *nelle debite forme*, o che vi sono *state osservate tutte le formalità*, quando si sono fatti tutti gli atti necessarj per renderlo regolare; ed in questo senso dicesi che le istanze, le eccezioni e gli altri atti sono le forme che bisogna osservare, e dicesi in un altro senso, che un atto è nelle forme, quando è fatto nella maniera prescritta dalle leggi, e le forme o formalità significano in questo senso la regolarità degli atti.

Si è fatta quì questa osservazione, non solo per ispiegare il significato di queste parole *forme e formalità*, ma anche perchè è necessaria per un altro riguardo molto più importante, cioè per far conoscere un abuso molto frequente, cui queste due parole danno occasione, e per sapere il giusto uso che dee farsene.

Siccome le parole forme e formalità significano indistintamente gli atti o i processi, e le maniere degli atti e de' processi: e siccome sovente queste maniere sono indifferenti, quantunque gli atti sieno necessarissimi; così è pericoloso confondere il senso di queste due parole, e credere che essendo indifferenti le maniere di certi atti, si possa perciò dire che

sono

sono eziandìo indifferenti le forme; poichè vi sono forme essenzialissime, o che con questa parola s' intendono gli atti, o le loro maniere.

Per concepire dunque la giusta idea, che deesi avere di queste due parole forme e formalità, bisogna distinguere e considerare in ogni atto ciò che vi è di naturale e di essenziale, e che lo rende necessario nel processo; e ciò che nella sua maniera può essere essenziale o indifferente. Un solo esempio farà comprendere tutto ciò che si è detto degli atti e delle loro maniere.

Niuno ignora che per giudicare una lite tra due parti, bisogna conoscere la verità de' fatti essenziali alla controversia, e che per conoscere questa verità, fa d' uopo sentire amendue le parti, affinchè l' una possa scoprire ciò che l' altra può supporre o dissimulare. Da questi principj ne segue, che colui, il quale vuol fare una domanda davanti al giudice, debba chiamarvi la sua parte, e che debba esservi un mezzo per obbligarla a comparire, o per negare, o per confessare la verità, e per riconoscere la giustizia della domanda, o per difendersene; e questo mezzo necessario per obbligare la parte a presentarsi al giudice, è il primo atto, con cui si dà principio a tutte le liti, e che è tanto naturale e necessario, per le ragioni essenziali quì sopra osservate, che in ogni stato, l'economia del governo obbliga sempre la parte, la quale pretende fare qualche domanda, di avvisare o far avvisare il suo avversario, che venga innanzi al giudice; le maniere poi di dare questo avviso possono essere diverse, come infatti lo sono. Così in Roma l'attore conduceva il reo innanzi al

giudice; ed al presente un uffiziale pubblico cita la parte avanti il giudice, e fa un atto che chiamasi intimazione o citazione, che contiene la relazione di essersi citata la parte; e questa citazione può farsi in molte maniere.

Vedesi da questo esempio, che la citazione è un atto talmente naturale ed essenziale, che non si può aver giustizia su di una domanda, la quale non si formi con questo metodo. Vedesi nel tempo stesso che le maniere delle citazioni sono indifferenti, ma divengono necessarie, secondo che sono stabilite dalle leggi e dagli usi. Quindi è che sarebbe falso ed ingiustissimo il credere, che le forme non abbiano nulla di essenziale, dando a questa parola il senso ordinario, secondo il quale significa e gli atti e le maniere; e l'unico vero senso di quell' espressione tanto frequente, che non bisogna attaccarsi alle forme, dee restrignersi alle maniere indifferenti, e che non sono essenziali agli atti. Così, per esempio, in una intimazione, importa che sia fatta da un uffiziale pubblico; che vi sia la data; che si spieghi la domanda; che sia notificata alla persona intimata, o nel suo domicilio, e così del resto. Ma è indifferente che sia concepita con certi termini, e secondo un certo stile; e si possono diversificare a piacere, senza vizio di nullità l'ordine e i termini. Dicasi lo stesso di tutti gli altri atti giudiziarj; poichè in ciascuno bisogna considerare ciò che vi è di naturale e di essenziale, e ciò che riguarda solamente la maniera, con cui debb' esser fatto. Su di che rimane soltanto da osservare, in quanto a questa forma estrinseca degli atti, che in ciascun luogo vi è

uno stile, e vi sono maniere determinate ed uniformi per ogni specie di atti, e che questi stili e queste maniere non sono ad altro necessarie, che ad esprimere ciò che l'atto contiene di naturale e di essenziale; e dee sussistere l'atto, purchè si faccia in questa maniera, quantunque la forma ne sia diversa da quella dello stile.

Non debbonsi quì comprendere quegli atti, in cui alcuni statuti hanno prescritto certi termini, che non si possono cambiare, senza nullità dell' atto medesimo, neppure con sostituirvi altri termini di un medesimo senso; il che osservasi in questi statuti per certe materie; come in quello di Parigi per la forma de' testamenti, del pari che un tempo in Roma ogni domanda doveva esser fatta, in certi termini solenni e tanto necessari, che colui, il quale vi mancava in una sillaba, perdeva la sua azione; ma tali formalità scrupolose ed odiose furono abolite dall' imperator Costantino. Fuori però di questi casi particolari si ha la libertà delle espressioni, purchè contengano ciò che gli atti hanno di naturale e di essenziale.

Rimane in ultimo da osservare intorno all' ordine giudiziario, che tutti gli atti debbono essere scritti, affinchè sussista la prova di ciò che è stato bene o malamente fatto, ed affinchè non sia nulla alterato in pregiudizio della verità.

E' stato necessario distinguere queste diverse idee di atti, di forme e di formalità, perchè questi atti e queste forme formano tutta la materia dell' ordine giudiziario, ed importa sapere ben discernere ciò che vi è di naturale, di essenziale e di necessario

in ogni atto, e ciò che riguarda la maniera, la quale dee corrispondere alla natura dell'atto ed al suo uso. Per questa ragione è stato necessario far quì tutte queste osservazioni generali su tal soggetto, per dare l'idea della natura e de' fondamenti di questa materia. Si tratterà similmente in generale della natura e dell'essenza delle diverse sorte di atti, che compongono l'ordine giudiziario, e che si ricercano necessariamente in tutti i governi. Ma per ciò che riguarda le maniere di fare questi atti, ci restringiamo a ciò che se n è detto quì in generale, perchè il nostro disegno non è di fare quì un trattato compiuto della pratica forense, la quale è diversa, non solo in ciascun regno, ma anche in ciascuna provincia; ma vogliamo soltanto dare un'idea generale del rito forense, adottato dall'antico dritto romano.

Siccome l'ordine giudiziario non deve tendere ad altro che a far conoscere la verità, e a dar comodo alle parti per dimostrarla, e per istabilire i loro dritti; così la maniera più semplice e più naturale, in cui quest'ordine dovrebbe consistere, sarebbe che le parti venissero davanti al giudice a spiegare lo stato delle loro controversie, e che avendole intese, facesse loro senza ritardo la giustizia dovuta. Ma questo mezzo non è in uso fra noi, se non per alcune frivole differenze tra poveri, ove trattasi di piccola cosa, e che possono essi medesimi spiegare al giudice. Le altre cause però di ogni natura non si terminano in sì breve tempo, nè sì facilmente; ma sono d'ordinario allungate ed intrigate da tutte le difficoltà, che in tante maniere vi si veggono na-

scere; e con sorpresa si osservano tante spine nella strada della giustizia, in cui i passi della maggior parte non sono che moti di avarizia, di ambizione, di odio, di vendetta e delle altre passioni; ed in cui non si conducono che di una maniera proporzionata a queste passioni, che obbligano alla menzogna, alla calunnia, a' cavilli, ed a tutte le specie d'ingiustizie, che si veggono moltiplicarsi in tutte le liti.

Le passioni delle parti non sono l'unica causa di un male così grande e così esteso; ma ve ne sono altre, che sono come le mani che spandono su i litiganti tutti questi diversi mali.

E' facile giudicare che queste altre cause de' tanti cavilli e de' disordini così frequenti, non venendo dalle parti, non possono procedere che dalle persone, le quali sono incaricate di amministrar la giustizia, e che coloro, i quali hanno questo onore, qualunque sia il posto che occupano, se non sono penetrati da un amor fermo e sincero per la giustizia e per la verità, e se riguardano sotto altri aspetti il loro ministero, in vece di distogliere le parti dagl illeciti mezzi ne somministrano loro altri, o li favoriscono secondo la qualità del loro ministero, trovano il loro conto a moltiplicare i cattivi mezzi, e ad allungare quelli che sono necessarj. Dee dunqne per necessità avvenire, che un tal concorso della passione nelle parti, dell' interesse ne' giudici, e della facilità delle occasioni, produca tutte queste orribili conseguenze, che le più savie leggi non possono togliere, e che al contrario fanno servire le

leggi come di occasioni a nuovi ripieghi, per moltiplicare le liti e gli atti.

Non si è potuto passar sotto silenzio questa riflessione, e non deesi considerare come una digressione o inutile, o superflua; perchè è essenziale al disegno che ci siamo proposti di considerare la natura di ogni materia.

Laonde ha bisognato far questa osservazione generale, ed assolutamente necessaria, per distinguere gli atti naturali e indispensabili da quelli, che derivano o dalla passione delle parti, o dall' estorsioni di coloro che sono compresi tra i ministri della giustizia, e per far conoscere la differenza tra quelli, che esercitano il loro ministero secondo lo spirito delle leggi, che è lo spirito della verità e della giustizia, e misurano il loro interesse colle giuste regole di questo ministero, e quelli che abusano della carica per proprio utile.

Per giudicare adunque di ciò, che è naturale ed essenziale nell' ordine giudiziario, e per discerner ciò che in esso è vizioso o superfluo, bisogna dare un' occhiata all' ordine naturale, in cui deesi far presente a' giudici la giustizia e la verità.

Si è veduto che il primo passo, da cui si dà principio a tutte le liti, è quello della citazione, la quale dall' attore si fa decretare alla parte, contro di cui ha qualche pretensione; ed a questa domanda vien dietro o il silenzio del citato o la sua comparsa. Se rimane nel silenzio sino al termine che le leggi gli danno, è giusto che chi lo ha fatto citare possa ottener giustizia, senza che sia intesa la

parte, perchè essa non ha voluto far uso di questo dritto; ed in tal caso, se la domanda si trova insufficientemente fondata nelle prove dedotte, può il giudice condannare il reo convenuto, il cui silenzio fa presumere che non abbia difese.

Ma quando colui ch'è stato citato, comparisce per difendersi, vale a dire, che secondo la nostra usanza costituisce il procuratore, il primo passo per parte sua, che è il secondo nell'ordine giudiziario, è di difendersi; e se ha qualche cosa da domandare che sia necessaria per la sua difesa, la manifesta; e potendosi difendere, comunica la difesa alla parte avversaria, affinchè la impugni o l'ammetta. E se colla domanda e colle difese si è stabilito il fatto, e si sono intese le ragioni dall'una e dall'altra parte, può allora il giudice pronunziar la sentenza.

Ma se la difesa sia impugnata dall attore, questa disputa chiamasi replica, e quindi le parti stabiliscono reciprocamente il loro diritto colle allegazioni.

Tutte le dispute delle parti sono di due sorta; poichè si può solo impugnare una di queste due cose, o la verità del fatto, o le conseguenze, che se ne deducono. Chiamansi quistioni di fatto quelle, nelle quali trattasi di far conoscere la verità de' fatti. Chiamansi quistioni di dritto quelle, in cui trattasi del raziocinio su i fatti, de' quali si conviene, per ricavarne le conseguenze che possono servire al dritto delle parti.

Le quistioni di fatto si risolvono, e si decidono colle prove, che dimostrano la verità de'fatti in questione.

Le prove de' fatti sono di molte sorti; poichè

chiamandosi prova tutto ciò che fa conoscere una verità, ed essendovi molte maniere di far conoscere la verità de' fatti, vi sono parimente molte specie di prove.

Tutte le maniere di provar fatti in giudizio, sono di quattro sorte: la confessione della parte; la testimonianza delle persone informate del fatto; le scritture, e la cognizione di certi fatti talmente connessi con quello, di cui si cerca la verità, che si possa dedurre questa verità dal rapporto del fatto in quistione, con quelli, la cui verità si trova provata: Queste quattto specie di prove sono comuni alle materie civili ed alle criminali.

La confessione della parte è sempre una prova certa contro di lei del fatto che confessa; purchè non fosse talmente chiara la verità in contrario, che si potesse giudicare la confessione come un effetto della follìa o della imbecillità di colui, che confessasse il falso in suo pregiudizio. E questa regola non ha che una sola eccezione nelle accuse capitali, in cui non basta che il reo confessi un delitto che non è provato; ma si ricercano altre prove per farlo soggiacere alla pena di morte, oltre la propria confessione, la quale potrebb' essere l' effetto della sua disperazione, o di altra causa, non della forza della verità.

Per giungere a questa prova, che si ricava dalla confessione della parte, si permette a coloro che vogliono far uso di questo mezzo, di proporre i fatti, su i quali importa avere o la confessione della parte, o le risposte che scopriranno la sua mala fede, quando alle sue risposte si opporranno le prove

de' fatti, che avrà negati; oppure dalle variazioni e dagli altri vizj delle sue risposte, si ricaveranno conseguenze dimostrative della verità. Osservasi in Francia, secondo le ordinanze, che ogni parte abbia la libertà di proporre fatti, di domandare che la parte avversaria sia obbligata a rispondervi col giuramento, ed a dichiarare su di ogni fatto ciò che ne sa; e dalle interrogazioni e dalle confessioni, dalle negative e dalle maniere di rispondere, si deducono le conseguenze che possono servire alla prova de' fatti, di cui si vuol far costare la verità.

La prova co' testimonj è quella, che risulta dalla deposizione di due o più persone, che hanno cognizione de' fatti principali, o de' fatti subalterni, che possono servire alla prova de' fatti principali. Questa prova ha tutta la sua forza, quando la fede dei testimonj è esente da qualunque eccezione, che renda nulla o sospetta la loro asserzione. Imperocchè sebbene possa avvenire, che un testimonio racconti il falso anche di buona fede; pure è di una necessità assoluta nell' ordine della società umana, che nella moltitudine infinita de' fatti, le cui prove sono necessarie, e le quali dipendono dalla relazione delle persone che ne sono informate, si debba supporre che chi racconta un fatto, dica la verità, quando non ha una causa di mentire. Questa classe di prove non solo è fondata su tale necessità, e sull'ordine naturale, ma deriva parimente dalla legge divina che ne ha data la norma.

Le testimonianze scritte sono di molte sorte, secondo le diverse specie di atti, di cui si vuol conservare la memoria con questo mezzo, per provar-

ne la verità, èd anche secondo le diverse maniere di conservare gli atti, e di provarli coll' uso della scrittura.

Se gli atti, de' quali deesi conservar la memoria, sono giudiziali, la sola maniera di provarne la verità si è che sieno scritti, e che la scrittura sia firmata da un pubblico uffiziale, il quale colla sua firma testifichi la verità dell' atto che soscrive. Così fra noi i portieri firmano le citazioni e le intimazioni: i giudici soscrivono le loro sentenze: i cancellieri che sono depositarj delle sentenze, e che debbono darne le copie alle parti, firmano queste copie; ed ogni uffiziale firma gli atti, che debbono ricevere la loro pruova dal suo ministero. Se gli atti non si fanno in giudizio, ma sono tali che si debba prevedere che potranno esser necessarj, o per trovarvi la verità quando sarà d' uopo, o perchè vi sieno altre cause, le quali rendano necessaria la pruova scritta (come si vedrà dagli esempj); vi sono due maniere di scrivere questi atti, secondo le due specie, a cui si possono ridurre. Alcuni atti di lor natura riguardano solamente i particolari, che hanno affari tra loro, o gli eredi; come se uno piglia a mutuo da un altro; se hanno a fare qualche conto insieme; se vendono; se permutano; se transigono ec. Altri atti di loro natura riguardano altre persone diverse da quelle che li fanno; come i testamenti, i codicilli, i registri pubblici, in cui debbono esser notati i battesimi, i matrimonj, la promozione agli ordini, la professione religiosa, la morte; come anche le deliberazioni delle comunità, le collazioni degli uffizj e de benefizj, ed in gene-

rale tutti gli atti, de' quali è necessario che la verità costi autenticamente, ed a' quali si possa ricorrere in tutte le occasioni, in cui divien necessaria questa pruova, o per un giudizio, o per altra occasione. Tutti gli atti di queste due specie hanno le loro maniere proprie per iscriverli.

Quelli che di loro natura riguardano solamente i particolari, che contrattano insieme, o i loro eredi; come un mutuo, una vendita, un conto, ec. per provare le convenzioni ed altri affari, possono essere scritti in due maniere, o dalle parti se sanno firmare, o da un uffiziale pubblico, che è il notajo, per le persone illitterate: ed è anche in libertà delle persone che sanno scrivere, e sovente è utile, e parimente necessario, che gli atti sieno fatti da un notajo, il cui ministero, tra gli altri, produce questi due effetti: l'uno, che gli atti fatti da un notajo portino seco la pruova della verità, per l'autorità pubblica che loro dà il carattere dell' uffiziale; laddove le scritture private possono esser negate, ed obbligano alla verificazione. L'altro, che gli atti fatti da' notaj, danno l'ipoteca su i beni di colui che si obbliga, e la scrittura privata non ne dà; perchè altrimente, sarebbe facile a' particolari di farla perdere con un' antidata e con un credito, il cui obbligo, e la cui ipoteca fossero più antichi.

Tutti gli altri atti che riguardano persone diverse da quelle che li fanno; come i testamenti, i registri pubblici, le collazioni ed altri simili; debbono essere scritti dalle persone che hanno il carattere ed il ministero pubblico, per fare o per ricevere tutte queste diverse specie di atti. Così i notaj rice-

vono i testamenti e i codicilli; i curati tengono i registri de' battesimi, de' matrimonj e de' morti; e tutti gli altri diversi atti debbono farsi dall' uffiziale che n' è incaricato, ed i notai stipulano tutti i contratti, e fanno tutte le scritture private.

Tutti questi diversi atti di ogni natura hanno ciò di comune, che sono pruove scritte, e che essendo provata la loro verità, pel carattere che ricevono, o dalla formalità pubblica e dalla firma dell' uffiziale, o dalla firma de' particolari, servono di pruova della verità del fatto, che enunciano.

*Vi* è ancora una quarta specie di pruove, che chiamansi presunzioni, vale a dire, conseguenze che si ricavano da certi fatti noti e provati, per congetturarne o dedurne il fatto, di cui si cerca la verità, e di cui questi fatti noti sono segni ed indizj. Questa sorte di pruove chiamansi presunzioni, perchè non dimostrano il fatto stesso che dee essere provato; ma provano la verità di altri fatti, la cui cognizione scuopre, indica, e fa congetturare e presumere il fatto, di cui si cerca la verità, per la connessione naturale e necessaria de' fatti noti cogl' ignoti. Essendo le presunzioni conseguenze, che si ricavano da' fatti noti, per applicarle al fatto, di cui si dee cercar la prova, sono sicure o dubbie, a proporzione che è sicura o dubbia la connessione de' fatti noti col fatto ignoto. E siccome alcuni fatti hanno una sicurissima connessione con altri, così alcune presunzioni formano pruove certe e sicure; quelle poi che sono fondate sopra fatti, la cui connessione è incerta, non fanno pruova. Ecco un primo esempio di una presunzione certa: se si prova che due

uomini essendosi provocati con parole, uno abbia inseguito l'altro che fuggiva, e questi essendosi ricoverato in una casa, l'altro vi sia entrato e ne sia uscito colla spada insanguinata, e che colui che in tal maniera è stato inseguito, si trovi ferito con colpi di spada in questa casa, dove non era alcuno; la riunione di tutti questi fatti induce la pruova, che quell'aggressore ha ucciso quest'uomo. E sebbene niuno lo abbia veduto ammazzare, basta però che sia stato veduto l'aggressore colla spada nuda inseguire ed entrare nella casa, ed uscirne poi colla spada insanguinata, e che si sia trovato morto il ferito, e la casa senz' altre persone: poichè questi fatti provati hanno una connessione naturale e necessaria con quello, che rimane da provare, cioè che questo aggressose ha vibrato il colpo che niuno ha veduto dare. La connessione di questo fatto cogli altri, forma una pruova compiuta per dedurne, che questo aggressore ha dato il colpo; e questa pruova di un fatto che non è noto nè per la confessione, qualora l'aggressore nega, nè per testimonj che abbiano veduto dare il colpo, nè per altre vie, si riduce alla congettura ed alla presunzione, vale a dire alla conseguenza naturale, colla quale si conchiude da questi indizj, ch essendo impossibile da una parte che alcun altro abbia dato il colpo, ed essendo dall'altra parte cosa naturale che lo abbia dato colui, che ha inseguito il suo inimico, necessita a giudicare ch'egli sia l'omicida.

Ma se si prova che un uomo sia stato trovato solo dappresso al cadavere di una persona uccisa in una pubblica strada, la conseguenza non è sicura

ch' egli abbia commesso l' omicidio. Poichè ha potuto egli sopraggiungere dopo il fatto dell' uccisore; e la sua presenza non avendo una necessaria connessione coll' omicidio, rimane incerta la presunzione, e non forma una pruova indubitata. Vedesi da questi due esempj, che le presunzioni possono essere o indubitate e certe, o dubbie ed incerte. Sono indubitate, quando formano una pruova intera e perfetta; e senza che alcuno abbia veduto il fatto in questione, si può tener per certo che sia avvenuto, quando veggonsi le sue cause, gl' indizj, gli effetti, le conseguenze, e gli altri fatti che ne sono inseparabili, e che vi hanno un tal rappporto, da non poter sospettare di non essere avvenuto questo fatto, come nel primo esempio. Al contrario le presunzioni sono dubbie, quando sono fondate sopra indizj incerti o equivoci, e fallaci nelle loro conseguenze; e perciò tutta la forza di questa specie di prove presuntive, consiste nella necessaria connessione de' fatti noti col fatto ignoto. Le pruove di questa natura sono gravi o leggiere, sicure o incerte, a proporzione che questa connessione è naturale e necessaria, sicura e certa, oppure dubbia.

Da queste osservazioni sull' ultima specie di pruove per presunzioni, ne segue che dipendendo le presunzioni dal giudizio, che dee farsi dalla necessaria connessione de' fatti noti col fatto ignoto, di cui si cerca la verità, o dall' incertezza di questa connessione, dipendono per conseguenza dal discernimento delle cause, d'onde si può o non si può dedurre questa connessione. E siccome si ricercano

pochi lumi per iscoprire la verità di un fatto, quando è provata o per mezzo di testimonj di vista, o per mezzo di una scrittura; così vi bisognano molti lumi, molta prudenza, ed anche molta pratica nelle occasioni, nelle quali bisogna giudicare per presunzione, per discernere tra gl' indizj che appariscono, quali sieno dubbj e quali sicuri; e si ricerca anche più prudenza, quando non appariscono gl' indizj, per cercarli e per iscoprirli.

Questa difficoltà fa giustamente ammirare la perspicacia e la saviezza di Salomone, nel celebre giudizio fra le due donne, ciascuna delle quali voleva esser creduta madre del figlio vivente. Trattavasi di scoprire la verità di un fatto occulto, e di cui non era nota alcuna circostanza, tal che non appariva alcun indizio per formarne presunzioni; e la saviezza di questo giudizio consisteva a scoprire un fatto che poteva esser noto, e che facesse conoscere qual era la madre. A questo oggetto Salomone espose le due donne al pericolo di veder morire il bambino, essendo sicuro che questo pericolo sorprenderebbe e turberebbe la vera madre, e che nell' altra non potrebbe fare la medesima impressione, nè produrre gli stessi segni. La sorpresa e l' agitazione della vera madre fecero conoscere l' amore e la tenerezza, che la natura le aveva dato pel suo figlio, e fecero sicuramente giudicare qual era la madre; perchè vi era una connessione naturale e necessaria, tra la qualità di madre e questa tenerezza, e tra questa tenerezza e quest' agitazione alla vista di un tal pericolo; e questa connessione di tali effetti necessarj colle loro cause naturali, scoprì la madre

con maggior certezza di quello che avrebbe fatto l'esame di molti testimonj. Imperocchè i testimonj possono ingannare, o essere ingannati; e tutta la forza della pruova consiste nella presunzione del loro discernimento, per riconoscere i fatti, di cui sono testimonj, e della lor fedeltà in riferirli; ma questa presunzione può essere mal fondata, com'era quella della testimonianza de' due vecchi contro Susanna. Ma le pruove che si tirano dalle conseguenze necessarie, argomentando dagli effetti naturali alle loro cause, e dalle cause a' loro effetti, sono molto più certe ed infallibili. Così, per esempio, se scorgesi in alcuno il moto di una passione, malgrado il suo disegno di dissimularla, questo moto è una pruova indubitata della passione che lo ha prodotto; così gli altri effetti indicano le loro cause, e trattasi solamente di discernere la necessaria connessione degli effetti colle cause, e la necessaria conseguenza de' fatti noti, la quale si può applicare al fatto in questione. Quindi è che la massima, che non bisogna giudicare per via di presunzioni, è nel tempo stesso falsa e vera, secondo le due surriferite maniere di presumere. Poichè si deduce sicuramente la verità della causa, dalla verità dell' effetto, o la verità dell'effetto dalla verità della causa, quando è sicura la connessione dell' una coll' altra. Ma falsamente si conchiude, quando si attribuisce ad una causa l'effetto di un' altra; o si conchiude senza certezza, sotto pretesto di una connessione apparente tra questa causa e l'effetto dell'altra. Se gl' indizj poi sono incerti, come se nel caso di una persona uccisa nella pubblica strada, trovandosi un

uomo

uomo solo dappresso al cadavere, si giudichi ch' egli lo abbia ucciso, vi sarà pericolo o di giudicar falsamente, perchè può essere che quest' uomo sia sopraggiunto dopo la fuga dell' uccisore; o di giudicare senza certezza e condannarlo malamente, se non vi sieno altri indizj che determinino sicuramente a giudicare ch' egli sia il reo. E siccome nel dubbio sarebbe ingiusto il condannarlo, è meglio lasciare al giudizio di Dio il vero colpevole, quando non è provato il suo delitto, che arrischiare l' ingiusta condanna di uno che può esser innocente.

Le presunzioni non sono dunque certe e concludenti, se non quando la connessione del fatto noto col fatto ignoto è così necessaria, che fa giudicare sicuramente della verità di questo fatto pel rapporto che ha coll' altro; e questa specie di prova è così naturale e concludente, che le leggi hanno stabilite certe presunzioni per la pruova della verità. Così nel dritto romano (1), se un uomo ed una donna accusati di adulterio, essendosi difesi dagl' indizj che militavano contro di loro, ed essendo stati assoluti, si unissero in matrimonio; sarebbero puniti dell' adulterio per la sola presunzione, che il matrimonio sarebbe un effetto della medesima passione, che gli aveva renduti sospetti di adulterio. Così, in Francia, si presume che la donna, la quale occulta la sua gravidanza ed il suo parto, abbia fatto morire il suo figlio, qualora non si trova essere stato seppellito o battezzato pubblicamente; appoggiando la presunzione su ciò, che chi non ha voluto com-

(1) L. 34 cod. de adulter.

parir madre, abbia soffocato il figlio, la cui nascita la disonorava.

Queste sorte di presunzioni chiamansi violente, secondo l' espressione del papa Alessandro III (1) in un altro esempio, sul quale si può fondare un giudizio sicuro.

---

## TITOLO I.

*Delle diverse specie di azioni.*

### SOMMARIO.

1. *Cosa sia azione.*
2. *Tre specie principali di azioni.*
3. *Azioni personali, e da che esse nascono.*
4. *Due specie di azioni personali.*
5. *Azioni reali.*
6. *Azione confessoria o negatoria.*
7. *Azione ipotecaria.*
8. *Azione possessoria.*
9. *Come l'azione ipotecaria diviene mista.*
10. *Altre azioni miste.*

1. L' azione è il dritto che abbiamo di dimandare in giudizio ciò che ci è dovuto, o la riparazio-

(1) Cap. 12 de præsumpt.

ne di una ingiuria reale o verbale da noi ricevuta (1).

2. Le azioni si dividono in due specie principali, cioè personali e reali. Le azioni miste partecipano dell' una e dell' altra specie (2).

3. Le azioni personali sono quelle, in virtù delle quali noi agiamo contro una persona, che ha contratto con noi qualunque obbligo, o che ci ha fatto qualche torto, affine di costringerla a pagare ciò che ci deve, o ad eseguire il convenuto. Queste azioni sono annesse alla persona, e ne sono inseparabili; e si esercitano non solo contro l' obbligato, ma ancora contro chiunque lo rappresenta. Regolarmente esse nascono, o da un delitto, o da un contratto, su cui si fonda l' intenzione dell' attore (3).

4. Le azioni personali si dividono in civili, ed in criminali. Le azioni civili sono quelle, che s' intentano per il pagamento di un debito, o per altri

(1) Actio .... nihil aliud est, quam jus persequendi in judicio: quod sibi debetur: *Inst. lib. 4 tit. 6.*

Lex .... Cornelia ex tribus causis dedit actionem: quod quis pulsatus, verberatusve, domusve ejus vi introita sit, *l. Cornelia ff. de injuriis.*

(2) Omnium .... actionum quibus inter aliquos apud judices, arbitrosve de quacumque re quæritur, summa divisio in duo genera deducitur; aut enim in rem sunt, aut in personam. *Inst. lib. 4 tit. 6 §. omnium.*

Quædam actiones mixtam causam obtinere videntur, tam in rem quam in personam; qualis est familiæ erciscundæ actio, quæ competit cohæredibus de dividenda hæreditate. Item communi dividundo, quæ inter eos redditur, inter quos aliquid commune est, ut id dividatur; item finium regundorum actio qua inter eos agitur, qui confines agros habent, *ib. §. quædam.*

(3) Agit unusquisque, aut cum eo, qui ei obligatus est, vel ex contractu, vel ex maleficio: quo casu proditæ sunt actiones in personas, per quas intendit adversarium ei dare aut facere oportere, aut aliis quibusdam modis, *Inst. lib. 4 tit. 6 §. omnium.*

titoli puramente civili. Le criminali sono quelle, con cui dimandiamo la riparazione di una ingiustizia o di una ingiuria, fatta a noi, o a qualche nostro dipendente. Talvolta queste due azioni ne compongono una sola; ed allora questa chiamasi azione mista (1).

5. Nella stessa maniera, che le azioni personali sono annesse alla persona; così le azioni reali seguitano la cosa, in qualunque mano essa passi. Sotto la parola *cosa* si comprendono non solo i fondi ed i terreni, ma ancora i dritti reali, di cui un fondo può esser gravato; come le servitù, le ipoteche, i censi ec. Quest' azione non è sempre fondata sopra un contratto, o sopra una obbligazione precedente; ma sulla proprietà del fondo, oppure del dritto, che gode l' attore, il quale trovasi in istato di rivendicare i suoi beni (2).

6. Quando il proprietario di un fondo intenta un' azione reale, affine di rivendicare una servitù sopra un altro fondo, quest' azione si chiama confessoria.

(1) Ex maleficiis .... proditæ actiones, aliæ tantum pœnæ persequendæ causa comparatæ sunt; aliæ tam pœnæ, quam rei persequendæ, & ob id mixtæ sunt. *Inst. lib. 4 tit. 6 §. ex maleficiis.*

(2) Aut cum eo agit, qui nullo jure ei obligatus est, movet tamen alicui de aliqua re controversiam. Quo casu proditæ actiones in rem sunt: veluti si rem corporalem possideat quis, quam Titius suam esse affirmet, possessor autem dominum ejus se esse dicat. Nam si Titius suam esse intentat, in rem actio est. Æque si agat quis, jus sibi esse fundo forte vel ædibus utendi, fruendi, vel per fundum vicini eundi, agendi, vel ex fundo vicini aquam ducendi: in rem actio est. Ejusdem generis est actio de jure prædiorum urbanorum: veluti si quis agat, jus sibi esse altius ædes suas tollendi prospiciendive, vel projiciendi aliquid vel immittendi tignum in vicini ædes. *Inst. lib. 4. tit. 6. §. omnium again.*

E quando il proprietario sostiene che il suo fondo non ha il peso di quella servitù, cui si vorrebbe assoggettare, l'azione chiamasi negatoria (1).

7. L'azione ipotecaria è quella, che il creditore esercita sopra gli stabili, che gli sono stati assegnati dal suo debitore, ancorchè il creditore non ne abbia ricevuto il possesso; ed ha luogo, tanto se lo stabile si trovi in mani del debitore, quanto se sia passato in quelle di un terzo (2).

8. Colui che essendo nel possesso di un fondo, o di qualche dritto, rimane turbato, oppure spogliato del possesso, può intentare l'azione possessoria, per esser mantenuto nel possesso, se non si tratta, che di una semplice turbativa, oppure per ricuperarlo, se lo ha perduto (3).

9. Per mezzo dell' azione ipotecaria si propone l'istanza, che un fondo sia dichiarato soggetto ed ipotecato al debito o alla rendita, di cui taluno va creditore. Quest' azione per dritto è reale; ma molte volte si rende mista, con risolversi che il posses-

(1) In confessoria actione quæ de servitutibus movetur, fructus etiam veniunt .... sed & in negatoria actione (ut Labeo ait) fructus computantur quanti interest petitoris, non uti fundi sui itinere adversarium *l. loci. 4 ff. si servitus vindicetur*.

(2) Serviana (actio) & quasi serviana (quæ etiam hypothecaria vocatur) ex ipsius prætoris jurisdictione substantiam capiunt .... quasi serviana .... est qua creditores pignora, hypothecasve persequuntur .... nam (rem) quæ sine traditione, nuda conventione tenetur, proprie hypothecæ appellatione contineri dicimus. *Inst. l. 4 t. 6 §. 7.*

(3) Sequitur ut dispiciamus de interdictis seu actionibus, quæ pro iis exercentur. Erant autem interdicta formæ atque conceptiones verborum, quibus prætor aut jubebat aliquid fieri, aut fieri prohibebat. Quod tunc maxime fiebat, cum de possessione aut quasi possessione inter aliquos contendebatur. *Instit. lib. 4. tit. 15.*

sore del fondo debba pagare una certa somma o rendita, ed in altro caso debba abbandonare il fondo. Quando il debitore, o chi ne rappresenta il dritto, è in possesso del fondo, quest' azione è sempre mista (1).

10 Le azioni miste partecipano delle personali e delle reali. Tali sono l' istanze di dividere un fondo fra molti coeredi, fra socj, fra condomini ec.; o di mettere i termini in un terreno; perchè la divisione de' fondi è una cosa reale, ma la restituzione de' frutti, il rimborso delle spese, sono personali (2).

---

## T I T O L O II.

### *Della maniera d' instituire i giudizj, e delle eccezioni.*

### S O M M A R I O.

1. *Cosa sia la citazione.*

(1) Serviana (actio) & quasi serviana (quæ etiam hypothecaria vocatur) .... quasi serviana autem est, qua creditores pigno a hypotecasve persequuntur. *Inst. lib. 4 tit. 6 §. item serviana.*

(2) Quædam actiones mixtam causam obtinere videntur, tam in rem quam in personam. qualis est familiæ erciscundæ actio, quæ competit cohæredibus de dividenda hereditate. Item communi dividundo, quæ inter eos redditur, inter quos aliquid commune est, ut id dividatur. Item finium regundorum actio qua inter eos agitur, qui confines agros habent. *Inst. lib. 4 tit. 6 § quædam.*

*2. Formalità necessarie per le citazioni.*
*3. Come si citino gli assenti, o coloro che non hanno domicilio fisso.*
*4. Dilazione, che si accorda a comparire.*
*5. Giorni che non sono compresi nella dilazione.*
*6. Contumacia del reo convenuto.*
*7. Se ne' giudizj contumaciali si accordino tutte le dimande dell' attore.*
*8. Delle difese contro l' istanza.*
*9. Ragioni per declinare una giurisdizione.*
*10. Quando si propongono le eccezioni dilatorie.*
*11. Come si risolvono le istanze d' incompetenza.*
*12. L' eccezioni dilatorie debbono proporsi tutte insieme.*
*13. Dell' eccezioni perentorie.*
*14. Dell' offerta, che deve fare il reo convenuto quando non vi sia alcuna eccezione da opporre.*
*15. Giudizio degli affari sommarj.*
*16. Cosa debba farsi in caso di morte di una delle parti o del suo procuratore.*

1. La citazione dee riguardarsi come il fondamento di ogni procedura. Essa è un atto, con cui un uffiziale pubblico (che in alcuni paesi d' Italia si denomina *portiere*, in altri *cursore*) chiama in giudizio il reo convenuto, per vedersi condannare all'esecuzione di quanto si dimanda dall' attore (1).

(1) In jus vocare, est juris experiundi causa vocare, *l. 1. in jus ff. de in jus vocando.*
Omnium .... actionum instituendarum principium ab ea par-

2. La citazione dee esser libellata; cioè dee sommariamente contenere la dimanda, ed il titolo su cui questa si fonda; dee presentarsi personalmente al reo convenuto, o almeno nel luogo del suo ultimo domicilio; e finalmente nella relazione dee spiegarsi la persona o il luogo, in cui è stata presentata (1).

3. Chi non ha domicilio noto, può esser citato *ad valvas curiæ*, gli assenti dal regno, ed i condannati alle galere, si citano nel luogo del loro ultimo domicilio.

4. Quando si cita una persona, le si dee assegnare una dilazione; non solo perchè abbia tempo a comparire, ma ancora perchè possa esaminare se dee acquietarsi all'istanza, oppure preparare i documenti, che possono servire alla sua difesa. Questa dilazione è differente, secondo la lontananza del domicilio del citato dal luogo, in cui si tiene tribunale, ed anche secondo le qualità de' tribunali. Il giudice ancora può abbreviare questa dilazione, quando l'affare è pressante, e quando conosce esser cosa pericolosa l'accordare la dilazione ordinaria.

5. Il giorno, in cui è stata eseguita la citazione,

te edicti proficiscitur, qua prætor edicit de in jus vocando. Utique enim imprimis adversarius in jus vocandus est: id est, ad eum vocandus qui jus dicturus sit. *Inst. §. ult. de pæna temere litigantium.*

(1) Qua quisque actione agere volet, eam edere debet: nam æquissimum videtur, eum, qui acturus est edere actionem, ut proinde sciat reus, utrum cedere an contendere ultra debeat. Et si contendendum putat, veniat instructus ad agendum cognita actione, qua conveniatur, *l. 1 ff. de edendo.*

e l'altro in cui scade, non sono compresi nella dilazione; ma tutti i giorni intermedj, ancorchè non giuridici, vi sono compresi (1).

6. Se il reo convenuto non costituisce il procuratore, e non presenta alcuna difesa, nel termine della prima dilazione accordatagli, non si può venire alla condanna, senza accordargli un nuovo termine.

7. Ne' giudizj contumaciali, cioè quando il reo convenuto non si presenta, non si debbono accordare all'attore che quelle dimande, le quali appariscono giuste, e che sono ben verificate. In conseguenza può accadere, che l'attore perda la causa, anche senza contradditore (2).

8. La prima cosa, che dee fare il reo convenuto, dopo essersi presentato, si è di preparare la sua difesa, e di esibire l'originale, o la copia autentica de' documenti, con cui intende d'impugnare la dimanda dell' attore. La difesa comprende qualunque sorte di eccezioni; e queste alcune so-

(1) Questa regola però non è costante; ma in alcuni paesi i giorni intermedj, che non sono giuridici, non corrono a danno del citato.

(2) Post edictum peremptorium impetratum, cum dies ejus supervenit, tunc absens citari debet: & sive responderit, sive non responderit, agetur causa & pronuntiabitur: non utique secundum præsentem; sed interdum vel absens, si bonam causam habuit, vincet, *l. 73 ff. de judiciis & ubi quisque agere vel conveniri debeat.*

Cum autem eremodicium ventilatur, sive pro actore, sive pro reo: examinatio causæ sine ullo obstaculo celebretur. Cum enim terribiles in medio proponuntur scripturæ, litigatoris absentia, Dei præsentia repleatur, *l. properandum, §. cum autem, Cod. de judiciis.*

no declinatorie , altre dilatorie , altre perentorie (1).

9. Il reo convenuto declina la giurisdizione del giudice , davanti il quale è stato citato , e dimanda di esser rimesso ad un altro tribunale , quando l' affare non è della competenza del detto giudice ; quando nelle azioni personali questo giudice non ha giurisdizione nel luogo del domicilio delle parti ; quando nelle azioni reali il giudice non ha giurisdizione nel luogo , in cui è situata la cosa , che si dimanda ; quando la causa è stata già introdotta in un altro tribunale ; quando il reo convenuto ha ottenuto dal sovrano un altro giudice diverso dal suo giudice ordinario . Si dimanda ancora la remissione ad un altro tribunale , quando una delle parti è membro del tribunale , oppure vi ha parenti fino ad un certo grado ; ed in tutti questi casi si dice far avocare la causa .

10. *L' eccezioni declinatorie debbono proporsi prima di tutte le altre .* Imperocchè non è più permesso di ricusare un giudice , dopo che si è accon-

(1) *Sequitur ut de exceptionibus discipiamus . Comparatæ autem sunt exceptiones defendendorum eorum gratia , cum quibus agitur . Inst. de except. §. 1.*

Appellantur autem exceptiones , aliæ perpetuæ & peremptoriæ , aliæ temporales & dilatoriæ . Perpetuæ & peremptoriæ sunt , quæ semper agentibus obstant , & semper rem de qua agitur perimunt . Qualis est exceptio doli mali , & quod metus causa factum est , & pacti conventi , cum ita convenerit , ne omnino pecunia peteretur . Temporales atque dilatoriæ sunt , quæ ad tempus nocent & temporis dilationem tribuunt . Qualis est pacti conventi cum ita convenerit , ne intra certum tempus ageretur , veluti intra quinquennium . Nam finito eo tempore , non impeditur actor rem exequi . *Ibid. §. 8.*

sentito alla sua giurisdizione, o come dicesi, dopo che si è prestato il consenso (1).

11. Il giudice dee decidere sommariamente le istanze della remissione delle cause. E se la cognizione dell'affare non è di sua pertinenza, dee rimettere la causa a' giudici competenti (2).

12. L'eccezioni dilatorie sono quelle, che tendono a far differire il giudizio, e ad impedire che il giudice non possa procedere, finchè non abbia pronunciato su queste eccezioni. Esse risultano, o dalla qualità dell'azione intentata; come allorchè il creditore, che ha accordato un termine al pagamento, lo dimanda prima che sia spirato questo termine; oppure dalla qualità della persona, che agisce; come se un minore intenta un' azione, senza l'intervento del curatore (3).

13. Per non dare il comodo a' litiganti di prolungare le cause, si vuole, che chi ha molte eccezioni dilatorie, le debba proporre tutte in un sol atto. Ma da questa regola sono eccettuate le vedove, i pupilli, e le altre persone privilegiate; come pure gli eredi, i quali non sono obbligati a proporre le altre eccezioni dilatòrie, se non dopo spirato il

(1) Præscriptiones fori in principio litis, a litigatoribus opponendas esse, legum decrevit auctoritas, *l. præscriptiones cod. de except.*

(2) Si militaris judex super ea causa, de qua civilibus actionibus disceptandum fuit .... cognovit, etiam remota appellatione, id quod ab eo statutum est, firmitatem judicati non habet, *l. judex. Cod. si a non competente judice judicatum esse dicatur.*

Et in privatorum causis hujusmodi forma servetur, ne quemquam litigatorum sententia, non a suo judice dicta, constringat, *l. & in privatorum cod. eod.*

(3) V. la legge citata qui sopra all'art. 8.

termine, ch' è stato loro accordato a deliberare.

14. L'eccezioni perentorie sono dirette ad annullare, o estinguere la pretensione dell'attore, ed a fare assolvere il reo convenuto. Tali sono il pagamento, la compensazione, la prescrizione ec. (1).

15. Quando il reo convenuto non ha alcuna eccezione contro l'istanza dell'attore, egli deve esibirsi pronto a rendergli giustizia, per impedire così il corso del giudizio. Se egli offre un partito ragionevole, e l'attore lo ricusa mal a proposito, dee questi esser condannato alle spese occorse, dopo l'offerta fatta dal reo convenuto.

16. Gli affari sommarj, come sono ne tribunali inferiori le cause di tenue somma, deb'bono esser giudicati all' udienza, senza che sia permesso a' giudici di differirli (2).

17. Quando pendente la causa muore una delle parti, dee l'altra parte far citare l' erede del defonto, acciò subentri nel giudizio, se non lo ha fatto da se stesso. Quando poi muore uno de' procuratori, si fa citare la parte a constituire un nuovo procuratore, e poi si riassumono gli atti nello stato, in cui trovavansi in tempo della morte.

(1) V. la legge citata nel suddetto art. 8.

(2) Sit tibi quoque .... studium, lites cum omni æquitate audire, & omnes quidem breviores, & quæcumque maxime vilium sunt, ex non scripto decidere, & judicare, & liberare omnes alterna contentione *nov.* 17 *cap.* 3.

# TITOLO III.

## *Degl' interessati in causa.*

### SOMMARIO.

1. *Istanza di esser ammesso a far parte in giudizio.*
2. *Metodo con cui si dee procedere dopo tale istanza.*
3. *Avanti chi l' interessato debba comparire.*

1. Quando una persona ha qualche interesse nella lite introdotta in un tribunale, tanto in prima istanza, quanto in grado di appellazione, può dimandare di esser ammessa a stare in giudizio come una delle parti litiganti, affine di difendere i suoi dritti (1).

2. L' istanza di esser ammesso a far parte in giudizio, come interessato in causa, dee spiegare le ragioni, ed i documenti, su cui essa si fonda; e deve notificarsi alle parti, acciò si possa vedere se chi vuole intervenire, ha veramente interesse nella

(1) Principaliter causam ejus de quo supplicas esse, quam tuam perspicimus. Non cum te eum ad libertatem perduxisse profitearis, illius interest magis solemniter suum tueri statum, & consequenter tua etiam agetur causa. Nam si ab eo contra quem fundis preces, servus dicatur, eique libertas ex manumissione tua vindicetur: probatio servitutis originis, & beneficium manumissionis libertatem illi assignans, tuum etiam jus patronatus tuetur, si vero consentiat servituti: tunc jure concesso, adito præside provinciæ, eum invitum etiam defendere poteris, *l, principaliter, 19 cod, de liberali causa.*

causa, oppure se si è mendicata il suo intervento a solo fine di tirar in lungo l' affare.

3. Chi fa istanza d' intervenire come interessato, dee comparire in quel tribunale, in cui è stata introdotta la causa dall' attore principale. La ragione si è, che in questo giudizio l' interessato fa la figura d' attore, e come tale dee seguire il foro del reo convenuto (1). Ciò però non gl' impedisce di poter ricusare il giudice, quando abbia motivi di una legittima ricusa.

---

## TITOLO IV.

### *Della ricusa de' giudici.*

### SOMMARIO.

1. *Quando la parte possa ricusare un giudice.*
2. *Parentela del giudice colla parte fino al quarto grado.*
3. *Altro motivo di ricusa.*
4. *Altro motivo.*
5. *Metodo per proporla.*

1. Se una delle parti ha per sospetto il giudice, per cause legittime e ben provate, può ricusarlo,

(1) Actor rei forum ...., *l, actor, cod, ubi in rem actio exerceri debeat.*

vale a dire può impedire, ch'egli giudichi in quella causa.

2. Nelle cause civili il giudice può esser ricusato, se è consanguineo, o affine di una delle parti, fino al quarto grado inclusive, calcolato secondo le regole del dritto canonico (1). Ma se le parti consentono in lui, non ostante la circostanza della parentela, egli può giudicare validamente.

3. Si può ricusare un giudice che abbia un'inimicizia capitale con alcuna delle parti, oppure che vi abbia una lite pendente.

4. Un giudice può ricusarsi se vive troppo familiarmente con alcuna delle parti; come se mangia spesso in di lei compagnia; se le ha servito di avvocato nella medesima causa; se ha fatto sollecitazioni in di lei favore; se è stato giudice in un altro tribunale, oppure arbitro della causa medesima (2).

5. Per proporre la ricusa di un giudice, se ne debbono spiegare i motivi in una istanza, che dee esser soscritta dalla parte medesima, oppure dal suo procuratore, il quale però abbia a tale oggetto una procura speciale. Peraltro il procuratore di un assente può dimandare, che il giudice si astenga, finchè gli sia accordata una dilazione, affine di poter risapere il sentimento del suo principale; ed in-

(1) Qua lege (Cornelia) cavetur, ut non judecet qui ei, qui agit, gener, socer, vitricus, privignus, sobrinusve est, propiusve eorum quemquam ea cognatione, affinitateve attinget. *l. lex Cornelia 5 ff. de injuriis.*

(2) Quisquis vult esse causidicus. non idem in eodem negotio sit advocatus & judex: quoniam aliquem inter arbitros & patronos oportet esse delectum, *l. quisquis, 6 cod. de postulando.*

tanto il giudice dee astenersi da qualunque atto (1).

---

## TITOLO V.

### *Della maniera di compilare le prove giudiziali.*

Nel titolo VI del libro III della prima parte di quest' opera, si è spiegato tutto ciò che concerne le diverse specie di prove, risultanti dalla scrittura o da' testimonj; le pruove ricavate da' fatti articolati, e ciò che riguarda le diverse presunzioni. Debbesi ora ragionare del metodo giudiziale, che si osserva su queste differenti specie di pruove, e dell'ordine de' giudizj.

### SOMMARIO.

1. *Ricognizione delle scritture private.*
2. *Come si riconoscono le scritture.*
3. *Effetto della dichiarazione di non volersi servire di un documento.*
4. *La querela di falsità non esclude le altre eccezioni, che possono proporsi contro un documento.*

*5. Tran-*

(1) Non facile per procuratorem quis recusabitur: quoniam famæ causa est: nisi constet ei a tutore mandatum nominatim *leg. non solum 39 ff. de procuratorib. & defensorib.*

1. Quando un documento prodotto dall' attore per prova della sua dimanda, o dal reo convenuto per prova della sua eccezione, non è che una scrittura privata, la quale viene impugnata dalla parte avversa, è necessario di farla riconoscere, affine di stabilire la sua autenticità.

2. Questa ricognizione si fa alla presenza del giudice nella forma seguente. Si presenta al giudice il documento, di cui s' impugna l' autenticità, nel giorno e nell' ora, intimata alla parte per mezzo della citazione: il giudice dicifra il documento e lo comunica. Indi le parti convengono fra di loro nella scelta delle persone che debbono servire da periti nella ricognizione del carattere, e se non possono accordarsi in questa scelta, il giudice li destina *ex officio*: si presentano a' periti altre scritture consimili, di cui non cada controversia sull' autenticità del carattere. I periti fanno il confronto del carattere di queste scritture certe con il carattere della scrittura controversa, e poi stendono la loro relazione. Quando non vi è alcuna scrittura di colui che nega il suo carattere, si obbliga costui a scrivere, e poi da' periti si fa il confronto de' caratteri. Se poi la persona di cui s' impugna la scrittura, sia morta, si

fa riconoscere il carattere da testimonj pratici della mano del defonto (1).

3. Chi ha dichiarato in un giudizio di non voler far uso di un documento, non può cambiar volontà, perchè si presume, o che sia persuaso della falsità del documento, o che almeno lo abbia creduto inutile. Per altro la dichiarazione di una parte di non volersi servire di un documento, ed anche il giudizio formale pronunciato sulla sua falsità, non possono pregiudicare ad un terzo, che non ha fatta questa dichiarazione, o che non è intervenuto nel giudizio (2).

4. Ancorchè si sieno impiegati altri mezzi per distruggere la rilevanza di un documento, pure si può in qualunque termine della causa impugnarlo colla

(1) Si quando. . . , quispiam voluerit secundum eas quæ ab adversario prolatæ sunt literas, fieri examinationem: non accusetur hoc tanquam non recte sit factum. Cui enim ipse credidit & quod protulit is contra quem, & ex quo suas affirmat allegationes, hoc non accuset, neque prohibeat accusationem literarum ad eum fieri. Licet contingat esse documentum manu cujuscunque conscriptum. Neque enim ipse sibi resistit: & quæ affirmavit hæc accusabit. Si vero etiam ex publicis archivis proferatur charta, velut de suscepto descriptio, mense gloriosissimorum profectorum... & quod ex publicis archivis profertur, & publicum habet testimonium, etiam susceptibile hoc esse ad collationem manuum ponimus. *Novella 49 cap. 2.*

(2) Si adversarius tuus, apud acta præsidis provinciæ, cum fides instrumenti quod proferebat, in dubium revocaretur, non usurum se contestatus est; vereri non debes ne ea scriptura, quam non esse veram, etiam professione ejus constitit, negotium denuo repetatur. *l. si adversarius 3 Cod. de fide instrumentorum.*

Si uteris instrumento, de quo alius accusatus falsi victus est, & paratus est (si ita visum fuerit) a quo pecuniam petis, ejusdem criminis te reum facere... non oberit sententia, a qua nec is, contra quem data est appellavit: nec tu qui tunc crimini non eras subjectus, appellare debuisti. *l. si uteris 2 Cod. ibid.*

querela di falsità (1). Come pure chi si è impegnato a provare la falsità di un documento, e non vi è riuscito, può dare al documento altre eccezioni, e dimostrarne la irrilevanza (2).

5. Si può far annullare una transazione, fondata sopra un documento falso; ma ciò non è permesso, quando prima della transazione è stata obbiettata la falsità di un documento, e si è transatto su questa falsità medesima (3).

6. Quando si disputa sulla verificazione di una cosa, la quale non può esser ben saputa, che dai periti in qualche arte o mestiere, si ordina la relazione di due periti sopra i fatti accennati nel decreto. Ciascuna delle parti dee nominare il suo perito, e

(1) Cum quidam instrumentum protulerit, vel aliam chartulam, eique fidem imposuerit, postea autem persona, contra quam ista chartula, vel instrumentum prolatum est, quasi falsum hoc constitutum redarguere nitatur: ne diutius dubitetur utrum necessitatem ei qui protulit, imponi oporteat repetita vice hoc preferre; an sufficiat fides jam approbata. Sancimus, si quid tale eveniat, eum qui petit iterum eam chartam proferri, prius sacramentum præstare, quod existimans se posse falsum redarguere quod prolatum est, ad hujusmodi veniat petitionem. . . . eandem autem copiam ei præstamus, donec causa apud judicem ventilatur. Si enim jam plenissimum finem accepit, & neque per appellationem suspensa est, neque per solidam retractationem, adhuc lis vivere speratur: tunc satis durum est hujusmodi querelæ indulgeri: ne in infinitum causæ retractentur, & sopita jam negotia per hujusmodi viam iterum aperiantur, *l. cum quidam 21 Cod. de fide instrument.*

(2) Eum qui inofficiosi querelam delatam non tenuit, a falsi accusatione non submoveri placuit. Idem observatur etsi e contrario, falsi crimine instituto victus, postea de inofficioso actionem exercere maluerit, *l. eum qui 14 Cod. de inofficioso testamento.*

(3) Ipse significas, cum primum adversarii instrumenta protulerunt, fidem eorum te habuisse suspectam. Facta igitur transactione, difficile est ut is qui provinciam regit, velut falsum, cui semel acquievisti, tibi accusare permittat, *l. ipse significas 7 Cod. ad leg. Corn. de falsis.*

se una di esse ricusa di nominare il perito, il giudice lo nomina *ex officio*. Deesi ancora nominare un terzo perito, quando i due primi non possono accordarsi insieme (1).

7. Talvolta è necessario che il giudice commissario della causa, visiti personalmente la faccia del luogo, per farne la relazione agli altri giudici. In questo caso si ordina l'accesso sulla faccia del luogo: e s'intima alle parti, acciò vi possano intervenire.

8. E' permesso a qualunque delle parti, ed in qualunque termine del giudizio di dare gl'interrogatori sopra i fatti ed articoli appartenenti alla causa, davanti il giudice della causa medesima, o davanti un giudice delegato, se la parte che deve rispondere agl'interrogatori, sia assente (2).

9. La parte, che deve rispondere agl'interrogatori, dee esser citata. Se essa comparisce, deve, dopo aver prestato il giuramento, rispondere personalmente e non in iscritto, in una maniera chiara e precisa sopra i fatti enunciati negli articoli, ed anche sopra quelli, in cui il giudice crederà di doverla interrogare *ex officio*. Se poi non comparisce nell'ora e nel luogo stabilito, oppure se ricusa di rispondere,

(1) Mobilium . . . rerum justis pretiis, æstimatione habita per eos, quos utraque pars elegerit arbitros judicaturos, interposito juramento simili modo usumfructum habeat, *l. hac edictali 6 Cod. de secundis nupt.*

Æstimationem autem oleorum, non solum ab hortolanis fieri sed & a vacariis summariis, & ipsis horum peritiam habentibus, divinis nimirum propositis evangeliis *Novella 64 cap. 1.*

(2) Ubicumque æquitas judicem moverit: æque oportere fieri interrogationem, dubium non est, *l. ubicumque 21 ff. de interrogat. in jure faciendis.*

i fatti si hanno per confessati e verificati in favore della parte, che ha domandati gl' interrogatorj. Per altro la parte, che ha mancato di comparire, può in appresso presentarsi per sottoporsi all' esame, ma deve soggiacere alle spese fatte dall' avversario, per la sua contumacia in comparire (1).

10. Chi ha senza malizia avanzato negl' interrogatorj un fatto erroneo, di cui in appresso scopre la falsità, può ritrattarsi, e si dee ammettere questa ritrattazione, quando egli dimostri di essersi ingannato, e specialmente quando faccia vedere la maniera, con cui è caduto in errore (2).

---

## T I T O L O VI.

### *Delle sentenze.*

### S O M M A R I O.

1. *Cosa sia sentenza.*
2. *Diverse specie di sentenze.*

(1) Qui tacuit quoque apud prætorem in ea causa est, ut instituta actione in solidum conveniatur, quasi negavit se hæredem esse: nam qui omnino non respondit, contumax est: contumaciæ autem pœnam hanc ferre debet, ut in solidum conveniatur, quemadmodum si negasset: quia prætorem contemnere videtur, *l. de ætate* 11 §. 4 *ff. de interrogat. in jure faciendis.*

Nihil interest, neget quis, an taceat interrogatus, an obscure respondeat, ut incertum dimittat interrogatorem. *Ibid.* §. 7.

(2) Celsus scribit: licere responsi pœnitere, si nulla captio ex ejus pœnitentia sit actoris. Quod verissimum mihi videtur. Maxime si quis postea plenius instructus quid faciat, instrumentis vel epistolis amicorum juris sui edoctus, *l. de ætate* §. *ult. ff. de interrogat. in jure faciendis.*

3. *Quale sia sentenza giuridica.*
4. *Condanna nelle spese.*

1. La sentenza è tutto quello che il giudice ordina, pronunciando sulle differenze che sono state dedotte davanti di lui.

2. Le sentenze sono di tre specie: interlocutorie, provvisionali, e definitive. Quando l'ordine del giudice riguarda solo l'instruzione della causa, o non tende che all'ordinatoria del giudizio, la sentenza chiamasi interlocutoria, sebbene più comunemente allora chiamasi decreto interlocutorio. Quando il giudice ordina, che una delle parti rimanga, o sia messa nel possesso, durante la lite, la sentenza chiamasi provvisionale. La sentenza definitiva è quando il giudice pronuncia sull'affare principale.

3. La sentenza, per esser giuridica, dee esser pronunciata da un giudice competente, e nelle forme legali, e dee esser conforme alle leggi ed agli statuti del paese. Quindi una sentenza è nulla, quando è stata pronunciata da un giudice, che non aveva giurisdizione in quel territorio, o in quell'affare; quando non è stata pronunciata in un giorno giuridico; quando non si sono osservate le dilazioni ed i termini prescritti dalle leggi (1).

(1) In eadem observatione numeramus & dies solis, quas dominicos rite dixere majores, qui repetito in sese calculo revolvuntur, in quibus parem necesse est habere reverentiam: ut nec apud ipsos arbitros, vel a judicibus flagitatos, vel sponte electos, ulla sit cognitio jurgiorum, *l. omnes dies 7 Cod. de feriis.*

Sive pars, sive integra dilatio fuerit data, eo usque judicis offi-

4. Chiunque perde la lite, tanto davanti i giudici ordinarj, quanto davanti gli arbitri, deve esser condannato nelle spese. Ma quando i capi della lite erano molti, ed il litigante guadagna in un capo, e rimane perditore negli altri, il giudice può ordinare una compensazione di spese, o condannare uno de' litiganti ad una porzione delle spese, facendo compensazione per il di più (1).

---

## TITOLO VII.

### *Delle appellazioni.*

### SOMMARIO.

1. *Cosa sia appellazione.*
2. *Quando l' appellazione sospende l' esecuzione della sentenza.*
3. *Cosa può farsi in grado di appellazione.*

1. L'appellazione è un rimedio, che le leggi accordano ai litiganti, affine di far rivocare da un giudice superiore una sentenza pronunciata da un giudice inferiore, quando la credono ingiusta.

cium conquiescat, donec petiti temporis defluxerint curricula. Feriæ autem sive repentinæ, sive solemnes sint, dilationum temporibus non excipiantur, sed his connumerentur, *l. sive 3 C. de dilationib.*

(1) Sive autem alterutra parte absente, sive utraque præsente lis fuerit decisa, omnes judices qui sub imperio nostro constituti sunt, sciant victum in expensarum causa victori esse condemnandum, *l. properandum 13 §. 7 Cod. de jud.*

2. L'effetto dell appellazione è di sospendere l'esecuzione del primo giudizio, eccettuati alcuni casi, in cui per un principio del ben pubblico si è stabilito, che la sentenza, da cui si appella, debba eseguirsi provvisionalmente (1).

3. In grado di appellazione si possono proporre nuovi motivi, fare esaminare testimonj, dare interrogatorj alla parte; in una parola, fare tutto ciò che serve ad instruire il giudice sopra il fatto principale, ch'è stato deciso in prima istanza (2).

(1) Appellatione interposita . . . . in præjudicium deliberationis nihil fieri debere, & in eo statu omnia esse, quo tempore pronuntiationis fuerunt, sæpissime constitutum est, *l. appellat. 3 Cod. de appellat.*

(2) Si quid autem in agendo negotio minus se allegasse litigator crediderit, quod in judicio acto fuerit omissum: apud eum qui de appellatione cognoscit, persequatur: cum vorum gerentibus nobis nihil aliud in judiciis, quam justitiam locum habere debere, necessaria res forte transmissa, non excludenda videatur. Si quis autem post interpositam appellationem, necessarias sibi putaverit esse personas, per quas apud judicem, qui super appellatione cognoscet, veritatem possit ostendere, quam existimavit occultam, hocque fieri judex perspexerit: sumptus iisdem ad faciendi itineris expeditionem præbere debebit, *l. eos 6 §. 1 & 2 Cod. de appellat.*

Per hanc divinam sanctionem decernimus, ut licentia quidem pateat in exercendis consultationibus, tam appellatori quam adversæ parti, novis etiam adsertionibus utendi, vel exceptionibus quæ non ad novum capitulum pertinent, sed ex illis oriuntur, & illis conjunctæ sunt, quæ apud anteriorem judicem noscuntur propositæ. Sed & si qua dicta quidem allegatio monstrabitur, vel instrumentum aliquod prolatum: probationes tamen illo quidem defuerint tempore, verum apud sacros cognitores sine procrastinatione præberi poterunt: id quoque eos admittere, quo exercitatis jam negotiis, pleniore subveniatur veritatis lumine, *l. per hanc 4 Cod. de temper. & reparat. appellat.*

# LE LEGGI CIVILI NEL LOR ORDINE NATURALE

## PARTE TERZA.

### *LIBRO SECONDO.*

### DE' DELITTI.

---

*Discorso Preliminare.*

Qualunque azione, ch'è vietata dalle leggi, perchè contraria al patto sociale, chiamasi delitto. Siccome un'azione può essere più o meno dannosa alla società; così sarebbe desiderabile, che la nostra lingua avesse due termini distinti, capaci a qualificare la maggiore o minore gravità di un delitto. Ma queste due voci non le abbiamo; e perciò nel foro si adopra promiscuamente la parola delitto, tanto per denotare un omicidio, un furto, una falsità ec.; quanto per additare una semplice ferita, una ingiuria ec.

L'antico dritto romano distingueva i delitti in pubblici e privati. I delitti pubblici erano quelli,

di cui le leggi permettevano l'accusa a qualunque persona, ancorchè non vi avesse alcun interesse: i delitti privati eran quelli, di cui permettevasi l'accusa ai soli interessati. Così il delitto di lesa-maestà, di furto, di falsità e molti altri erano delitti pubblici. Così gl'imperatori Arcadio, Onorio, e Teodosio, posero nella classe de' delitti pubblici l'eresia de' Manichei (1). All'opposto il furto, lo stellionato, le ingiurie erano delitti privati.

Questa distinzione fra i delitti pubblici ed i delitti privati, è stata ritenuta anche ne' costumi presenti, colla sola differenza, che noi riguardiamo per delitti pubblici molti delitti, che presso i romani non erano, che privati; e che quando si tratta di delitti pubblici, l'accusa si propone dall' avvocato del fisco, ch' è incaricato di vegliare alla vendetta pubblica.

La punizione di tutti i delitti formerà la materia di questo secondo libro; ma prima di tutto si dee ragionare delle cause, che rendono giusta questa punizione.

Bisogna riguardare i delitti sotto due aspetti. L'uno, quando essi, senza fare alcun torto ai particolari, offendono solo l'ordine pubblico, e turbano la società. Tali sono le profanazioni, le bestemmie, l'eresia, il suicidio ed altri delitti, alcuni de' quali neppure debbono esser nominati. L'altro quando i delitti, oltre ad offendere l'ordine pubblico, recano

(1) Huic itaque hominum generi nihil ex moribus, nihil ex legibus, commune sit cum cæteris. Ac primum quidem volumus esse publicum crimen, *l. 4 Cod. de hæret.*

danno ai particolari; come, per esempio, l' omicidio, il furto, la falsità ec. I delitti della prima specie non meritano, che una semplice pena, diretta alla pubblica vendetta, ed alla correzione del reo. Quelli della seconda, oltre a questa vendetta e questa correzione, esigono la riparazione del danno cagionato dal delitto; come la restituzione della cosa rubata, l' emenda de' danni cagionati ai figli o alla moglie dell' ucciso, ed altre simili rifazioni di danni alle persone interessate. Quindi questa seconda specie di delitti soggiace a due sorte di pene; la pena da imporsi al reo, e l' emenda del danno cagionato col delitto.

La prima specie delle pene, quelle cioè, che sono dirette alla vendetta pubblica, ed al castigo del reo, può suddividersi in altre tre classi. La prima è delle pene infime, incominciando da quelle, che chiamansi pecuniarie, e che si limitano a condannare al pagamento di una somma di denaro, senza nota d' infamia; e si debbono collocare in questa classe anche le semplici ammonizioni e correzioni verbali, che si fanno dai giudici. La seconda è delle pene, che chiamansi corporali, perchè s' impongono alla persona del reo; tali sono la frusta, la corda, l' esiglio e la galera, le quali pene tutte vanno unite all' infamia. La terza abbraccia tutte le diverse specie di pene di morte, come la forca, la ruota ec.

In queste diverse qualità di pene si ravvisa l' oggetto delle leggi, che le hanno stabilite. Il primo oggetto, il quale è comune a tutte le classi delle pene, è quello di punire il delitto, per soddisfare

alla vendetta pubblica (1). Il secondo, di raffrenare coll' esempio del castigo coloro, che non sono capaci di adempire ai doveri sociali per il solo amore della virtù (2). Il terzo, di procurare, che i malvagi si ravvedano e mutino vita (3). Il quarto, di mettere costoro fuori di stato di commettere nuovi delitti; il che propriamente non è applicabile che alla pena di morte, sebbene non manchino altri mezzi per ottenere il medesimo fine.

Ancorchè sia certo, che il rigore delle pene conferisca molto a minorare il numero de' delitti in uno stato; e che a proporzione dell' attenzione delle leggi su questo oggetto, e della fedeltà e diligenza de' ministri nell' eseguirle, vi sieno meno delinquenti; pure è innegabile, che questi mezzi non sempre bastano per impedîre la frequenza de' delitti; imperocchè non è possibile di guarire radicalmente un male, il quale riconosce la sua origine nelle passioni umane; e queste nel cuore di molte persone hanno tanta forza, che talvolta si è veduto commetter furti nell' atto, che un ladro moriva per mano del carnefice. Ecco la vera cagione, per cui si veggono tanti delitti, specialmente nelle gran città, in cui i delitti più facilmente si occultano, ed i rei più facilmente eludono la vigilanza del governo.

(1) Ad vindictam malefactorum. 1. *Petr.* 2. 14.

(2) Ut audientes cæteri timorem habeant, & nequaquam talia audeant facere. *Deuter.* 19 20.

(3) Interlocutio præsidis, quæ indicta est, infamem eum de quo quæris fecisse non videtur: cum non specialiter ob injuriam vel admissam vim condemnatus sit, sed ita præsidis verbis gravatus & admonitus, ut ad melioris vitæ frugem se reformet. *l.* 19 *Cod. ex quib. caus. infam. irrog.*

Ma taluno potrebbe domandare: questa frequenza de' delitti è dunque un male senza rimedio? E non sarà possibile di render almeno più rari i delitti, che sono più frequenti, come i furti, le rapine, le ferite? Non sarà sperabile, sull'esempio così grande e così singolare della cessazione del duello, di veder diminuite gli altri delitti, non co' medesimi mezzi adoprati per il duello; ma con altri provvedimenti proporzionati alla natura del male? Le cagioni de' furti, delle rapine, e delle ferite, che sovente ne sono la conseguenza, traggono la loro origine dalla povertà, congiunta alla cattiva educazione, dall'ozio, dai cattivi costumi e dai disordini, cui per lo più si abbandonano simili scioperati. Costoro nascono poveri; la mancanza dell'educazione li mena alla vita oziosa; e l'abitudine di non far nulla li conduce a' delitti, i quali non hanno altra remora, che il timore della giustizia. Ma questo timore arriva in un'età, in cui non è più in tempo; simile ad un argine, che si mette ad un torrente, quando è escito dal suo letto.

Sembra dunque, che sarebbe di massimo vantaggio per uno stato, l'instituire un tribunale di *polizia*, affine di diminuire questi cattivi effetti, con diminuire le loro cause, che sono la povertà, l'ozio, la cattiva educazione, le quali moltiplicano i furti, le rapine e le ferite, che il più delle volte vi vanno unite; giacchè questi tre delitti sono i più frequenti, e lo sono appunto, perchè nascono da queste tre cause, che sono generali in tutti i paesi. Quindi è che fra questi tre delitti, e tutti gli altri vi è questa differenza, che sebbene vi sieno molti

delitti di altre specie, come il delitto di lesa-maestà divina ed umana, le profanazioni, le bestemmie, i sortilegj, la falsità della moneta, gli omicidj rissosi o pensati, i veneficj, le concussioni, gli adulterj ec.; pure si trova col fatto, che i furti, le rapine e le ferite, che si commettono dai ladri, superano nel numero gli altri delitti delle altre specie, prese tutte insieme.

Vi è ancora un'altra differenza fra questi delitti e tutti gli altri, ed è che per prevenire gli altri delitti, non abbiamo che il terrore de' supplicj, e che è impossibile lo sradicare dal cuore umano l'ambizione, la lussuria, l'invidia, l'odio e le altre passioni, le quali inducono a delinquere anche le persone ricche, e talvolta anche le persone bene educate; ma non è impossibile di provvedere in uno stato alla sussistenza di tutte le famiglie, o con dare a lavorare a coloro, che sono atti alla fatica, o con soccorrere gratuitamente coloro, che sono assolutamente incapaci di lavorare; soccorso, che non si può loro negare senza manifesta ingiustizia. Non sarebbe impossibile di castigare tutti coloro, che non avendo beni, e potendo lavorare per guadagnarsi da vivere, vogliono marcire nell'ozio: non sarebbe impossibile di fare una continua ed esatta ricerca nelle famiglie povere, per trovare e punire coloro, che non vogliono lavorare; di visitare continuatamente le case, in cui vi è sospetto, che si dia ricetto agli oziosi, e che si occultino le cose rubate; di obbligare tutte le persone incognite ad assegnare il loro domicilio, la loro famiglia ed il loro mestiere; in una parola non sarebbe impossibile di formare un

piano ben dettagliato di precauzioni ragionevoli e praticabili, affine di diminuire il numero degli oziosi e de' vagabondi, per diminuire così i delitti, che sono il frutto dell'ozio.

Da un' altra parte questa ricerca produrrebbe in uno stato il vantaggio di moltiplicarvi l'industria, il travaglio, ed il commercio, e di aggiungere alla felicità ed alla tranquillità pubblica uno de' migliori mezzi atti a conservarla. E' vero che questo piano obbligherebbe a mantenere molti ufficiali, destinati a vegliare alla sua esecuzione, e porterebbe seco la spesa considerabile d'instituire case per i lavori pubblici, sia per le manifatture, sia per altre specie di travagli; ma ciò non sarebbe un male ed una perdita per lo stato. Imperocchè i vantaggi di questo piano ben immaginato e bene eseguito, sarebbero infinitamente maggiori della spesa, anche se voglia valutarsi soltanto il frutto di diminuire nello stato l'ozio, ed i vizj che ne sono inseparabili.

Per ciò che riguarda tutte le altre specie di delitti, sarebbe una illusione lo sperare di toglierli dal mondo, nella maniera stessa che non è sperabile di togliere dal cuore umano i vizj e le passioni. Anzi in questa parte si dee ammirare un tratto singolare della provvidenza divina, la quale non permette, che questi delitti sieno in maggior numero, come lo sarebbero infallibilmente, se Iddio abbandonasse ciascun uomo in balìa delle sue passioni. Ma la sua mano divina, che regola l'umana società, modera in molte persone, con il semplice effetto della ragione, e di un' indole meno corrotta, la naturale

inclinazione ch' esse hanno a' vizj. Quindi è che la maggior parte degli uomini non si abbandona alle abitudini, che conducono a' delitti, e sono costanti a mantenersi nel buon ordine prescritto dal governo temporale. Peraltro questo buon ordine si conserva principalmente per mezzo della riunione della religione e del governo temporale, e per il buon uso che debbono fare dello spirito dell' una e dell' altro, tanto gl' individui, che non debbono eccedere i giusti limiti della libertà naturale, quanto i ministri pubblici, che hanno l' incarico di vegliare al mantenimento del buon ordine.

Bisogna ancora distinguere nella società umana due specie di mali cagionati dalle passioni e dalle cattive inclinazioni della maggior parte degl' individui, che la compongono. L' una è quel numero infinito d' infedeltà, d' ingiustizie, d' inganni, di liti ingiuste, di risse, d' inimicizie, di disordini, e di altri mali, che inondano la società; e che essendo il frutto dell' avarizia, dell' ambizione, dell' odio, dell' ira, dell invidia ec. sono agli occhi di Dio, e *secondo* gl' insegnamenti della religione, tanti veri *delitti*, degni delle pene, che la divina giustizia riserba a' malvagi nell' altra vita, ancorchè non arrivino all' eccesso di esser riguardati come veri delitti, nel senso che le leggi umane danno a questa parola. L' altra è quella specie d' ingiustizie che le leggi umane chiamano delitti, e che puniscono con diverse pene. In oltre fra le azioni, che sono delitti agli occhi d' Iddio, ma non cadono sotto questo nome quando si tratta di punirle secondo le leggi umane, bisogna fare una seconda distin-

zione.

zione. Alcune azioni non cagionano alcun disordine nella società, e sono dannose soltanto a coloro, che le commettono; e queste, che più propriamente chiamansi peccati, sono esenti dalla punizione del governo, e se ne lascia il rimedio, ed il castigo a' ministri della religione, consultando le regole e lo spirito della religione medesima. Altre azioni che turbano l'ordine sociale, e recano danno altrui, non solo sono punite dalla religione, ma sono ripresse dal governo temporale, che dee vegliare al mantenimento del buon ordine, con conservare a tutti i loro dritti. Due sono le maniere, con cui le leggi umane provvedono a riparare i cattivi effetti di queste azioni, dannose alla società. L'una colle leggi civili, le quali reprimono soltanto quelle azioni che chiamansi ingiustizie, con obbligare le parti a farsi reciprocamente ragione. L'altra colle leggi criminali, che oltre all'emenda del danno, impongono le pene proporzionate alla malizia dell'azione, ed al danno della società, le quali servono nell'atto stesso di castigo al reo, e di soddisfazione al pubblico esempio.

La diversa maniera, con cui il governo politico reprime le ingiustizie e punisce i delitti, ha fatto nascere la distinzione de' giudizj civili, che appartengono a' primi, e de' giudizj criminali, che riguardano i secondi.

La materia de' delitti comprende due parti. L'una abbraccia tutto ciò che riguarda la diversa specie de' delitti e delle pene: la giusta proporzione fra i primi e le seconde, o per aggravare la pena in riguardo all'atrocità del delitto, al danno cagio-

nato alla società , alle sue conseguenze , alla necessità dell' esempio ; o per mitigarla in riguardo alle qualità personali del reo , alla sua età , ed alla sua malizia , cioè se ha delinquito appensatamente , o per un impeto di collera , se il fatto è volontario o colposo : la distinzione , che dee farsi fra il reo principale ed i suoi complici o fautori , che hanno partecipato al delitto : quali debbono essere le prove de' delitti , e le maniere , con cui esse ricavansi , non solo coll' esame de' testimonj , e con le scritture se ve ne sono , ma ancora dagli esami degl' inquisiti medesimi , come se negano il vero , o affermano il falso , o se si contraddicono , o si rendono varj , somministrando con ciò una prova della loro reità : quali sono i casi , in cui si può procedere alla tortura , e quali sono le regole per accordare l'abolizione del delitto .

L'altra parte della materia de' delitti riguarda la maniera d'instruire i giudizj criminali ; la maniera di dare le accuse , le querele, le denuncie ; di ordinare la cattura ; la maniera d' interrogare e di confrontare i testimonj col reo ec.

Questa seconda parte non sarà da noi trattata nell' opera presente , perchè appartiene tutta alla *pratica criminale* , per la quale è necessario di consultare non solo gli usi di ciascun regno , ma anche quelli di ciascun tribunale . Quindi ci restringeremo a parlare delle diverse specie di delitti .

La distinzione delle diverse specie dei delitti può darsi in diverse maniere , secondo ch' essi si riguardano sotto diverse vedute . Possono i delitti distinguersi in pubblici e privati , secondo la distinzione,

che abbiamo premessa nel principio di questo discorso.

Possono distinguersi in più o meno gravi, secondo il grado differente della loro malizia, o del danno che cagionano alla società. Così gli omicidj sono un delitto più grave de' furti; la sedizione è un delitto più grave delle semplici calunnie, e de' libelli infamatorj.

Ma la maniera la più semplice e la più naturale per distinguere le diverse specie de' delitti, è di considerare prima di tutto il carattere, ch' essi hanno comunemente fra di loro, e poi il carattere particolare che distingue gli uni dagli altri. Per comprendere questa distinzione, è necessario di qui rammentarsi quanto abbiamo a lungo spiegato nel *trattato delle leggi*, circa ai fondamenti, con cui Iddio ha constituita la società umana; e per ciò che riguarda la distinzione delle diverse specie di delitti, basta considerare in generale il piano di questa società, secondo la descrizione, che ne abbiamo fatta nel suddetto trattato delle leggi, e distinguere in questo piano la condotta della provvidenza divina, che l'ha stabilito e lo mantiene, per mezzo de' misterj della religione, ne' paesi, in cui essa è conosciuta; per mezzo del governo temporale, e per mezzo de' vincoli e de' patti reciprochi, che uniscono gli uomini che vivono in società. Imperocchè con distinguere questi fondamenti e questi vincoli, i quali sono come differenti parti dell' ordine sociale, che Iddio ha instituito nel mondo, si può vedere in qual maniera ciascun delitto offenda quest' ordine.

Secondo questa veduta, si possono distinguere

nell' ordine della società umana sei parti differenti, che ne sono il fondamento, e che compongono quest' ordine; e secondo che i delitti offendono in diverse maniere alcuna di queste parti, si potrà dividerli in sei specie.

La prima di queste parti dell' ordine della società, consiste nella dipendenza dalla volontà d' Iddio, che l' ha formata, e che la mantiene colla sua provvidenza, per mezzo delle sue leggi divine, per mezzo delle regole del dritto naturale, e per mezzo della vera religione, ne' paesi, che hanno la fortuna di professarla.

La seconda è la potestà, che Iddio ha data a' sovrani per governare i popoli.

La terza, sono le leggi generali di ciascuno stato.

La quarta comprende i due vincoli naturali, di cui Iddio si è servito per i rapporti principali, che uniscono gli uomini fra di loro. Questi vincoli sono il matrimonio, che unisce insieme i due sessi; e la nascita, che unisce i figli a' loro genitori, e che compone le famiglie, dalla cui riunione si forma la società.

La quinta abbraccia tutte le altre specie di obblighi, che legano gli uomini reciprocamente fra di loro, per tutti i bisogni, cui Iddio li ha assoggettati, affine che ciascuno si renda necessario all' altro, e possa così esercitare la seconda legge, conforme abbiamo spiegato nel cap. 4 del suddetto trattato delle leggi.

La sesta ed ultima di queste parti, che debbono formare l' ordine della società, riguarda ciascun individuo, considerandolo come membro di questo cor-

po, e considerando i di lui obblighi verso tutta la società. E ciò distingue questa sesta parte dalla precedente, la quale riguarda gli obblighi di ciascun individuo verso l altro in particolare; ma questa sesta parte riguarda gli obblighi di ciascun individuo verso il pubblico. Così, per esempio, ciascun individuo è debitore verso se stesso, e verso il pubblico di fare un buon uso della sua persona; e ciò rende degne di pena alcune azioni, le quali sembrano non far torto, che a chi le commette. Esse dunque formano una classe particolare di delitti, conforme vedremo fra poco.

Fra tutte le maniere, con cui si possono distinguere i delitti abbiamo creduto di scegliere la presente, cioè di dividerli secondo ch' essi offendono alcuna di queste sei parti dell' ordine della società; essendo indubitato, che il carattere comune de' delitti consiste nell' offendere quest' ordine, ed in conseguenza è cosa naturale il distinguerli per i loro rapporti a ciascuna di queste sei parti. Ciò comprende sei classi de' delitti, che gli abbracciano tutti.

La prima classe è de' delitti che offendono la prima parte dell' ordine della società, ed il cui carattere è di attentare direttamente o indirettamente contro la maestà divina; come sono le bestemmie, le profanazioni, i sacrilegj, i sortilegj, l' eresie ec.

La seconda è di quelli che violano la seconda parte dell' ordine sociale, e che offendono il principe, o lo stato. Tali sono il delitto di lesa maestà in primo capo, il quale riguarda la persona del princi-

pe; quello di lesa maestà in secondo capo, che riguarda tutti gli altri delitti, che partecipano di questo carattere.

La terza è de' delitti, che offendono in generale la forma del governo e l'ordine pubblico; e che da un canto non offendono alcun individuo in particolare, e da un altro canto non sono propriamente delitti di lesa maestà, ancorchè feriscano l'autorità del principe. Tali sono i delitti di conventicola, di monopolio, di falsificazione di moneta ec.

La quarta è de' delitti, che offendono i vincoli naturali del matrimonio e della nascita, in una maniera che turba l'ordine pubblico, e le cui conseguenze esigono un pubblico castigo. Tali sono l'adulterio, la bigamìa, il ratto, il parto supposto, l'incesto, il parricidio, l'esposizione del parto, l'infanticidio, l'aborto ec.

La quinta è de' delitti che violano le reciproche obbligazioni de' cittadini, ed essa abbraccia tutte le offese tanto nella persona, quanto nell'onore e nella roba, se arrivano ad un eccesso punibile. Tali sono gli *omicidj*, *le ferite*, i *furti*, le *rapine*, le *falsità*, *le ingiurie*, i *libelli famosi* ec.

La sesta è de' delitti, che senza offendere l'interesse delle persone, turbano l'ordine pubblico, col cattivo uso che fanno delle loro persone gli oziosi, i prodighi, i disperati, le donne prostitute, e coloro che si abbandonano a que' vizj infami, indegni di esser nominati.

E' chiaro, che questa distinzione di delitti in sei classi, gli abbraccia tutti: tal che non ve n'è alcuno, il quale non si conosca subito in qual classe

debba collocarsi. Resta solo l'avvertire, che alcuni delitti possono aver caratteri complicati, e che si riferiscano a più di una classe. Ma anche questi delitti hanno la loro situazione naturale più in una classe, che in un'altra, e ciò è facilissimo a discernersi. Per esempio: un furto di vasi sagri è un sacrilegio, e con questo carattere appartiene alla prima specie; ma siccome questo delitto reca un danno al padrone de' vasi, per questo secondo riguardo appartiene alla quinta specie. Il carattere però di sacrilegio distingue più sensibilmente questo furto da tutti gli altri furti. Quindi dee esser qualificato per sacrilegio, ed appartiene alla prima classe.

Noi seguiteremo quest' ordine nell' esporre tutte le differenti specie di delitti. Peraltro non li distribuiremo tutti in sei titoli, ma a ciascun delitto assegneremo un titolo, e solo distribuiremo i titoli secondo l'ordine di queste sei classi.

---

## TITOLO I.

### *Dell' eresie, delle bestemmie, de' sacrilegj, e delle altre profanazioni.*

### SOMMARIO.

1. *Definizione dell' eresia.*
2. *Pene canoniche contro gli eretici.*

1. L'eresia è un delitto di lesa maestà divina, di cui si rende colpevole chiunque abbandona la fede cattolica, per sostenere ostinatamente un errore, condannato dalla chiesa universale (1).

2. Coloro che ricusano di ascoltare la chiesa, che è il centro della verità, e contro la quale secondo le infallibili promesse di Gesù Cristo, le porte dell' inferno, cioè l'errore, non potranno mai prevalere,

(1) Hæreticorum autem vocabulo continentur, & latis adversus eos sanctionibus succumbere debent, qui vel levi argumento a judicio catholicæ religionis, & tramite detecti fuerint deviare; *leg. omnes 2 cod. de hæreticis & Manichæis & Samaritis.*

Manifestum . . . . facimus vestræ sanctitati, quod pauci quidam infideles, & alieni sanctæ Dei Catholicæ atque Apostolicæ Ecclesiæ, contradicere judaice atque apostatice ausi sunt adversus ea quæ ab omnibus sacerdotibus secundum vestram doctrinam (Joannis Papæ) tenentur, & glorificantur, atque prædicantur, *leg. inter. 8 §. manifestum. Cod. de summa Trinitate.*

debbono esser trattati come i pagani ed i pubblicani. Quindi la chiesa li separa dalla sua comunione, per ciò che riguarda la partecipazione a' sagramenti, i suffragj, e la sepoltura. Ma questa tenera madre, sempre piena di carità, ripiglia subito nel suo seno gli eretici, quando abjurando i loro errori si sottomettono alle sue decisioni (1).

3. La potestà che Gesù Cristo ha confidata alla sua chiesa, è affatto spirituale; quindi essa non può impiegare contro gli eretici, che le pene spirituali, fra le quali la più rigorosa è la scomunica. Ma i principi cattolici possono far uso della potestà temporale, per impedire all' eresia di diffondersi e di mantenersi ne' loro stati. Eglino hanno quest' obbligo, non solo per sostenere le decisioni della chiesa, di cui sono i protettori; ma ancora per conservare fra' loro sudditi la pace, la quale rimane sovente

(1) Hæc est igitur vera vestra fides: hæc certa religio: hoc beatæ recordationis . . . . patres omnes, præsulesque romanæ ecclesiæ, quos in omnibus sequimur: hoc sedes apostolica prædicavit hactenus, & inconcusse custodivit: huic confessioni, huic fidei quisquis contradictor extiterit, alienum seipse a sancta communione, alienum ab ecclesia judicabit esse catholica . . . . obduratum est cor eorum, ut scriptum est, ut non intelligerent, & pastoris vocem oves quæ meæ non erant, audire minime voluerunt, in quibus observantes ea, quæ ab ipsorum sunt statuta pontifice, eos minime in nostra communione recipimus, & ab omni ecclesia catholica esse jussimus alienos: nisi errore damnato nostram doctrinam quanto ejus sequi, habita regulari professione signaverint. Equum quippe est, ut qui nostris minime obedientiam accomodant statutis, ab ecclesiis habeantur extorres. Sed quia gremium suum nunquam redeuntibus claudit ecclesia, obsecro clementiam vestram, ut si proprio deposito errore, & prava intentione depulsa, ad unitatem ecclesiæ reverti voluerint, in vestram communionem receptis, indignationis vestræ removeatis aculeos, *leg. inter.* & *§. liquet. Cod. de sum. Trinitate*.

turbata dalla diversità de' pareri nelle materie di religione (1).

4. Uno de' mezzi più efficaci, di cui i principi possono far uso per impedire i progressi dell' eresia, si è di togliere agli eretici i luoghi, in cui si adunano, per esercitare la loro pretesa religione; tanto se questi luoghi sieno chiese che gli eretici hanno tolte precedentemente a' cattolici, quanto se sieno tempj fatti fabbricare dagli eretici medesimi; come pure si dee proibir loro di adunarsi nelle case private. Se contravvengono a questa legge, i magistrati debbono punirli col massimo rigore, anche perchè in tutti i governi ben regolati, si debbono proibire tutte le assemblee, che non sono state autorizzate dal sovrano (2).

(1) Cunctos populos, quos clementiæ nostræ regit imperium, in tali volumus religione versari, quam divum Petrum apostolum tradidisse romanis, religio usque adhuc ab ipso insinuata declarat; quamque pontificem Damasum sequi claret, & Petrum Alexandriæ episcopum, virum apostolicæ sanctitatis: hoc est ut secundum apostolicam disciplinam, evangelicamque doctrinam, Patris, & Filii & Spiritus Sancti unam Deitatem, sub pari Majestate, & sub pia Trinitate credamus. Hanc legem sequentes Christianorum Catholicorum nomen jubemus amplecti; reliquos vero dementes, vesanosque judicantes, hæretici dogmatis infamiam sustinere, divina primum vindicta, post etiam motus animi nostri, quem ex cœlesti arbitrio sumpserimus, ultione plectendos, *leg. cunctos 1 cod. de summa Trinitate.*

Decere arbitramur nostrum imperium, subditos nostros de religione commonefacere: ita enim & pleniorem acquiri Dei ac Salvatoris nostri Jesu Christi benignitatem possibile esse existimamus, si quando & nos pro viribus ipsi placere studuerimus, & nostros subditos ad eam rem instituerimus, *leg. decere. cod. de summa Trinitate.*

(2) Nullus hæreticis ministeriorum locus, nulla ad exercendam animi obstinatioris dementiam pateat occasio. Sciant omnes, etiam si quid speciali quolibet rescripto per fraudem elicito, ab

5. Un altro mezzo, che non è meno efficace del precedente, è quello di allontanare i ministri dell' errore, che seducono i semplici con una falsa erudizione, e che mantengono nelle loro opinioni erronee coloro che le hanno abbracciate. Si dee ancora impedire, che i libri degli eretici non cadano in mani di persone poco instruite, e che potrebbero esser sedotte da' loro sofismi. E finalmente conviene far educare i figli degli eretici nelle scuole de' cattolici (1).

hujusmodi hominum genere imperratum sit, non valere. Arceantur cunctorum hæreticorum ab illicitis congregationibus turbæ, *leg. nullus 2 cod. de summ. Trinitate.*

Cuncti hæretici procul dubio noverint omnia sibi loca adimenda esse, sive sub ecclesiarum nomine teneantur, sive diaconia appellentur, vel etiam decanica. Sive in privatis ædibus vel locis, hujusmodi cœtibus copiam præbere videantur: his ædibus vel locis privatis, ecclesiæ catholicæ vindicandis. Ad hoc interdicantur his omnibus, ad litanias nocte vel die profanis coire conventibus, statuta videlicet condemnatione . . . . si quid hujusmodi fieri vel in pubblico, vel in privatis ædibus concedatur, *leg. cuncti cod. de Hæreticis & Manichæis.*

(1) Sancimus, ut qui affectant impiam Nestorii opinionem, vel nefariam ejus doctrinam sectantur; si episcopi aut clerici sint, ab ecclesiis ejiciantur . . . . licentiam habituris orthodoxis, quicumque voluerint secundum nostram legislationem, absque metu & damno ipsos accusare & propalare, *leg. decere §. præterea cod. de summa Trinitate.*

Ut autem omnes re ipsa discant, quantum nostra divinitas aversetur eos, qui impiam Nestorii fidem affectant: præcipimus Ireneum, dudum hoc, hancce causam nostræ indignationi suppositum, & postea . . . . . Tyriorum civitatis episcopum factum, & Tyriorum quidem ecclesia dejici, in sua autem patria degere quiescentem omnimodo, & schemate atque nomine sacerdotis exutum. *Ibid. §. ut autem.*

Quoniam vero pervenit ad pias nostras aures, quod quidam doctrinas quasdam conscripserunt, & ediderunt ambiguas, & non per omnia ac præcise congruentes expositæ orthodoxæ fidei, a sancta synodo eorum sanctorum patrum, qui Nicææ & Ephesi convenerunt . . . . jubemus facta hujusmodi scripta, sive antea sive nunc potissimum, aut ea quæ Nestorii sunt comburi, & perfectissimo interi-

6. E' cosa troppo giusta, che un principe cattolico non permetta agli eretici dimoranti ne' suoi stati, di esercitarvi cariche o impieghi onorevoli, e certe professioni più distinte, come quelle di avvocato, di medico, di lettore ne' collegi, e nelle università (1).

6. Gli ebrei non possono tener assemblee, nè esercitare la loro religione, se non nelle città, in cui ne hanno il permesso dal principe; ed in queste città medesime non debbono aprire nuove sinagoghe, senza un' espressa licenza. Sono loro interdette tutte le dignità ed impieghi onorevoli (2).

8. Quando si permette agli ebrei l'esercizio della

tui mancipari, ita ut in nullius cognitionem venire possint. *Ibid. §. quoniam.*

Qui dicuntur ex ipsis (Montanistis) episcopi aut clerici, expellentur urbe Constantinopolitana, *leg. Haretici cod. de Haretic. & Manich.*

(1) Qui tribuit eis (*Montanistis*) irrationabilem præfecturam, decem libris mulctatur: & decem quoque libris præsides ex negligentia, & comes privatarum & officium eorum, *leg. Haretici §. vetantur. cod. de Hareticis & Manichæis.*

(2) Hæc valitura in omne ævum lege sancimus: neminem judæorum, quibus omnes administrationes & dignitates interdictæ sunt, nec defensoris civitatis fungi saltem officio, nec patriæ honorem arripere concedimus: ne adquisiti sibi officii autoritate muniti, adversus christianos, & ipsos plerumque sacræ religionis antistites veluti insultantes fidei nostræ, judicandi vel pronuntiandi quamlibet habeant potestatem. Illud etiam pari consideratione rationis arguentes præcipimus, ne qua judaica synagoga in novam fabricam surgat; fulciendi veteres permissa licentia, quæ ruinam minantur. Quisquis igitur vel insulas acceperit, quæsitis dignitatibus non potiatur: vel si ad officia vetita irrepserit, ab ipsis penitus repellatur: vel si synagogam extruxerit, compendio catholicæ ecclesiæ se noverit laborasse; & qui ad honores & dignitates irrepserit, habeatur ut antea conditionis extremæ, etsi honorariam illicite promeruerit dignitatem. Et qui synagogæ fabricam cœperit non studio reparandi, cum damno quinquaginta librarum auri, fraudetur ausibus suis, *leg. 12 hac valitura cod. de judæis.*

loro religione in qualche città, ciò si fa sempre sotto la condizione, ch' essi non facciano cosa alcuna in disprezzo de' misterj della religione cristiana, e non insultino alcun cattolico. All' incontro i cristiani non debbono fare alcun insulto agli ebrei, quando costoro si uniscono nelle loro sinagoghe, col permesso del principe. Si puniscono coll' ultimo rigore gli ebrei, che inducono i cristiani a circoncidersi, o che molestano gli altri ebrei, che hanno abbandonato il giudaismo, per abbracciare la religione cristiana (1).

9. Chiamansi bestemmie le ingiurie e l'esecrazioni contro Iddio, le quali o attaccano la potenza divina, o attribuiscono a Iddio qualche difetto o qual-

(1) Judæos quosdam festivitatis suæ solemni Aman, ad pœnæ quondam recordationem incendere, & sanctæ crucis ad simulatam speciem in contemptum Christianæ fidei, sacrilega mente exurere, provinciarum rectores prohibeant: neve locis suis fidei nostræ signum immisceant; sed ritus suos citra contemptum Christianæ religionis retineant, amissuri sine dubio permissa hactenus, nisi ab illicitis temperaverint, *leg. 11 Judæos. Cod. de Judæis.*

Nullus tamquam judæus, cum sit innocens: obteratur: nec expositum eum ad contumeliam religio qualiscumque proficiat: non passim eorum synagogæ vel habitacula concrementur, vel perperam sine ulla ratione lædantur. Cum alioquin, etiam si sit aliquis sceleribus implicitus, idcirco tamen judiciorum vigor, jurisque publici tutela videtur in medio constituta, nec quisquam sibi ipsi permittere valeat ultionem. Sed ut in hoc personis judæorum volumus esse provisum: ita id quoque monendum esse censemus, ne judæi forsitan insolescant, elatique sui securitate, quicquam præcipites in christianam reverentiam ultionis admittant, *leg. nullus 14 cod. de Judæis.*

Judæi & bonorum proscriptione & perpetuo exilio damnabuntur, si nostræ fidei hominem circumcidisse eos, vel circumcidendum mandasse constiterit, *leg. Judæis 15 cod. de Judæis.*

Judæus, qui eum, qui judaicæ religionis non esset, contraria doctrina ad suam religionem traducere presumpserit, bonorum proscriptione damnetur, misertumque in medum puniatur, *leg. Judæus 17 cod. de Judæis.*

che imperfezione, o negano qualche attributo essenzialmente unito alla natura divina, o offendono i misteri principali della nostra religione. Come ancora chiamasi bestemmia qualunque espressione ingiuriosa e di disprezzo, proferita contro i santi. Questo orribile delitto può commettersi in due maniere; colle parole, e collo scritto (1).

10. Le bestemmie sono punite la prima volta con una multa pecuniaria, o con una penitenza. In caso di ricadute, e che queste sieno frequenti, si spaccano a' bestemmiatori i labbri con un ferro caldo, oppure si taglia loro la lingua, e si condannano alla berlina o alla galera, o si bandiscono dal regno. Talvolta le bestemmie sono così enormi, oppure sono state proferite in circostanze, che aggravano talmente il delitto, che il bestemmiatore non solo può essere, anche per la prima bestemmia, condannato ad una pena corporale, ma ancora alla pena dell' ultimo supplicio. I libri che conten-

(1) Quoniam quidam . . . . blasphema verba, & sacramenta de Deo jurant, Deum ad iracundiam provocantes: istis injungimus abstinere ab hujusmodi & aliis blasphemis verbis, & non jurare per capillos & caput, & his proxima verba. Si enim contra homines factæ blasphemiæ impunitæ non relinquuntur, multo magis qui ipsum Deum blasphemant, digni sunt supplicia sustinere. Propterea igitur omnibus hominibus hujusmodi præcipimus a prædictis delictis abstinere, & Dei timorem in corde accipere, & sequi eos qui bene vivunt. Propter talia enim delicta, & fames & terræ motus & pestilentiæ fiunt, & propterea admonemus abstinere ab hujusmodi prædictis illicitis, ut non suas perdant animas. Sin autem & post hujusmodi nostram admonitionem, inveniantur aliqui in talibus permanentes delictis: primum quidem indignos semetipsos faciunt Dei misericordia: post hæc autem & legibus constitutis subjiciuntur tormentis, *cap. 1 §. quoniam novell.* 77.

gono bestemmie, si fanno bruciare per mano del carnefice (1).

11. Il sacrilegio è un abuso ed una profanazione delle cose sacre, oppure è un delitto commesso contro le persone, e contro le cose che sono consegrate al culto divino. Si punisce come sacrilego chiunque ruba i vasi e gli ornamenti destinati all'uso degli altari; oppure cose profane ritenute in luogo sacro; e molto più chi arrivasse all'empietà di rubare le ostie, l'olio santo e le sagre immagini. Incorre nello stesso delitto chi celebra messa, senza esser ordinato prete; chi ha un reo commercio con una monaca; chi uccide, mutila, o ferisce un ecclesiastico; e finalmente il confessore che seduce la sua penitente. I rei di sacrilegio sono condannati a morte, quando non concorra qualche circostanza particolare, per doversi procedere ad una pena più mite (2).

(1) Judices prohibeant, ut a blasphemiis & perjuriis, quæ ipsorum inhibitionibus debent comprimi, omnes homines penitus conquiescant, *leg. alearum cod. de aleatoribus.*

Præcipimus . . . permanentes in prædictis illicitis & impiis actibus (blasphemiarum) post hanc admonitionem nostram comprehendere, & ultimis subdere suppliciis, ut non ex contemptu talium inveniatur, & civitas & respublica per hos impios actus lædi. Si enim & post hanc nostram suasionem quidam tales invenientes, hos subtercælaverint: similiter a Domino Deo condemnabuntur. Ipse etenim gloriosissimus præfectus, sive invenerit quosdam tale aliquid delinquentes, & vindictam in eos non intulerit, secundum nostras leges, primum quidem obligatus erit Dei judicio. Post hæc autem & nostram indignationem sustinebit, *cap. igitur §. præcipimus nov. 77.*

(2) Mandatis autem cavetur de sacrilegis: ut præsides, sacrilegos, latrones, plagiarios conquirant: & ut prout quisque deliquerit, in eum animadvertant. Et sic constitutionibus cavetur, ut

12. La violazione de' sepolcri è una specie di sacrilegio; tanto se ciò facciasi per oltraggiare un cadavere, o per servirsene in qualche uso illecito; quanto se si faccia con animo di rubare le spoglie dei cadaveri, o gli ornamenti de' sepolcri medesimi. Le leggi notano d' infamia simili delinquenti; ed i giudici li condannano a pene afflittive, le quali si proporzionano alla circostanza ed alla qualità del fatto. Non si dee permettere, che il creditore impedisca il dar sepoltura al cadavere del suo debitore; e se una persona arrivasse ad avere la temerità di sospendere la sepoltura di un defonto, sotto questo pretesto, sarebbe condannata ad una multa pecuniaria gravissima; oppure se prima di dare il consenso per la sepoltura del suo debitore, si fosse fatto dare un pegno, o avesse indotto l' erede a fargli un obbligo, tutto questo sarebbe nullo di sua natura, e l' erede potrebbe far rescindere una obbligazione contraria ai buoni costumi (1).

TITOLO

sacrilegi extra ordinem digna pœna puniantur, *leg. leg. Julia 4 ff. ad legem Juliam peculatus.*

Sacrilegi capite puniuntur. Sunt autem sacrilegi qui publica sacra compilaverunt, *leg. sacrilegi 9 ibid.*

(1) Pergit audacia ad busta defunctorum, & aggeres consecratos. Cum & lapidem hinc movere, & terram evertere, & cespitem evellere, proximum sacrilegio majores nostri semper habuerint: sed & ornamenta quædam tricliniis aut porticibus auferre de sepulcris. Quibus primo consulentes, ne in piaculum incidat contaminata religio defunctorum, hoc fieri prohibemus, pœna sacrilegii cohibentes, *leg. pergit. 5 Cod. de sepulcro violato.*

Huic autem pœnæ subjacebunt & qui corpora sepulta, aut reliquias contrectaverint, *leg. qui sepulcra 4 Ibid.*

Adversus eos, qui cadavera spoliant, præsides severius intervenire, maxime si manu armata aggrediantur. Ut si armati more la-

tronum

# T I T O L O II.

## *Del delitto di lesa maestà.*

## S O M M A R I O.

1. *Definizione di questo delitto.*
2. *Attentati contro le regine e contro i principi della casa reale.*
3. *e* 4. *Diverse maniere d' incorrere in qaesto delitto.*
5. *De' complici, e de' conscii di questo delitto, senza averlo rivelato.*

tronum id egerint, etiam capite plectantur, ut divus Severus rescripsit: si sine armis, usque ad pœnam metalli procedunt. Qui de sepulcri violati actione judicant, æstimabunt, quatenus intersit: scilicet ex injuria quæ facta est, item ex lucro ejus qui violavit, vel ex damno quod contingit, vel ex temeritate ejus qui fecit, *leg. prætor. 3 §. adversus ff. de sepulcro violato.*

Rei sepulcrorum violatorum, si corpora ipsa extraxerint, vel ossa eruerint, humilioris quidem fortunæ, summo supplicio afficiuntur: honestiores in insulam deportantur; alias autem relegantur, aut in metallum damnantur, *leg. rei 11 ibid.*

Sepulcri violati actio infamiam irrogat. *leg. sepulcri, ibid.*

Cum sit injustum & nostris alienum temporibus, injuriam fieri reliquiis defunctorum, ab his qui debitorem sibi esse mortuum dicendo, debitumque exigendo, sepulturam ejus impediunt . . . . . ea quidem quæ mortuo posito ante sepulturam ejus facta fuerint, vel exigendo quod debitum esse dicitur, vel confessiones aliquas, aut fidejussorem aut pignora capiendo penitus amputari præcipimus. Redditis vero pignoribus vel pecuniis quæ solutæ sunt, vel absolutis fidejussoribus, & generaliter omnibus, sine ulla innovatione, in pristinum statum reducendis, principale negotium ex integro disceptari. Eum vero, qui in ejusmodi fuerit deprehensus flagitio, quinquaginta libras auri dependere: vel si minus idoneus ad eas persolvendas sit, suo corpore, sub competenti judice pœnas luere, *leg. cum sit 6 Cod. de sepulcro violato.*

*6. Pene di chi attenta alla vita del sovrano.*

*7. Altre pene contro i rei di lesa-maestà.*

*8. Questo delitto non si estingue colla morte del reo;*

1. Qualunque attentato contro la persona del re, e contro lo stato, chiamasi delitto di lesa-maestà. Questo è il delitto il più atroce, che si possa commettere contro l'ordine della società civile. Alcuni lo chiamano sacrilegio, perchè i principi rappresentano in certo modo l'imagine stessa di Dio (1).

2. Nella classe de' delitti di lesa-maestà si debbono mettere gli attentati contro la persona della regina, de' figli del re, e degli altri principi della casa reale. Si può attentare contro tutti essi nella medesima maniera, che si può commettere un attentato contro la persona del re; cioè o co' fatti o cogli scritti, oppure con macchinare qualche congiura contro di loro (2).

(1) Proximum sacrilegio crimen est, quod majestatis dicitur. Majestatis autem crimen est, quod adversus populum romanum, vel adversus securitatem ejus committitur, *leg. proximum 1 ff. ad legem juliam majest.*

Publica autem judicia hæc sunt: lex julia majestatis, quæ in eos qui contra imperatorem vel rempublicam aliquid moliti sunt, suum vigorem extendit. Cujus pœna animæ amissionem sustinet, & memoria rei etiam post mortem damnatur. *Institut. de publicis judiciis §. publica.*

(2) De nece etiam virorum illustrium qui consiliis & concistorio nostro intersunt, senatorum etiam (nam & ipsi pars corporis nostri sunt) vel cujuslibet postremo, qui nobis militat cogitaverit (eadem enim severitate sceleris qua affectum, puniri jura voluerunt) ipse quidem utpote majestatis reus, gladio feriatur, bonis ejus omnibus fisco nostro addictis, *leg. quisquis 5 Cod. ad legem Juliam majestatis.*

Le surriferite parole *nam & ipsi pars corporis nostri sunt*, che la

3. Ogni persona di qualunque stato e di qualunque condizione, incorre nel delitto di lesa-maestà, se mantiene intelligenza e fa lega, direttamente o indirettamente, in voce o in iscritto, dentro o fuori del regno, con potenze estere: se fa leva di truppe, senza l'espressa licenza del re: se induce i sudditi ad armarsi contro il loro principe legittimo: se mette impedimento all'esecuzione degli ordini del principe stesso: se si arroga in qualche provincia l'autorità sovrana (1).

4. E' anche delitto di lesa-maestà l'abbandonare l'armata del suo sovrano, per passare in quella del nemico: il consegnare ai nimici qualche piazza, o lasciarli impadronire di qualche posto, che potrebbero esser difesi: il dar il comodo agli inimici di

legge applica ai senatori, si possono molto meglio applicare ai principi della casa reale. Chi offende un pubblico officiale è punito con più rigore, che se avesse offeso un particolare, e si proporziona la pena al carattere ed alla dignità dell'officiale offeso; ma non si tratta mai come reo di lesa-maestà, non essendo stata adottata dai costumi presenti la suddetta *L. quisquis*, estorta dai ministri palatini agl'imperatori Arcadio ed Onorio, celebri nella storia per la loro imbecillità.

(1) Quo tenetur (crimine majestatis) is cujus opera dolo malo concilium initum erit, quo obsides injussu principis interciderent, quo armati homines cum telis, lapidibusve in urbe sint, conveniantve adversus rempublicam, locave occupentur vel templa. Quove cœtus, conventusve fiat, hominesque ad seditionem convocentur, quove quis contra rempublicam arma ferat. Quive hostibus populi romani nuntium, literasve miserit, signumve dederit, fecceritve dolo malo, quo hostes populi romani consilio juventur adversus rempublicam, quive milites sollicitaverit, concitaveritve: quo seditio, tumultusve adversus rempublicam fiat, *leg. proximum ff. ad legem Juliam majestat.*

Eadem lege tenetur, & qui injussu principis bellum gesserit, delectumve habuerit, exercitum comparaverit, quive cum ei in provincia successum esset, exercitum successori non tradidit, *leg. ex duodecim 3 ff. ad legem Juliam majestatis.*

entrare nelle città dello stato, o negli accampamenti (1).

5. Ne' delitti di lesa-maestà si punisce non solo chi ha consumato il delitto, ma anche chi ha formato il disegno di commetterlo, quando la cosa sia bene avverata. Si condanna ancora come reo di lesa-maestà, chiunque ha avuta qualche scienza dei disegni formati contro il re e contro lo stato, e non li ha rivelati, ancorchè non abbia avuta alcuna parte nella congiura. Imperocchè si rende complice di questo delitto, chiunque potendo, non prende le misure necessarie per prevenirlo. In un oggetto di tanta importanza, un uomo non deve permettere che si possa concepire il minimo sospetto contro di lui; e perciò gli officiali, che ricevono messi o lettere dai nimici dello stato, debbono subito darne parte ai loro superiori, sotto pena di esser trattati come rei di lesa-maestà (2),

(1) (Majestatis crimine tenetur) qui exercitum deseruit, vel privatus ad hostes perfugit, *leg. quive 2 ff. ad leg. Juliam majest.*

Lex autem Julia majestatis præcipit, eum qui majestatem publicam læserit, teneri: qualis est ille, qui in bellis cesserit, hostemve arcere renuerit, aut arcem non tenuerit, aut castra concesserit, *leg. lex duodecim 3 ff. ad leg. Jul. majestatis*

Majestatis crimine accusari potest, cujus ope, consilio, dolo malo provincia vel civitas hostibus prodita est, *leg. majestatis 10 ff. ad leg. Jul. Majest.*

(2) Majestatis rei etiam post mortem tenentur, & confiscatur eorum substantia: & post mortem hoc crimen moveri incipit, & memoria defuncti damnatur: & res ejus heredibus auferuntur. Nam eo tempore, quo hanc cogitationem subiit, propter cogitationem dignus est pœna, *leg. majestatis 6 Cod. ad leg. Jul. majestatis.*

Id quod de prædictis (reis majestatis)... etiam de satellitibus, consiliis, ac ministris... eorum simili severitate censemus. Sane si quis ex his in exordio initæ factionis, studio vero laudis accensus initam prodiderit factionem, & præmio & honore a nobis do-

6. Chiunque attenta alla vita del re, è condannato alle pene le più atroci. Dopo essere stato obbligato a domandare perdono in pubblico a Dio, alla giustizia, ed al re, gli si taglia la mano; poi si tanaglia nelle mammelle, nelle braccia e nelle coscie; si getta nelle parti tanagliate piombo, olio, pece, cera e solfo. Indi si fa squartare da quattro cavalli; il cadavere si bruccia, e le ceneri si spargono al vento. In oltre gli si confiscano tutti i beni, ed anche quelli, che sono situati ne' paesi, in cui non si costuma la confiscazione: si demolisce da capo a fondo la casa, in cui egli è nato, senza che su quel suolo possa fabbricarsene un'altra: il suo padre, la sua madre ed i suoi figli, sono banditi per sempre dal regno: i parenti, che portano il medesimo nome, debbono lasciarlo ed assumerne un altro. Tutte queste pene sono giustissime: anzi sembra che questo delitto non possa mai punirsi abbastanza, perchè esso riunisce un'infinità di altri delitti, e produce conseguenze le più funeste. Esso dee trattarsi in maniera, che non si possa non fremere, allorchè si pensa tanto al delitto, quanto alla sua punizione (1).

nabitur. Is vero qui usus fuerit factione, si vel sèro, incognita tàmen adhuc conciliorum arcana patefecerit, absolutione tantum ac venia dignus habebitur, *leg. quisquis 5 Cod. ad leg. Jul. majestat.*

(1) Filii vèro ejus (rei majestatis) quibus vitam imperatoria specialiter lenitate concedimus (paterno enim deberent perire supplicio, in quibus paterni, hoc est hæreditarii criminis exempla metuuntur) a paterna vel avita omnium etiam proximorum hæreditate ac successione habeantur alieni, testamentis extraneorum nihil capiant, sint perpetuo egentes & pauperes, infamia eos paterna semper comitetur, ad nullos prorsus honores, ad nulla sacramenta perveniant; sint postremo tales, ut iis perpetua egestate sordenti-

7. Per gli altri delitti di lesa-maestà, la pena è sempre la confiscazione de' beni e la morte. Ma il genere del supplicio è diverso, secondo la natura del delitto. Per lo più si fanno squartare i rei, e si attaccano i quarti in qualche luogo pubblico. Talvolta si fa solo tagliar loro la testa, e ciò si pratica colle persone distinte per la nascita, o per qualche carica. I loro figli si bandiscono dal regno, e quando si fa loro la grazia di non bandirli, si degradano dalla nobiltà, tanto essi, quanto i loro discendenti, e si dichiarano incapaci di alcuna dignità, e di esercitare nel regno qualunque impiego onorevole.

8. Il delitto di lesa-maestà non si estingue colla morte del reo; ma si procede contro il suo cadavere o la sua memoria; si confiscano tutti i beni; e si condannano i suoi discendenti alle medesime pene, come se il reo fosse stato convinto di lesa-maestà, quando ancora era in vita (1).

bus, sit & mors solatium & vita supplicium, *leg. quisquis*, 5 *Cod. ad leg. Jul. majestat.*

(1) Post divi Marci constitutionem hoc jure uti cœpimus, ut etiam post mortem nocentium hoc crimen inchoari possit: ut convicto mortuo memoria ejus damnetur, & ejus bona successori ejus eripiantur, *leg. post divi*, 8 *Cod. ad leg. Juliam majestat.*

Is qui in reatu decedit, integri status decedit; extinguitur enim crimen mortalitate. Nisi forte quis majestatis reus fuit. Nam hoc crimine, nisi a successoribus purgetur, hæreditas fisco vindicatur, *leg. is qui* 11 *ff. ad leg. Jul. majestat.*

## T I T O L O III.

*Delle offese de' giudici in odio del loro officio, e della frattura del carcere.*

### S O M M A R I O.

1. *Di chi offende i giudici in odio dell' officio.*
2. *Di chi fa violenza ai ministri pubblici.*
3. *Della frattura del carcere.*
4. *Di chi presta ajuto in questo delitto.*
5. *De' custodi, che lasciano fuggire i carcerati.*

1. Chiunque insulta un giudice in odio delle funzioni della sua carica, dee esser punito con rigore. La pena dee essere o pecuniaria o afflittiva, secondo la qualità dell' insulto, la qualità del giudice, e quella del reo. Il giudice offeso dee formare egli stesso il processo, ed imporre la pena (1).

2. E' proibito a chiunque sotto pena della vita di fare alcuna violenza ai magistrati, ed anche a' pubblici ministri subalterni, come scrivani, birri, portieri &c., nell' atto, che eseguiscono gli ordini dei tribunali.

(1) Omnibus magistratibus . . . . secundum jus potestatis suæ concessum est, jurisdictionem suam defendere pœnali judicio, *leg. un. ff. si quis jus dicenti non obtemperavit.*

3. Se un inquisito fugge dal carcere, si forma contro di lui il processo in contumacia, non solo per la causa principale, per cui era stato carcerato, ma ancora per la fuga. E quando si acquistino sufficienti prove per il delitto principale, si accresce la pena, in vista della fuga dal carcere, la quale in oltre si calcola per un grave indizio di reità. Ma se non si acquistano prove per il delitto principale, si procede solo alla pena per la fuga dal carcere. Questa pena dipende dall' arbitrio del giudice, che dee proporzionarla alle circostanze. Si procede ancora contro gl' inquisiti, che hanno commessa qualche violenza per fuggire dal carcere, ancorchè non siasi effettuata la fuga (1).

4. Le persone che hanno somministrati ferri, o altri stromenti per rompere le carceri, o in altra maniera hanno prestato ajuto alla fuga de' carcerati, debbono esser punite nella stessa maniera che i fuggitivi, o come si puniscono coloro, che hanno tolti i carcerati dalle mani de' birri.

5. Il custode, che dolosamente presta mano alla fuga del carcerato, oppure che colla sua negligenza, e con trascurare i mezzi dettatigli dal suo officio facilita la fuga, dee esser condannato alla pena medesima, a cui sarebbe stato condannato il fuggitivo, quando rimanga pienamente verificata la di lui reità per il delitto principale; altrimenti è punito solo

(1) In eos, qui cum recepti essent in carcerem, conspiraverint, ut ruptis vinculis & effracto carcere evadant, amplius quam causa, ex qua recepti sunt, reposcit, constituendum est: quamvis innocentes invenientur, ex eo crimine propter quod impacti sunt in carcere: tamen puniendi sunt, *leg. in eos*, 13 *ff. de custod. & exhib. reorum*.

per la fuga dal carcere. Ma quando nella fuga non concorre nè dolo, nè colpa del custode, questi non può esser molestato per l'evasione de' carcerati (1). Lo stesso dicasi de' birri e de' soldati, che conducono al loro destino i condannati alle galere, a' presidj ec. Ma chiunque usa violenza a' birri, o a' soldati per esimere dalle loro mani i condannati, nell' atto che sono condotti al loro destino, è punito colla pena della vita (2).

---

## TITOLO IV.

### *Delle conventicole; della delazione delle armi; e delle vie di fatto.*

### SOMMARIO.

1. *Delle conventicole, o sia delle adunanze a cattivo fine.*
2. *Quando nelle conventicole si commette qualche violenza.*

(1) Carceri præpositus si pretio corruptus, sine vinculis agere custodiam, vel ferrum, venenumque in carcerem inferri passus est, officio judicis puniendus est, *leg. carceri, 8 de custod. & exhibit. reorum.*

(2) Milites si amiserint custodias, ipsi in periculum deducuntur: nam divus Hadrianus Statilio Secundo legato rescripsit: quoties custodia militibus evaserit, exquiri oportere utrum nimia negligentia militum evaserit, an casu: & utrum unus ex pluribus, an una plures. Et ita demum adficiendos supplicio milites, quibus custodiæ evaserint, si culpa eorum nimia deprehendatur: alioquin pro modo culpæ in eos statuendum, *leg. milites 12 ff. de custod. & exhibit. reorum.*

3. *Vie di fatto.*
4. *Carcere privato.*

1. Chiamansi conventicole, tutte le adunanze che si formano contro il governo, oppure con disegno di fare qualche oltraggio o qualche offesa a' particolari. Chiunque interviene a queste adunanze, vien punito come perturbatore della tranquillità pubblica (1). Cresce la gravezza del delitto quando i membri della conventicola vanno armati, oppure quando vogliono eccitare il popolo al tumulto (2).

2. Quando la conventicola ha cagionato qualche tumulto popolare, o ha fatto succedere altro disordine, come omicidj, ferite, rubamenti ec., i rei sono puniti coll' ultimo supplicio (3). Fuori di questi casi, i rei di conventicola anche a cattivo fine, e con delazione di armi, sono puniti con una pena

(1) In eadem causa sunt (legis Juliæ de vi) qui turbæ seditionisve faciendæ consilium inierint, servosque aut liberos homines in armis habuerint .... in eadem sunt qui pessimo exemplo convocata seditione villas expugnaverint, & cum telis & armis bona rapuerint .... eadem lege tenetur qui hominibus armatis, possessorem domo, agrove suo, aut navi sua dejecerit, expugnaverit concursu, *leg. in eadem, 3. ff. ad leg. Jul. de vi publica.*

(2) Qui cœtu, concursu, turba, seditione incendium fecerit, quique hominem dolo malo incluserit, quive fecerit quominus sepeliatur, quo magis funus diripiatur, distrahatur: quive per vim sibi aliquem obligaverit, *leg. qui cœtu 5 ff. ad leg. Jul. de vi publica.*

Hac lege tenetur, & qui convocatis hominibus vim fecerit, quo quis verberetur & pulsetur, neque occisus est, *leg. qui dolo 10 §. hac leg. ibid.*

(3) Hi qui ædes alienas aut villas expilaverint, effregerint, expugnaverint: si quidem in turba cum telo fecerint, capite puniuntur, *l. hi qui dolo, 10 ff. ad l. Jul. de vi publica.*

più mite, come la galera, o l'esiglio perpetuo dal regno (1).

3. Le vie di fatto sono proibite, anche quando si tratta di rendersi giustizia. Quindi se chi pretendendo di aver dritto in un terreno o in una casa, se ne impossessa violentemente, e senza l'autorità del giudice, prima di tutto si procede alla pena proporzionata alla qualità della violenza, e poi si esamina il suo dritto sul fondo che riclama (2).

4. Niuna persona, ancorchè di alta condizione, può arrestare di propria autorità il suo debitore, o colui, da cui pretende di esser stato insultato; e molto meno può tenerlo carcerato in una casa privata, come in una prigione. Chi ardisce di commettere tali attentati, dee esser punito coll'ultimo rigore, perchè il volersi render giustizia da se stesso, e l'arrogarsi il dritto di carcerare le persone, è un usurparsi l'autorità del sovrano (3).

(1) Damnato de vi publica, aqua & igni interdicitur, *l. qui dolo, ibid.*

(2) Si de vi, & possessione vel dominio quæratur, ante cognoscendum de vi, quam de proprietate rei, divus Pius universitati Thessalorum, Græce rescripsit. Sed & decrevit ut de vi prius quæratur, quam de jure dominii sive possessionis, *l. qui catu*, 5 *ff. ad l. Jul. de vi publica*.

Si quis aliquem dejicit ex agro suo, hominibus congregatis, sine armis, vis privatæ postulari possit, *l. si quis* 5 *ff. ad l. Jul. de vi privata*.

Sed etsi nulli convocati, nullique pulsati sint, per injuriam tamen ex bonis alienis quid ablatum sit: hae lege teneri eum qui id fecerit, *l. nec interest* 5 *ibid.*

Si creditor sine autoritate judicis res debitoris occupet, hac lege tenetur, tertia parte bonorum mulctatur, & infamis sit, *l. si creditor, ult. ibid.*

(3) Jubemus, nemini penitus licere . . . in quibuslibet imperii nostri provinciis, vel in agris suis, aut ubicumque domi, privati carceris exercere custodiam . . . viris clarissimis omnium

# TITOLO V.

## *Del peculato.*

### SOMMARIO.

1. *Definizione del peculato.*
2. *Degli uffiziali che alterano la moneta.*
3. *De' finanzieri che abusano del denaro pubblico.*
4. *Pene contro i rei di questo delitto, e contro i loro complici.*
5. *Se questo delitto si estingua colla morte del reo.*
6. *Specie particolare di peculato.*

1. Il peculato è il furto del pubblico denaro (1), oppure l'impiego di questo denaro medesimo, fatto contro la volontà del sovrano da coloro, che debbono riscuotere questo denaro, o tenerlo in deposito (2).

provinciarum rectoribus daturis operam . . . ut sæpedicta nefandissimorum hominum arrogantia modis omnibus opprimatur. Nam post hanc saluberrimam constitutionem & vir spectabilis pro tempore præfectus Augustalis, & quicunque provinciæ moderator, majestatis crimen procul dubio incursurus est, qui cognito hujusmodi scelere, læsam non vindicaverit majestatem, *leg. jubemus 1 cod. de privatis carceribus inhibendis.*

(1) Lege Julia peculatus cavetur, ne quis ex pecunia sacra, religiosa, publicave auferat, neve intercipiat, neve in rem suam vertat, neve faciat quo quis auferat, intercipiat, vel in rem suam vertat. Nisi qui utique lege licebit, *leg. lege Julia 1 ff. ad leg. Jul. peculatus.*

(2) Qui publicam pecuniam in usu aliquo acceptam, retinuerit, nec erogaverit, hac lege tenetur, *l. lege Jul. 4 ibid.*

2. Sono puniti come rei di peculato coloro che essendo incaricati della zecca del principe, falsificano o alterano le monete, oppure le fanno falsificare o alterare dalle persone che lavorano sotto di loro (1).

3. I finanzieri che si servono del denaro del re, o che si ritirano ne' paesi stranieri, senza aver renduti i loro conti, sono processati come rei di peculato, nel caso che si trovino andar debitori del re, o del pubblico erario.

4. Le maniere, con cui si può commettere questo delitto, sono diverse, e le une più gravi delle altre; quindi è, che tali rei si condannano a pene differenti, secondo le circostanze del delitto (2). In alcuni casi i rei sono condannati a morte (3): in al-

(1) Lege Julia peculatus cavetur . . . . ne . . . . quis in aureum, argentum, æs publicum quid indet, neve immisceat: neve quod quid indatur, immisceatur, faciat sciens dolo malo, quo id pejus fiat, *leg. lege Jul.*, 1 *ff. ad leg. Jul. peculatus*.

Is qui prædam ab hostibus captam subripuit, lege peculatus tenetur, & in quadruplum damnatur, *l. is qui*, 13 *ibid.*

(2) Judices, qui tempore administrationis publicas pecunias subtraxerunt, lege Julia peculatus obnoxii sunt, & capitali animadversioni eos subdi jubemus. His quoque nihilominus, qui ministerium eis ad hoc adhibuerunt, vel qui subtractas ab eis scienter susceperunt, eadem pœna percellendis, *leg. Judices*, 1 *cod. de crimine peculatus*.

(3) Peculatus pœna aquæ & ignis interdictionem, in quam hodie successit deportatio, continet. Porro qui in eum statum deducitur, sicut omnia pristina jura, ita & bona admittit, *l. peculatus*, 3 *ff. ad l. Jul. peculatus*.

La legge *peculatus ff. ad leg. Jul. peculatus* proibisce di potersi inquirere per questo delitto, dopo passato il quinquennio, dal giorno, in cui è stato commesso. Non vi è però una ragione, per cui il peculato debba prescriversi in un tempo minore degli altri delitti, che sono meno gravi. Quindi è che secondo i costumi presenti, questo delitto si prescrive solo per il decorso di 20 anni, come tutti gli altri. Circa alla restituzione che dee fare al re, o alla cassa pubblica colui ch' è stato dichiarato reo di pecu-

tri alla galera, o all'esiglio perpetuo colla confiscazione de' beni: in altri casi finalmente non si procede con tanto rigore, ma si obbligano a restituire il denaro, ed a pagare una multa pecuniaria in beneficio del re, o dell'erario pubblico. In questo delitto i complici sono puniti egualmente che i principali.

5. Il delitto di peculato si estingue colla morte del reo, in riguardo alle pene corporali, o alle multe pecuniarie; ma i suoi eredi sono astretti civilmente a restituire tutto il denaro, ch' è stato sottratto, dissipato o speso contro l'intenzione del re. Ciò ha luogo ancora contro le figlie de' finanzieri, che sono state dotate dal padre, che poi si è trovato reo di peculato; e contro i figli, a' quali il padre ha comprata qualche carica, ancorchè nè le une, nè gli altri sieno eredi del padre. Tutti costoro sono obbligati a restituire quanto è stato loro dato dal padre, o a titolo di dote, o per comprare la carica, se in tempo che il padre ha fatte queste spese, aveva il maneggio del denaro pubblico (1).

6. Gli esattori de' danari pubblici incorrono in questo delitto, se non registrano fedelmente ne' loro libri tutto il denaro che siscuotono. Lo stesso dicasi di coloro che dovendo dare in affitto i beni domaniali del re, o di una comunità, non fanno appari-

lato, essa dà luogo all'azione personale, la quale dura 30 anni, ed anche 40 anni, quando l'azione personale va unita all'ipotecaria.

(1) Publica judicia peculatus, & de residuis & repetundarum, similiter adversus hæredem exercentur, nec immerito: cum in his quæstio principalis ablatæ pecuniæ moveatur, *l. publica ff. ad leg. Jul. peculatus.*

re l'intera rendita, ma col mezzo di apoche private, se ne riserbano una porzione a loro profitto (1).

---

## TITOLO VI.

*Delle concussioni, e delle altre delinquenze degli ufficiali pubblici.*

### SOMMARIO.

1. *Cosa sia concussione.*
2. *e 3. Sue differenti specie.*
4. *Sue pene.*
5. *Ciò che è stato fatto per via di concussione, non ha alcun vigore.*
6. *Concussioni, di cui un giudice è risponsabile.*
7. *Di colui che dà causa alla concussione.*
8. *Contro gli eredi de' concussionarj si procede civilmente.*

1. La concussione è quel delitto che commettono gli ufficiali de' tribunali, o ministri delle finanze, o della guerra, allorchè esigono ciò che non è loro dovuto in alcuna maniera, oppure si fanno pagare

(1) Hac lege tenetur, qui in tabulis publicis minorem pecuniam, quam quid venierit, aut locaverit, scripserit, aliudve quid simile commiserit, *leg. hac leg. 10 ff. ad leg. Julia peculatus*,

più di quello che loro compete, in virtù delle leggi e degli stabilimenti pubblici (1).

2. I giudici si rendono rei di concussione, quando si lasciano corrompere per via di denaro, o di altri donativi; per condannare, o per assolvere ingiustamente, tanto ne' giudizj civili, quanto ne' giudizj criminali (2); per esimere da' pesi pubblici coloro che vi debbono esser soggetti, o obbligarvi coloro che ne sono esenti; oppure quando negli affitti, o negli altri contratti pubblici, che passano per le mani loro, maneggiano l'affare in maniera, che la cosa ricada in loro profitto, e de' loro prossimi parenti (3).

3. Si debbono punire come concussionarj gli ufficiali delle armate, i quali prendono denaro da' soldati

(1) Lex Julia repetundarum pertinet ad eas pecunias, quas quis in magistratu, potestate, curatione, legatione, vel alio officio, munere, ministeriove publico cepit, vel cum ex cohorte, cujus eorum est. Excipit lex, a quibus licet accipere, *leg. lex Julia 1 ff. de leg. Jul. repetundarum.*

(2) Lege Julia repetundarum tenetur qui cum aliquam potestatem haberet, pecuniam ob judicandum, decernendumve acceperit, *leg. lege julia 3 ff. ad leg. Jul. repetundarum.*

Vel quo magis aut minus quid ex officio suo faceret, *leg. vel quod. ib.*

(3) Lege Julia repetundarum cavetur . . . . ne . . . . quis ob sententiam in senatu, conciliove publico dicendam, pecuniam accipiat. Vel ob accusandum, vel non accusandum. Utque urbani magistratus ab omni sorde abstineant, *leg. 6 ibid.*

Lex Julia de repetundis præcipit, ne quis ob judicem arbitrumve dandum, mutandum, jubendamve ut judicet, neve ob non dandum, non mutandum, non jubendum ut judicet: neve ob hominem in vincula publica conjiciendum, vinciendum, vincirive jubendum, exve vinculis dimittendum: neve quis ob hominem condemnandum, absolvendumve: neve ob litem æstimandam, judiciumve capitis, pecuniæve faciendum vel non faciendum aliquid acceperit, *leg. lex Jul. 7 ibid.*

dati per accordar loro il congedo; tanto se il soldato è ancora in istato di servire, quanto s' è divenuto invalido (1).

4. La pena della concussione è diversa, secondo le circostanze e la gravezza del fatto. La pena più mite è la restituzione di quanto si è percepito, e l'emenda de' danni e degl' interessi, in favore della parte che ha pagato, oltre alla privazione dell' officio, in cui il reo ha mancato, e l'inabilitazione perpetua ad esercitarne altri. A tutte queste pene si può aggiungere, secondo le circostanze, la condanna alla galera o all'esiglio perpetuo. Vi sono ancora alcuni casi, in cui la pena può estendersi fino all' ultimo supplicio; come, per esempio, se un giudice avesse ricevuto denaro, per condannare un innocente ad una pena corporale (2).

5. La prescrizione non può render legittimo il possesso di una cosa che un giudice ha acquistata per via di concussione; e tutti gli atti giudiziali, che sono stati fatti in conseguenza di questo delitto, sono assolutamente nulli. Così la parte che ha sofferta la vendita de' beni, o per un decreto del giudice, fatto *ex officio*, o ad istanza de' creditori, può far annullare la vendita, subito che prova che

(1) Lege Julia repetundarum cavetur, ne quis ob militem legendum, mittendumve, æs accipiat, *l. 6. §. lege ff. ad leg. Jul. repetundarum*.

(2) Hodie ex lege repetundarum extra ordinem puniuntur, & plerumque vel exilio puniuntur, vel etiam durius, prout admiserint. Quid enim si ad hominem necandum pecuniam acceperint: vel licet non acceperint, calore tamen inducti interfecerint vel innocentem, vel quem punire non deberent? capite plecti debent, vel certe in insulam deportari, ut plerique puniti sunt, *leg. lex. Jul. §. hodie ff. ad l. Jul. repetundarum*.

il giudice è stato corrotto, per far aggiudicare i beni a vil prezzo, o con distogliere i compratori, o con altri cattivi mezzi (1).

6. Un giudice dee rispondere non solo delle concussioni proprie, ma ancora di quelle, che sono state commesse da' suoi subalterni con ordine suo, ed anche di quelle che sono state commesse senza suo ordine, ma colla sua scienza, quando egli non le ha impedite, potendolo fare (2). Se poi un magistrato non ha avuta alcuna scienza della concussione del suo subalterno, si punisce solo quell' ufficiale, che l' ha commessa (3).

7. Chiunque dà denaro o fa altri donativi al giudice, per farlo prevaricare, si rende reo di questo delitto del pari, che il giudice medesimo che si lascia corrompere (4). Tanto egli, quanto il giudice dee esser punito coll' ultimo rigore, del pari che

(1) Quod contra legem repetundarum, proconsuli, vel consuli donatum est, non poterit usucapi. Eadem lex venditiones, locationes ejus rei causa, pluris minorisve factas, irritas facit: impeditque usucapionem, priusquam in potestatem ejus, a quo profecta res sit, heredisve ejus veniat, *l. quod contra 8 ff. ad leg. Jul. repetundarum.*

(2) Ut unius pœna, metus possit esse multorum, ducem qui male egit ad provinciam quam nudaverit, cum custodia competenti ire præcipimus, ut non solum quod ejus non dicam domesticus, sed manipularius & minister acceperit: verum etiam quod ipse a provincialibus nostris rapuerit aut sustulerit, in quadruplum exsolvat invitus, *l. ut unius 1. cod. ad leg. Jul. repetundarum.*

(3) In comites quoque judicium ex hac lege judicium datur, *l. in comites 5 ff. ad l. Jul. repetundarum.*

(4) Omnes cognitores & judices a pecuniis atque patrimoniis manus abstineant, neque alienum jurgium putent suam prædam. Etenim privatarum quoque litium cognitor idemque mercator, statutam legibus cogetur subire jacturam, *l. omnes 3 cod. ad leg. Jul. repetundarum.*

tutte le altre persone, le quali hanno avuta parte, o complicità in questo delitto (1).

8. Si può processare, anche dopo la morte, un reo di concussione; ma i suoi eredi sono soggetti soltanto al giudizio civile, per la restituzione delle somme, che il reo ha estorte, e per i danni ed interessi in favore delle parti (2).

---

## TITOLO VII.

*Dell' omicidio; del veneficio; del parricidio; dell' assassinio; del suicidio; dell' esposizione del parto; e del duello.*

### SOMMARIO.

1. *Diverse specie di omicidj.*
2. *e 3. Omicidio casuale.*
4. *Omicidio colposo.*
5. *Omicidio volontario, non premeditato.*
6. *Omicidio a difesa.*
7. *Del marito che uccide la moglie adultera.*
8. *Omicidio in rissa.*
9. *Omicidio premeditato.*

(1) Non modo adversus accipientem (dona) sed etiam adversus dantem; accusandi cunctis tanquam crimen publicum concedimus facultatem: quadrupli pœna, eo qui convictus fuerit modis omnibus feriendo, *l. sancimus ul. ib.*

(2) Sciant judices super admissis propriis, aut a se, aut ab hæredibus suis pœnam esse repetendam, *leg. sciant 2 cod. ad leg. Jul. repetundarum.*

10. *Omicidio* per insidias.
11. *Assassinio*.
12. *Veneficio*.
13. *De' medicamenti dati per procurare l' aborto*.
14. *Parricidio*.
15. *Donne che occultano la loro gravidanza*.
16. *Esposizione del parto*.
17. *De' complici nel delitto di parricidio*.
18. *Si fa il processo contro la memoria de' parricidi*.
19. *E contro quella de' suicidi*.
20. *e* 21. *Pene contro il duello*.

1. L' omicidio si rende diverso, secondo le circostanze del tempo, del luogo e delle persone, e perciò si divide in molte specie.

2. L' omicidio casuale è quello che si commette senza la volontà di uccidere, e senza alcun grado di colpa, per parte di colui che ha cagionata la morte di un altro. In questo caso, siccome non concorre nell' uccisore nè dolo, nè colpa, così non può egli esser condannato ad alcuna pena (1). Per esempio: se mentre un uomo taglia i rami di un albero, che resta sopra una strada pubblica, cade un ramo ed uccide un passeggiero, l' uomo non è tenuto ad alcuna pena, quando abbia avvisato il

(1) Frater vester rectius fecerit, si se præsidi provinciæ obtulerit, qui si probaverit non occidendi animo hominem a se percussum esse: remissa homicidii pœna, secundum disciplinam militarem sententiam proferet. Crimen enim contrahitur, si & voluntas nocendi intercedat: cæterum ea quæ ex improviso casu, potius quam fraude accidunt, fato plerumque, non noxæ imputantur, *l. frater 1 cod. ad leg. Cornel. de sicariis*.

passeggiero di guardarsi. Se poi l'albero stesse fuori di strada, l'omicidio sarà riguardato per casuale, ancorchè chi taglia i rami non abbia dato alcun avviso; perchè egli non era obbligato a prevedere che una persona abbandonava la strada maestra, per camminare in mezzo a' campi; ed allora solo sarebbe tenuto dell'omicidio, quando avesse lasciato cadere il ramo con positivo disegno di offendere quella persona (1).

3. Si riguardano come casuali gli omicidj commessi da' furiosi o da' pazzi, quando rimane ben verificato, che l'azione è stata preceduta dalla pazzia, e che l'uccisore aveva assolutamente perduto il lume della ragione (2). Dicasi lo stesso degli omicidj commessi da' fanciulli, quando le circostanze dimostrano, che non hanno avuto l'animo di uccidere (3). Ma se apparisce, che il fanciullo ha conos-

(1) Si putator ex arbore ramum cum dejiceret, vel machinarius hominem prætereuntem occidit: ita tenetur si is in publicum decidat, nec ille præclamavit ut casus evitari possit. Sed Mucius etiam dixit: si in privato idem accidisset, posse de culpa agi. Culpam autem esse, quod cum a diligente provideri poterit, non esset provisum: aut tum denunciatum esset, cum periculum evitari non possit. Secundum quam rationem non multum refert, per publicum an per privatum iter fieret: cum plerumque per privata loca vulgo iter fiat. Quod si nullum iter erit: dolum duntaxat præstare debet, ne immittat in eum quem viderit transeuntem. Nam culpa ab eo exigenda non est, cum divinare non potuerit, an per eum locum aliquis transiturus sit, *l. si putator 31 ff. ad l. Aquiliam*.

(2) Infans vel furiosus, si hominem occiderint, lege Cornelia non tenentur: cum alterum innocentia consilii tuetur, alterum fati infelicitas excusat, *l. infans 12 ff. ad l. Corn. de sicariis*.

(3) Quærimus si furiosus damnum dederit, an legis Aquiliæ actio sit, & Pegasus negavit. Quæ enim in eo culpa sit, cum suæ mentis non sit, & hoc verissimum .... sed etsi infans damnum dederit, idem erit dicendum. Quod si impubes id fecerit, Labeo ait, quia furti tenetur, teneri & Aquilia eum; & hoc pu-

ciuta la malizia della sua azione, e molto più se ha agito con una vera premeditazione, può imporsi una pena anche corporale, ancorchè si tratti di un impubere; e solo in grazia della debolezza dell'età, la pena dee esser più mite.

4. Se nell' omicidio è concorsa qualche colpa, cioè se colui che lo ha commesso, non ha prese le misure necessarie affine di prevenirlo, egli è tenuto a' danni ed interessi verso gli eredi del morto, ed anche a qualche pena corporale, quando non resti graziato dal sovrano (1). Con questo principio, si puniscono con una pena corporale le balie, che hanno soffocati i bambini, per averli tenuti a dormire insieme con esse.

5. L' omicidio volontario può commettersi in molte maniere, le quali è necessario di esaminare con molta attenzione, perchè dalle diverse circostanze nasce la maggiore o minor gravezza di tali omicidi.

6. Chi trovasi assalito da ladri, o da altre persone armate, in maniera che corra evidente pericolo di rimanere ucciso, nè possa salvarsi altrimenti che

to verum, si sit jam injuriæ capax, *l. sed & si 5 ff. ad leg. Corn. de Sicar.*

(1) Mulionem quoque si per imperitiam impetum mularum retinere non potuerit; si eæ alienum hominem obtriverint, vulgo dicitur culpæ nomine teneri. Idem dicitur, & si propter infirmitatem, sustinere mularum impetum non potuerit. Nec videtur iniquum, si infirmitas culpæ adnumeretur: cum affectare quisque non debeat, in quo vel intelligit, vel intelligere debet, infirmitatem suam alii periculosam futuram. Idem juris est in persona ejus, qui impetum equi, quo vehebatur, propter imperitiam vel infirmitatem retinere non poterit, *leg. idem 8. ff. ad leg. Aquil.*

con uccidere i ladri o gli aggressori, egli può farlo senza incorrere in alcuna pena (1).

7. Il marito che trovando la propria moglie in braccio dell'adultero, gli uccide sul momento amendue, o uno di essi, non fa altro, che seguire l'impulso di un giusto dolore, e ciò gli dà un dritto per ottenere facilmente la grazia dell'omicidio commesso (2). E' vero peraltro, ch' egli perde tutto ciò, che la moglie può avergli donato nel contratto di matrimonio.

8. Quando una persona ammazza un' altra in rissa, si modera la pena, se l' ucciso è stato l'aggres-

(1) Furem nocturnum si quis occiderit, ita demum impune feret, si parcere ei sine periculo suo non potuit, *l. furem 9 ff. ad l. Corn. de sicariis*.

Si quis aggressorem vel quemcumque alium in dubio vitæ discrimine constitutus occiderit, nullam ob id factum calumniam metuere debet, *l. is qui 2 cod. ad l. Corn. de sicariis*.

Si quis percussorem ad se venientem, gladio repulerit, non ut homicida tenetur: quia defensor propriæ salutis in nullo peccasse videtur, *l. si quis 3 ib.*

Si (ut allegas) latrocinantem peremisti, dubium non est, eum, qui inferendæ cædis voluntate præcesserat, jure cæsum videri, *l. si ut 4 ib.*

Liceat cuilibet aggressorem nocturnum in agris, vel obsidentem vias atque insidiantem prætereuntibus, impune occidere, etiam si miles sit. Melius namque est iis occurrere & mederi, quam injuria accepta vindictam perquirere, *l. liceat 5 ib.*

(2) Si tamen maritus in adulterio deprehensam (uxorem) occidat, quia ignoscitur ei, dicendum est: non tantum mariti, sed etiam uxoris servos liberandos, si justum dolorem exequenti domino non restiterunt, *l. si quis 3 §. si tamen ff. de senatusconsulto Syllaniano*.

Se il marito uccide la moglie, sorpresa in adulterio, non sul fatto, ma dopo un intervallo, dee esser punito, sebbene non colla pena ordinaria dell'omicidio, ma con una pena più mite, perchè *justus dolor semper cor premit*. Quindi i dottori propongono la distinzione, che se il marito uccide la moglie nell'atto dell'adulterio, *excusatur a toto*; se l'uccide *ex intervallo*, *excusatur a tanto*, *sed non a toto*.

sore, o se l' uccisore non si è servito di armi offensive, oppure se non ha ferito, o non ha avuto animo di ferire in una parte del corpo, in cui i colpi fossero mortali; giacchè allora il fatto partecipa molto dell' omicidio casuale. Ma nelle circostanze contrarie deve l' uccisore esser punito più severamente (1).

9. L' omicidio deliberato è sempre punito colla pena di morte, ancorchè non vi concorra nè prodizione, nè appensamento, nè altra circostanza gravante. In conseguenza un uomo che avendo fatta rissa con un altro, lo incontra dopo qualche tempo, lo assalisce, e lo ammazza, dee esser condannato a morte (2). Anzi in questo caso non solo si punisce chi effettivamente ammazza, ma ancora chi è arrivato all'atto prossimo di ammazzare, con tirare un' archibugiata, con ferire con un colpo di spada, o in altra maniera (3).

10 L' omicidio appensato si punisce con maggior rigore. Chiamasi omicidio appensato, quando una

(1) Cum qui adseverat homicidium se non voluntate, sed casu fortuito fecisse, cum calcis ictu mortis occasio præbita videatur: si hoc ita est, neque super hoc ambigi poterit, omni metu ac suspicione, quam ex admissæ rei discrimine sustinet, secundum id, quod adnotatione nostra comprehensum est, volumus liberari, *l. 5 cod. ad leg. Corn. de sicariis.*

(2) Is qui cum telo ambulaverit, hominis necandi causa, sicut is qui hominem occiderit, vel cujus dolo malo factum erit commissum; legis Corneliæ de sicariis pœna coercetur, *l. is qui 7 cod. ad l. Corn. de sicariis.*

(3) Divus Hadrianus in hæc verba rescripsit: in maleficiis voluntas spectatur non exitus, *leg. divus 14 ff. ad l. Corn. de sicariis.*

Si quis necandi infantis piaculum aggressus, aggressave sit: sciat se capitali supplicio esse puniendum, *l. si quis 8 cod. ad l. Corn. de sicariis.*

persona avendo già determinato di uccidere un' altra, la apposta quando esce dalla casa, o quando passa per qualche strada. Esso chiamasi ancora omicidio insidioso ( *ex insidiis* ). Anche in questo omicidio si punisce il solo disegno, quando il reo ha incominciato con qualche atto prossimo ad eseguirlo.

11. Gli assassini sono coloro, che locano l' opera loro a prezzo di denaro, affine di bastonare, sfregiare, o uccidere qualcuno. Questi delinquenti si puniscono colla pena di morte, anche per il semplice attentato, ancorchè il delitto non sia stato consumato. Chi ha dato denaro per far ammazzare alcuno, è punito nella stessa maniera come se avesse egli stesso eseguito il delitto (1).

12. Non vi è omicidio più atroce nè più detestabile di quello, che si commette per mezzo del veleno. I rei di veneficio sono condannati all' ultimo supplicio, e se ne brucia il cadavere, e ciò quando ancora il veleno non avesse prodotta la morte, per essere stato preso il contravveleno. Chi ha somministrato il veleno, sapendo il cattivo uso che voleva farsene; chi ha propinata la bevanda, sapendo ch' era avvelenata; e coloro che l' hanno fatta propinare, sono puniti come avvelenatori (2).

(1) Nihil interest, occidat quis, an causam mortis præbeat, mandator cædis pro homicida habetur, *l. nihil 15 ff. ad leg. Corn. de sicariis*.

(2) Plus est hominem extinguere veneno, quam occidere gladio, *l. plus est, cod. de malefic. & mathematicis*.

Vi sono alcune droghe, che possono servire ad avvelenare gli uomini, e che possono altresì impiegarsi in usi innocenti. Gli speziali non debbono vendere tali droghe che a persone cognite;

13. Si puniscono come avvelenatori coloro, che fanno prender droghe a donne gravide, per far morir loro il feto nel ventre, o per farle partorire prima del tempo, tal che la creatura non possa vivere. Si condannano ancora a morte le donne che prendono tali droghe per abortire (1).

14. I rapporti del sangue tra l' uccisore e l' ucciso rendono l'omicidio molto più enorme, che se fosse stato commesso in persona di un estraneo. E' certo, che questa enormità cresce a proporzione del grado di parentela o di affinità. Così chi uccide i suoi genitori o altro ascendente, si condanna ad una pena più orribile, che chi ha ucciso il suo fratello, o altro parente più remoto (2). Peraltro si dà in generale il nome di parricida, a chiunque uccide un suo parente fino al terzo grado di consanguinità; al padre che uccide il figlio; al marito che

con notare sul loro registro il nome delle persone che le hanno ricevute, e con riportarne la loro soscrizione. In riguardo poi delle droghe, le quali non possono servire ad altro, che per avvelenare gli uomini, uno speziale, che le avesse date fuori, potrebbe esser punito come complice del veneficio.

(1) Cicero in oratione pro Cluentio scripsit: Milesia quandam mulierem, cum esset in Asia, quod ab hæredibus secundis, accepta pecunia, partum sibi medicamentis ipsa abegisset, rei capitalis esse damnatam, *l. Cicero 39 ff. de pœnis*.

(2) Lege Pompeja de parricidiis cavetur: ut si quis patrem, matrem, avum, aviam, fratrem, sororem, patruelem, patruum, avunculum, amitam, consobrinam, uxorem, virum, generum, socrum, vitricum, privignum . . . occiderit, cujusve dolo malo id factum erit: ut pœna ea teneatur, quæ est legis Corneliæ de sicariis, sed & mater, quæ filium, filiamve occiderit, ejus legis pœna afficitur; & avus qui nepotem occiderit. Et præterea qui emit venenum, ut patri daret, quamvis non potuerit dare, *l. 1 ff. de lege Pompeja de parricidiis*.

uccide la moglie, ed alla moglie che uccide il marito (1).

15. Quando una donna, sia fanciulla, sia maritata, ha occultata la sua gravidanza, ed in appresso non si trova descritto nel libro de' battezzati il nome del suo parto, si presume, che lo abbia ucciso, e questa presunzione basta per punirla coll' ultimo supplicio.

16. In rigore di giustizia dovrebbero punirsi come parricidi, tutti coloro ch' espongono i loro figli, tanto legittimi, quanto bastardi, ed anche tutti i complici di questo delitto. Ma quando la creatura è stata trovata viva, si mitiga la pena, per il pericolo, che i rei trovandosi soggetti ad una pena eguale se uccidono il bambino, e se semplicemente lo espongono, non preferiscano il pimo partito, come più difficile a discoprirsi (2).

(1) Novercæ & sponsæ personæ omissæ sunt. Sententiæ tamen legis continentur. *l. sed sciendum 3 ibid.*
Cum pater & mater sponsi, sponsæ, socerorum, ut liberorum sponsi, generorum appellatione continentur, *l. cum pater 4 ibid.*
Presso gli antichi romani in virtù della *l. unica cod. de his qui parent. vel liber. occider.*, tutti i parricidi, cioè coloro che avevano ucciso qualche loro ascendente o discendente, erano cuciti in un sacco di cuojo, con un cane, un gatto, una vipera, una scimia, e molti serpenti, e gettato nel mare, o nel fiume più vicino al luogo del commesso delitto.

(2) Crimen a sensu humano alienum, & quod nec ab illis quidem barbaris admitti credibile est; Dei amantissimus Thessalonicensis ecclesiæ Apocrisiarius Andreas ad nos retulit, quod quidam vix ex utero progressos infantes abjiciant . . . . æquum sane erat, ut qui talia perpetrarent, vindictam quæ proficiscitur ex legibus non effugerent, sed quo magis alii exemplo horum temperatiores fierent, extremis pœnis subjicerentur, ut qui per actionis impudentiam sua detulerint flagitia. Id quod in posterum custodiri jubemus, *Novell.* 153.

17. I complici de' parricidj debbono esser puniti come i rei principali, ancorchè non sieno parenti dell' ucciso, alla cui morte hanno concorso (1). Dicasi lo stesso di chi ha ricevuto denaro per assassinare il padre, la madre o il figlio del mandante. Tanto egli, quanto chi ha dato il denaro, debbono esser trattati egualmente (2).

18. L' enormità di questo delitto fa sì, che si punisca colla pena di morte, anche il solo conato, ancorchè il parricidio non sia stato eseguito. Peraltro non si procede contro la memoria o il cadavere di un accusato di parricidio, e neppure contro quella di un condannato, quando erasi appellato dalla prima sentenza, e l' inquisito è morto pendente l' appellazione (3).

19. Si procede contro il cadavere di coloro che si sono uccisi da se stessi; il cadavere si strascina

(1) Utrum qui occiderunt parentes an etiam conscii pœna parricidii adficiantur, quæri potest. Et ait Marcianus: etiam conscios eadem pœna adficiendos, non solum parricidas. Proinde conscii etiam extranei eadem pœna adficiendi sunt, *l. utrum 6 ff. de lege Pompeja, de parricidiis.*

(2) Si sciente creditore, ad scelus committendum pecunia sit subministrata (ut puta si ad veneni mali comparationem, vel etiam ut latronibus, aggressoribusque daretur, qui patrem interficerent) parricidii pœna tenebitur, qui quæsierit pecuniam, quique eorum ita crediderint, aut a quo ita caverunt, *leg. si sciente 7 ibid.*

(3) Parricidii postulatus si interim decesserit, si quidem sibi mortem conscivit, successorem fiscum habere debebit, Sin minus, eum quem voluit, si modo testamentum fecit. Si intestatus decessit, eos hæredes habebit qui lege vocantur, *l. parricidii 8 ff. de lege Pompeja, de parricidiis.*

L' azione criminale per il parricidio, soggiace alle prescrizione del pari che tutti gli altri delitti. Ma il parricida, che si è garantito dal giudizio criminale, per mezzo della prescrizione, non può succedere all' ucciso, come neppure possono succedere i di lui figli.

per la città, indi si appende alla forca; ed i beni si confiscano. La sola pazzia può render impunito questo delitto, il quale per verità è il colmo della barbarie (1).

20. Il duello è uno de' delitti i più perniciosi allo stato ed alla società. Ecco perchè si condannano a morte tutti coloro che si sono battuti in duello, o che vi sono intervenuti come padrini, ancorchè niuno de' duellanti sia rimasto ferito. La semplice disfida al duello si punisce con due anni di carcere; con una multa pecuniaria in favore dello spedale degl' infermi; colla sospensione delle cariche per due anni, e colla privazione degli emolumenti delle cariche per tre anni; e ciò ancorchè la disfida non sia stata accettata. Si puniscono ancora

(1) Vi è un titolo nel digesto, ed un altro nel codice, sotto la rubrica de' beni di coloro che si sono data la morte da loro stessi. Tutte le leggi riportate in questi due titoli distinguono le persone di coloro che si uccidono da loro stessi, o perchè trovavansi inquisiti di un delitto capitale, o perchè erano stati sorpresi *in flagranti*; dalle persone di coloro che si danno la morte, perchè erano annojati della vita o per altra ragione. Nel primo caso si confiscavano i beni del defonto, perchè si presumeva, che col darsi la morte avesse implicitamente confessato il delitto, per cui veniva inquisito. Nel secondo caso non si dava alcuna pena, perchè presso gli antichi romani il suicidio era un'azione gloriosa, autorizzata dagli esempj di molti personaggi celebri, e dalle false massime de' loro filosofi. Ma la ragione, e molto più la vera religione ha fatto conoscere a' cristiani, che noi non siamo padroni della nostra vita; ma essa è di Dio, che ce l'ha data, ed appartiene allo stato, di cui siamo membri. Presso di noi adunque si punisce il suicidio in qualunque caso, toltone quello della pazzia. In fatti non è possibile d'immaginare una barbarie maggiore di quella di uccidere se stesso; e quest'azione, che presso i romani antichi era riguardata come un atto di coraggio e di grandezza di animo, deve anzi, secondo i principj di una sana ragione, esser considerata come una delle maggiori debolezze, in cui possa cadere un uomo sensato.

con pene corporali coloro che hanno portato il biglietto di disfida, o che hanno condotto le parti al luogo del duello.

21. Si procede contro la memoria di coloro che sono stati uccisi in duello, o che sono morti dopo, per le ferite riportate. Se i duellanti sopravvivono, il delitto non si prescrive mai per qualunque decorso di tempo, subito che si è incominciato a procedere. Si è tolta qualunque speranza di grazia o di remissione, a' rei di questo delitto.

---

## TITOLO VIII.

### *Del furto, e de' fallimenti dolosi.*

### SOMMARIO.

*1. Definizione del furto.*

*2. La pena di questo delitto dipende dalle circostanze.*

*3. e 4. Quali sieno queste circostanze.*

*5. Furti commessi da fanciulli.*

*6. Punizione del furto, ancorchè siasi restituita la cosa rubata.*

*7. Gli eredi de' ladri sono soggetti al giudizio civile in favore de' derubati.*

*8. Pene contro i complici nel furto.*

*9. Pene contro coloro che ricettano i ladri, ed occultano le cose furtive.*

10. *Vindicazione della cosa furtiva dalle mani di un terzo.*
11. *Furto commesso dalla moglie in casa del marito.*
12. *Di coloro che rubano bambini.*
13. *De' fallimenti dolosi, e de' complici in questo delitto.*

1. Il furto è la sottrazione fraudolenta di una cosa altrui, affine di appropriarsela, o di servirsene contro la volontà del padrone (1).

2. Le circostanze del tempo e del luogo, in cui si è commesso il furto; la qualità delle cose rubate; la maniera con cui si è rubato, accrescono o diminuiscono la gravezza di questo delitto.

3. Coloro, che rubano i passaggieri nelle strade maestre, e che chiamansi grassatori, sono puniti colla pena della ruota. Si puniscono ancora colla morte coloro, che rubano nella casa del re, ed i domestici che rubano a' loro padroni. Si considera ancora come un furto enorme quello che si commette ne' luoghi, che restano in una certa maniera

(1) Furtum est contrectatio rei fraudulosa, lucri faciendi gratia, vel ipsius rei, vel etiam usus ejus, possessionisve. Quod lege naturali prohibitum est admittere, *l. furtum 1 ff. de furtis.*
Furtum autem fit, non solum cum quis intercipiendi causa rem alienam amovet, sed generaliter cum quis alienam rem invito domino contrectat. Itaque sive creditor pignore, sive is apud quem res deposita est, ea re utatur, sive is qui rem utendam accepit, in alium usum eam transferat, quam cujus gratia ei data est, furtum committit: veluti si quis argentum utendum acceperit, quasi amicos ad cœnam invitaturus, & id peregre secum tulerit: aut si quis equum gestandi causa commodatum sibi, longius aliquo duxerit. Quod veteres scripserunt de eo, qui in aciem equum perduxisset, *Inst. lib. 4 tit. 1 §. furtum.*

sotto la protezione del re, e sotto la guardia pubblica; come i bestiami che sono ne' pascoli, gli attrezzi di agricoltura, che si lasciano in mezzo ai campi ec. Il furto di una cosa consegrata al culto divino, chiamasi sacrilegio. Anche il valore, e la qualità della cosa rubata entrano nell'esame delle circostanze, che debbono aversi presenti dal giudice, prima di condannare i ladri.

4. Quando il furto è stato commesso senza frattura, e senza altre circostanze gravanti, il ladro è condannato, o alla frusta, o all'esiglio, o alla galera per un certo tempo. Ma quando il ladro dopo questa pena, torna a rubare, la pena si accresce, e se trattasi di un terzo furto, dee condannarsi a morte.

5. Un fanciullo prossimo alla pubertà, può esser condannato ad una pena corporale, quando apparisce che ha rubato conoscendo la malizia di quest' azione. Imperocchè l'essenza del furto consiste nell' animo di appropriarsi la cosa altrui, e quest' animo può concorrere anche ne' fanciulli, secondo le circostanze (1).

6. Ancorchè il ladro abbia restituita spontaneamente la cosa furtiva, può nondimeno esser processato per il furto, e punito con una pena staordinaria, per la riparazione del delitto commesso (2).

7. Con-

(1) In summa sciendum est quæsitum esse, an impubes rem alienam amovendo furtum faciat: & placuit, quia furtum in affectu furandi consistit, ita demum obligari eo crimine impuberem, si proximus pubertati sit, & ob id intelligat se delinquere. *Inst. lib. 4 tit. 1 §. in summa.*

(2) Qui ea mente alienum quid contrectavit, ut lucri faceret,

7 Contro gli eredi de' ladri non si può procedere criminalmente, per il furto commesso dal loro autore; ma si condannano in giudizio civile alla restituzione della cosa rubata, o a pagarne il valore, se questa più non esiste, ed a' danni ed interessi in favore del derubato (1).

8. I complici de' ladri sono puniti colla medesima pena de' rei principali. Si riguarda come complice chiunque ha coadjuvato personalmente nell' atto del delitto, o in qualunque altra maniera ne ha favorita l' esecuzione. Quindi si rende reo di complicità chiunque rompe le finestre, per cui entra il ladro, o tiene la scala per ajutarlo a salire; chi somministra chiavi false o altri instrumenti per aprire le porte, sapendo l' uso, che il ladro voleva fare delle chiavi, o degl' instrumenti; chi lascia escire le bestie dalla stalla, acciò il ladro abbia il comodo di rubarle. Il complice è tenuto ad una pena corporale, ancorchè non abbia affatto partecipato della cosa furtiva; e si condanna *in solidum* col ladro alla reintegrazione del derubato (2).

tametsi mutato consilio, id postea domino reddidit, fur est: nemo enim tali peccato, pœnitentia sua, nocens esse desiit, *l. qui ea 65 ff. de furtis*.

(1) Furti actione minime teneri successores, ignorare non debueras: de instrumentis autem ablatis, in rem actione, tenentes convenire potes, *l. furti 15 ff. de furtis*.

(2) Interdum quoque furti tenetur, qui ipse furtum non fecit, qualis est is, cujus ope & consilio furtum factum est. In quo numero est qui tibi nummos excussit, ut alius eos raperet; aut tibi obstiterit, ut alius rem tuam exciperet. Et hoc veteres scripserunt de eo, qui panno rubro fugavit armentum. Sed si quod eorum per lasciviam & non data opera ut furtum admitteretur, factum est, in factum actio dari debet. At ubi ope Mævii Titius furtum fecerit, ambo furti tenentur. Ope & consilio ejus quoque furtum admitti videtur, qui scalas forte fenestris supponit: aut

9. Le persone, che ricettano i ladri nelle loro case, o che occultano le cose rubate, o che le comprano, sapendo la loro provenienza, sono punite con una pena corporale, proporzionata alla gravezza del furto (1).

10. Il padrone della cosa rubata può rivendicarla in qualunque luogo la trova, ed anche dalle mani di un terzo possessore di buona fede, senza che sia obbligato a rimborsargli il prezzo, con cui questi ha acquistata la cosa; specialmente se l'avesse comprata a vil prezzo da una persona incognita o sospetta, e che non poteva legittimamente avere la cosa venduta. Quindi dipende dall'arbitrio del giudice il vedere, se il compratore debba solamente restituire la cosa, senza poter ripetere ciò che ha pagato, oppure esser punito come compratore doloso (2).

ipsas fenestras vel ostium effringit, ut alius furtum faceret: quive ferramenta ad effringendum, aut scalas, ut fenestris supponerentur, commodaverit, sciens cujus rei gratia commodaverit. *Instit. lib. 4 tit. 1 §. interdum.*

Qui ferramenta sciens commodaverit ad effringendum ostium vel armarium, vel scalam sciens commodaverit ad ascendendum, licet nullum ejus consilium principaliter ad furtum faciendum intervenerit, tamen furti actione tenetur, *l. si pignore 55 ff. de furtis.*

(1) Pessimum genus est receptatorum, sine quibus nemo latere diu potest. Et præcipitur ut perinde puniantur, atque latrones. In pari causa habendi sunt, qui cum apprehendere latrones possent, pecunia accepta, vel subreptorum parte demiserunt. *l. pessimum, 1 ff. de receptatorib.*

Eos qui a servo furtim ablata susceperint, non tantum de susceptis convenire, sed etiam pœnali furti actione potes, *l. eos qui 14 Cod. de furtis.*

(2) Incivilem rem desideratis, ut agnitas res furtivas non prius reddatis, quam pretium fuerit solutum a dominis. Curate igitur cautius negotiari, ne non tantum in damna hujusmodi, sed etiam in criminis suspicionem incidatis, *l. incivilem, 2 Cod. de furtis.*

Civile est quod a te adversarius tuus exigit; ut rei quam apud

11. La moglie che sottrae dalla casa i beni del marito, non soggiace all'azione criminale di furto, ma soltanto all'azione *rerum amotarum*. Dicasi lo stesso quando la donna, dopo la morte del marito, porta via dalla casa i beni di lui, oppure i beni comuni. La pena in questo caso, cui soggiace la donna, è la perdita di quei beni, che ha sottratti, o che li possedesse come donataria, o che li possedesse in comune col marito (1). Gli estranei però, che avranno avuta qualche complicità ne' furti della moglie o della vedova, possono esser processati e puniti come veri ladri (2). La ragione, per cui non si dà contro la donna, che ruba i beni del marito, l'azione di furto, è un giusto rispetto per il matrimonio.

te fuisse fateris, exhibeas venditorem. Nam a transeunte & ignoto te emisse dicere non convenit, volenti evitare alienam bono viro suspicionem, *l. civile* 5 *ibid.*

(1) Divortii causa, rebus uxoris a marito amotis, vel ab uxore mariti, rerum amotarum edicto perpetuo permittitur actio. Constante etenim matrimonio, neutri eorum neque pœnalis, neque famosa actio competit, sed de damno in factum datur actio, *l. divortii*, 2 *Cod. rerum amotarum*.

Uxor expilatæ hæreditatis crimine idcirco non accusatur, quia nec furti cum ea agitur, *l. uxor*, 5 *ff. expilatæ hæreditatis*.

(2) Si quis uxori res mariti subtrahenti opem, consiliumque accomodaverit, furti tenebitur. Sed etsi furtum cum ea fecit, tenebitur furti, cum ipsa non teneatur. Ipsa quoque si opem furi tulit, furti non tenebitur, sed rerum amotarum, *l. si quis* 52 *ff. de furtis*.

Il dritto romano faceva una specie particolare di delitto, che chiamava *crimen expilatæ hæreditatis* con cui si qualificava l'azione di coloro, che proponevano una querela contro chiunque avesse sottratti i beni ereditarj, prima che l'erede testamentario o legittimo avesse assunta la qualità di erede, o avesse preso possesso dell'eredità. Siccome prima dell'accettazione dell'erede, non vi era alcun padrone de' beni ereditarj, credevasi perciò, che non fosse luogo all'azione di furto contro chi li avesse rubati. In Francia però questa distinzione non può aver luogo, per la nostra regola,

12. I mendicanti vagabondi, che rubano i ragazzi, e poi li storpiano per mover la gente a pietà, con farli passare per loro figli, debbono punirsi colla pena di morte (1). E molto più dovrebbe imporsi questa pena, se taluno arrivasse alla barbarie di rubare i ragazzi, per venderli ai turchi, come schiavi.

13. Il fallimento doloso è una specie di furto; tanto se il fallito occulti una porzione de' suoi beni, quanto se simuli debiti, o li assegni in somma maggiore di quella che sono. I falliti dolosi debbono esser puniti con pene gravissime, le quali sono comuni anche a coloro, che hanno ricevuti i beni del fallito, affine di occultarli. Chi poi ha favorito il fallimento doloso, o con fingersi compratore o cessionario dei beni del fallito, o con fingersi creditore, è condannato al pagamento del doppio di quello, di cui si è simulato creditore, ed anche ad altre pene straordinarie.

che il *morto metta subito il vivo in suo luogo*, la quale si osserva tanto nelle provincie, che seguitano il dritto civile, quanto in quelle che si regolano co' loro statuti particolari. Per altro questa distinzione del dritto romano si riduceva ad una semplice formalità, e non influiva punto sulla sostanza della cosa, perchè chi aveva espilata un' eredità, era soggetto al giudizio criminale come un vero ladro.

(1) Plagiarii, qui viventium filiorum miserandas infligunt parentibus orbitates, metalli pœna, cum cognitis ante suppliciis teneantur. Si quis tamen hujusmodi reus fuerit oblatus, posteaquam super crimine claruerit, servus quidem vel libertate donatus bestiis subjiciatur, ingenuus autem gladio consumatur, *l. plagiarii, 16 Cod. ad leg. fabiam de plagiariis.*

# TITOLO IX.

*Del delitto di falsità in generale, e della falsa moneta.*

## SOMMARIO.



1. Molte sono le maniere, con cui si può falsifi-

care o alterare un atto. Si falsifica l'atto, quando vi si appone una firma falsa. Si altera, quando da un atto firmato dalle parti, si cancella una parola o una riga, per sostituirvene altre; quando si muta la data; quando vi si aggiunge qualche cosa, che le parti non hanno firmata (1).

2. Le prove della falsità di un atto si ricavano dall'atto medesimo, come per esempio, se si produca una scrittura che apparisce firmata da una persona in tempo, che questa era morta; o si ricava dalla deposizione de' testimonj, che sono informati della supplantazione dell'atto, o dalla deposizione de' periti scrittori, i quali mediante il confronto del carattere certo col carattere supposto, assicurano la falsità di quest'ultimo. Talvolta la sola inspezione oculare basta per conoscere la falsità di uno scritto (2).

3. Quando il giudice ordina il confronto del carattere dubbio col carattere certo, quest'ultimo de-

(1) Lex Cornelia de falsis, quæ etiam testamentaria vocatur, pœnam irrogat ei, qui testamentum vel aliud instrumentum falsum scripserit, recitaverit, subjecerit, vel signum adulterinum fecerit, sculpserit, expresserit, sciens dolo malo. *Instit. lib. 4 tit. 18 §. item, lex Cornelia.*

Qui testamentum amoverit, cælaverit, eripuerit, deleverit, interleverit, subjecerit, resignaverit, quive testamentum falsum scripserit, signaverit, recitaverit dolo malo, cujusve dolo malo id factum erit, legis Corneliæ pœna damnatur, *leg. qui testamentum 2 ff. de lege Cornelia, de falsis.*

(2) Ubi falsi examen inciderit, tunc acerrima fiat indago, argumentis, testibus, scripturarum collatione, aliisque vestigiis veritatis, nec accusatori tantum quæstio incumbat, nec probationis ei tota necessitas indicatur; sed inter utramque personam sit judex medius: nec ulla interlocutione divulget quæ sentiat: sed tanquam ad imitationem relationis, quæ solum audiendi mandat officium, præbeat notionem: postrema sententia, quid sibi liqueat proditurus, *leg. ubi 22 cod. ad leg. Cornel. de falsis.*

ve esser confessato per tale dalla parte istessa, oppure dee essere autentico, cioè dee essere stato legalizzato da un notaio, o essere stato preso da un archivio pubblico. I periti, dopo aver prestato il giuramento, debbono esaminare con tutto il comodo le due scritture per farne il confronto (1). Ma il giudice dee stare attento di non fidarsi ciecamente alla relazione de' periti; imperocchè quando essi asseriscono l'identità o la diversità del carattere, non si fondano che su congetture, o su semplici presunzioni, di cui dee il giudice ponderare accurata-

(1) Comparationem literarum ex chirographis fieri, & aliis instrumentis, quæ non sunt publice confecta, satis abundeque occasionem criminis falsitatis dare, & in judiciis & in contractibus manifestum est. Ideoque sancimus non licere comparationes literarum ex chirographis fieri, nisi trium testium habuerint subscriptiones, ut prius literis eorum fides imponatur . . . & tunc ex hujusmodi chartula jam probata, comparatio fiat: aliter etenim fieri comparationem nullo concedimus modo . . . . sed tantummodo ex forensibus vel publicis instrumentis, vel hujusmodi chirographis quæ enumeravimus, comparationem triturandam. Omnes autem comparationes non aliter fieri concedimus, nisi juramento antea præstito ab iis qui comparationem faciunt, fuerit affirmatum, quod neque lucri causa, neque inimicitiis, neque gratia tenti, hujusmodi faciunt comparationem, *l. comparationes, 20 Cod. de fide instrumentorum.*

Ad hæc ex literis, quibus adversarius tuus utitur, & profertur ex archivio publico, testimonium publicum habet, *Authent., ad hæc, Ibid.*

Novimus nostras leges, quæ volunt ex collatione literarum fidem dari documentis, & quia quidam imperatorum, super excrescente jam malitia eorum qui adulterantur documenta, hæc talia prohibuerunt, illud studium falsatoribus esse credentes, ut ad imitationem literarum semetipsos maxime exercerent, eo quod nihil est aliud falsitas, nisi veritatis imitatio. . . . videmus tamen naturam ejus crebro egentem rei examinatione, quando literarum dissimilitudinem sæpe quidem tempus facit. Non enim ita quis scribit juvenis & robustus, ac senex & forte tremens: sæpe autem & languor hoc facit. Et quidem hoc dicimus, quando calami & atramenti immutatio, similitudinis per omnia aufert paritatem. *Novel. 73 in præfat.*

mente la forza. La diversità dell inchiostro e della penna; la diversa posizione, in cui taluno si trova allorchè scrive, molte volte muta o altera il carattere. Un vecchio, un ammalato non scrive nella stessa maniera, in cui scriveva quando era giovine o sano. Basta ancora per alterare in qualche maniera il carattere, che taluno abbia scritto in fretta. In oltre vi sono falsari così abili nell'imitare l'altrui carattere, che molte volte si rende quasi impossibile di scoprire la falsità, col confronto della mano.

4. Quando un litigante ha prodotto un documento falso, senza però che lo sapesse tale, non può esser punito per un delitto, che non ha commesso, ed è solo condannato alle spese del giudizio. Resta poi a carico dell'avvocato fiscale di fare le necessarie ricerche, per rinvenire l'autore della falsità (1). Se poi chi ha prodotto il documento falso, si pretende autore della falsità, s'instituisce contro di lui un giudizio criminale sopra questo delitto, ancorchè egli abbia poi dichiarato di non volersi servire del documento, ed ancorchè la falsità non abbia prodotto alcun danno, per essere stato il documento rigettato dal giudice civile (2).

(1) Divus Claudio rescripsit: pro mensura cujusque delicti constituendum in eos, qui apud judices instrumenta protulerunt, quæ probari non possint . . . . sed divus Marcus cum fratre suo pro humanitate hanc rem temperavit, ut si (quod plerumque evenit) per errorem hujusmodi instrumenta proferantur, ignoscatur eis qui tale quicquam protulerint, *l. divus*, 31 *ff. de lege Cornel. de falsis*.

(2) Majorem severitatem exigit, ut merita eorum, qui falsis rescriptionibus utuntur, digna coerceantur pœna: sed qui deceptus est per alium, si suam innocentiam probat, & eum a quo accepit, exhibet, se liberat, *l. majorem, Cod. ad legem Cornel. de falsis*.

5. Gli officiali pubblici, ed i loro subalterni, che commettono una falsità nelle funzioni annesse al loro officio ed alle loro commissioni; come pure coloro, che hanno falsificate le lettere o il sigillo del re, debbono esser puniti colla morte, ancorchè non fossero officiali di cancellaria. Circa poi agli altri falsarj, il giudice dee proporzionare la pena alla gravezza del delitto, e talvolta condannare il reo alla morte, secondo la diversità delle circostanze (1).

6. Si puniscono come falsarj, non solo gli autori principali della faisità, ma ancora i loro complici, che hanno prestato aiuto, e che hanno indotti i falsarj a commetterla (2).

7. Contro l' erede non può procedersi criminalmente, per la falsità commessa dal suo autore; ma egli non può profittare della falsità commessa da colui, di cui esercita i dritti. In conseguenza quando taluno ha fabbricato un testamento falso in suo favore, non si debbono consegnare i beni compresi in questo testamento ai suoi eredi, e costoro debbo-

Si falsos codicillos ab iis contra qnos supplicas, factos esse contendis: non ideo accusationem evadere possunt, quod se illis negent uti: nam illis prodest instrumenti usu abstinere, qui non ipsi falsi marhinatores esse dicuntur, & quos periculo solus usus adstrinxerit. Qui autem compositis per scelus codicillis, in severitatem legis Corneliæ inciderunt, non possunt defensiones ejus recusando, crimen evitare, *l. si falsos*, 8 *Cod. ad legem Cornel. de falsis.*

(1) Ejusque legis (Corneliæ de falsis) pœna in servos ultimum supplicium est (quod etiam in lege de sicariis & veneficiis servatur) in liberos vero deportatio, *Instit. lib.* 4 *tit.* 4 §. *item lex Cornelia.*

V. la *L. Majorem* citata nell' articolo precedente 4.

(2) Pœna legis Corneliæ irrogatur ei, qui quid aliud, quam in testamento, sciens dolo malo falsum signaverit, signarive curaverit, *l. lege Cornelia* 9 *ff. de lege Cornel. de falsis.*

no restituirli, se mai li avessero ricevuti. Gli eredi poi del falsario sono condannati nelle spese, se hanno preteso di far valere in giudizio un testamento, che poi si scopre falso (1).

8. La pena del delitto di falso si prescrive per il decorso di 20 anni, dal punto, in cui è stato commesso. Ma in riguardo agli effetti civili, la prescrizione non comincia a correre, che dal giorno, in cui è stata scoperta la falsità. Ciò ha luogo ancora per i riclami contro una sentenza civile, ch'è stata proferita sopra documenti falsi (2).

9 Chi ha transatto sopra un documento, che veniva attaccato di falsità, non può in appresso riclamare contro la transazione, nè intentare giudizio di falsità contro questo documento. Ma chi ha transatto sopra documenti falsi, prodotti dalla parte, senza ch'egli ne sapesse la falsità può far rescindere la transazione, purchè riclami dopo dieci anni dal momento, in cui è scoperta la falsità (3).

10. La supposizione del nome e della persona è un delitto di falsità. Per esempio: se dopo che Gia-

(1) Si quis, cum falso sibi legatum adscribi curasset, decesserit, id hæredi quoque extorquendum est, *leg. si quis 4 ff. de lege Cornel. de falsis*.

Cum falsi reus ante crimen illatum aut sententiam dictam, vita decedit, cessante Cornelia, quod scelere quæsitum est, hæredi non relinquitur, *leg. cum falsi 12 ibid.*

(2) Querela falsi temporalibus præscriptionibus non excluditur, nisi viginti annorum exceptione; sicut cætera fere crimina, *l. querela 12 Cod. ad leg. Cornel. de falsis*

(3) Ipse significas, cum primum adversarii instrumenta protulerunt, fidem eorum te habuisse suspectam. Facta igitur transactione, difficile est, ut is qui provinciam regit, velut falsum, cui semel acquievisti, tibi accusare permittat, *l. ipse, 7 Cod. ad legem Cornel. de falsis*.

como è stato ucciso in una battaglia, o è morto in lontani paesi, Pietro prende il nome di Giacomo, e tenta di farsi riconoscere per tale dai parenti del defonto, dee esser punito coll' ultimo supplicio (1). Dicasi lo stesso di chi firma un obbligo o una quietanza, sotto un nome finto (2). Ma quando una persona cambia il suo nome, senza alcun cattivo disegno, non si punisce come falsario.

11. La supposizione del parto è quel delitto, che commette una donna, quando prende un figlio estraneo, o lo fa passare per suo. Questo delitto dee punirsi col massimo rigore, perchè sovverte l' ordine delle famiglie, e per lo più è diretto a togliere i beni ai successori legittimi (3). Ancorchè sia morta la donna, che ha supposto il parto, pure si ammette la querela degl' interessati, per la prova di questo delitto, e per far privare il parto supposto di qualunque successione paterna o materna (4). Ciò ha luogo anche nel caso, che la donna avesse supposto il parto di concerto col proprio marito; perchè

(1) Falsi nominis vel cognominis adseveratio pœna falsi coercetur, *l. falsi, 13 ff. de lege Cornel. de falsis.*

(2) Sicut initio nominis, cognominis, prænominis recognoscendi singulos impositio libera est privatis: ita eorum mutatio innocentibus periculosa non est. Mutare itaque nomen vel prænomen, sine aliqua fraude, licito jure, si liber es, secundum ea quæ sæpe statuta sunt, minime prohiberis: nullo ex hoc præjudicio futuro *l. unica Cod. de mutatione nominis.*

(3) Publice interest partus non subjici, ut ordinum dignitas, familiarumque salva sit, *l. 1 §. sed etsi, ff. de inspiciendo ventre.* Cum suppositi partus crimen patris tui uxori moveas, apud rectorem provinciæ, instituta accusatione, id proba, *l. cum suppositi, 10 Cod. ad leg. Cornel. de falsis.*

(4) Accusatio suppositi partus nulla temporis præscriptione depellitur, nec interest decesserit nec ne, ea quæ partum subdidisse contenditur, *l. qui falsum, 19 Cod. de leg. Cornel. de falsis.*

dee ripararsi la frode, che i due conjugi hanno voluto fare in pregiudizio de' veri eredi. Si punisce colla morte una nutrice, la quale dopo la morte del bambino datole ad allattare, ne sostituisce un altro, o che restituisce un figlio proprio in luogo del figlio altrui.

12. La falsa moneta è un delitto di lesa-maestà in secondo capo, e si punisce colla morte. Si condannano come monetarj falsi, non solo coloro, che fabbricano monete di vile metallo, con dar loro l'impronta dell'oro e dell'argento, o che ne alterano il peso e la *lega*; ma ancora coloro, che di privata autorità fabbricano monete coll'impronta del sovrano, del medesimo peso e della medesima materia, che hanno corso nello stato; giacchè il coniar moneta è un dritto privativo del sovrano. I complici di questo delitto, ed anche coloro, che di concerto coi fabbricatori mettono in commercio le monete false, sono puniti colla morte (1).

(1) Quicumque nummos aureos partim raserit, partim tinxerit, vel liniverit, si quidem liberi sunt, ad bestias dari: si servi, summo supplicio adfici debent, *l. quicumque 8 ff. de leg. Cornel. de falsis.*

Lege Cornelia cavetur, ut qui in aurum vitii quid addiderit, qui argenteos nummos adulterinos flaverit, falsi crimine teneri. Eadem pœna adficitur & cum is, qui cum prohibere tale quid posset, non prohibuit. Eadem lege exprimitur, ne quis nummos stamneos, plumbeos, emere, vendere dolo malo vellet. *l. 9 ff. de leg. Cornel. de falsis.*

Si quis nummos falsa fusione formaverit, universas ejus facultates fisco nostro præcipimus addici. In monetis etenim tantummodo nostris cudendæ pecuniæ studium frequentari volumus: cujus obnoxii, majestatis crimen committunt. Quicumque solidorum adulter poterit reperiri, vel a quocumque fuerit publicatus, illico omni dilatione summota, flammarum exustionibus mancipetur, *l. si quis 2 Cod. de falsa moneta.*

13. I lavoranti nella zecca del re, che alterano la moneta nel peso, o nella lega, sono puniti come falsarj (1).

14. La fedeltà e l'integrità de' pesi e delle misure è un punto di massima importanza per il pubblico commercio. Quindi è che chi con animo positivo d'ingannare, vende con pesi o con misure scarse, dee esser punito con pena corporale, o almeno dee esser bandito dal regno. E questa pena dovrebbe essere anche più grave, se taluno arrivasse alla temerità di fabbricare pesi e misure false (2).

15. Lo stellionato è un nome generico, che si dà a qualunque sorta d'inganno; ma esso si applica più specialmente alla frode di coloro, che vendono una cosa ad una persona, dopo averla precedentemente venduta ad un'altra; oppure ipotecano come libero un fondo, che già sapevano di avere ipotecato ad un altro; o finalmente, che vendono come propria una cosa altrui. La pena ordinaria dello stellionato è la carcerazione, nè il reo si libera prima che abbia soddisfatta la parte lesa, tanto nell'affare principale, quanto ne' danni ed interessi. Talvolta nello stellionato possono concorrere circostanze così gravan-

(1) Quoniam nonnulli monetarii adulterinam monetam clandestinis sceleribus exercent, cuncti cognoscant necessitatem sibi incumbere hujusmodi homines inquirendi: ut investigati tradantur judici, facti conscios per tormenta illico proditurì, ac sic dignis suppliciis addicendi, *l. quoniam 1 Cod. de falsa moneta.*

(2) Si venditor mensuras publice probatas, vini, frumenti, vel cujuslibet rei, aut emptor corruperit, dolove malo fraudem fecerit: quanti ea res est, ejus dupli condemnatur: Decretoque divi Hadriani præceptum est, in insulam eos relegari, qui pondera aut mensuras falsassent, *l. hodie, 32 ff. de leg. Cornel. de falsis.*

ti, che il reo debba condannarsi ad una pena corporale o all' esiglio (1).

16. I testimonj, che sóno convinti di aver deposto il falso in giudizio, sono puniti colla morte. Il testimonio, che dopo essere stato esaminato in un giudizio criminale, ritratta nell'atto della ripetizione o del confronto coll' inquisito, oppure muta il suo esame in una circostanza essenziale, è riputato come testimonio falso, e dee procedersi contro di lui, anche per vedere da chi è stato sedotto a rivocare la prima deposizione. Indi si procede non solo contro il testimonio, che si è lasciato subornare, ma ancora contro il subornatore. Dicasi lo stesso se il testimonio fosse stato subornato dal giudice (2).

(1) Stellionatus accusatio ad præsidis cognitionem spectat. Stellionatum autem objici posse his qui dolo quid fecerunt, sciendum est. . . . maxime autem in his locum habet, si quis forte rem alii obligatam, dissimulata obligatione per calliditatem alii distraxerit, vel permutaverit, vel in solutum dederit . . . pœna autem stellionatus nulla legitima est, cum nec legitimum crimen sit: solent autem ex hoc extra ordinem plecti, dummodo non debeat opus metalli hæc pena in plebeis egredi, in his autem qui sunt in aliquo honore positi, ad tempus relegatio, vel ab ordine motio remittenda est, *l. stellionatus 3 ff. Stellionatus*.

Qui duobus in solidum eandem rem diversis contractibus vendidit, pœna falsi coercetur, & hoc & divus Hadrianus constituit. His adjungitur & is qui judicem corrumpit, sed remissius puniri solent ut ad tempus relegentur, nec bona illis auferantur, *l. qui duobus, 21 ff. de leg. Cornel de falsis*.

Improbus quidem & criminosum fateris, easdem res pluribus pignorasse, dissimulando in posteriore obligatione, quod eædem aliis pignori tenerentur. Verum securitati tuæ consules, si oblato omnibus debito, criminis instituendi causam peremeris, *l. improbum, 1 Cod. de crimine stellionatus*.

(2) Pœna legis Corneliæ irrogatur ei, qui falsas testationes faciendas, testimoniave falsa dicenda, dolo malo coierit . . . Sed & si quis ob renunciandum remittendumve testimonium, dicendum

17. Si rende reo di falsità, non solo chi dice il falso, ma ancora chi occulta il vero, o si adopra perchè la verità non venga in chiaro. In conseguenza chi seduce un testimonio, acciò non racconti in giudizio quello che sa, dee punirsi come falsario (1). Dicasi lo stesso di un erede legittimo, che occulta un testamento, affine di togliere l'eredità ad un estraneo, ch'era stato instituito nel testamento medesimo (2).

---

## TITOLO X.

### *De' delitti di carne.*

### SOMMARIO.

1. *Varie specie di questo delitto.*
2. *Fornicazione.*
3. *Circostanze che aggravano la fornicazione.*
4. *Donne pubbliche, e lenoni.*
5. *Pene contro l'adultera.*

vel non dicendum, pecuniam acceperit: pœna legis Corneliæ afficitur, & qui judicem corruperit, corrumpendumve curaverit, *l. pœna §. 3 ff. de leg. Cornel. de falsis.*

(1) Paulus respondit: legis Corneliæ pœna omnes teneri, qui etiam extra testamenta cætera falsa signassent. Sed & cæteros qui in rationibus, tabulis, literis publicis, aliave re... falsum fecerunt; vei ut verum non appareat, quid cælaverunt, subripuerunt, subjecerunt, resignaverunt, eadem pœna adfici solere dubium non est, *l. instrumentorum 16 ff de leg Cornel. de falsis.*

(2) Eum qui celavit vel amovit testamentum, committere crimen falsi, publice notum est, *l. eum qui 14 Cod. ad leg. Cornel. de falsis.*

1. Chiamansi delitti di carne tutte le azioni contro la pudicizia, come sono la fornicazione, l'adulterio, il ratto, lo stupro, l' incesto, il vizio nefando e la poligamìa.

2. La fornicazione è il commercio carnale fra due persone libere. Se da questo commercio nasce un figlio, e la donna non sia una pubblica meretrice, il padre è condannato ad educare il bambino, ed a pagare alla donna le spese del parto e del puerperio, le quali si tassano secondo la condizione delle persone, ma sempre moderatamente. In oltre amendue

due i fornicarj sono condannati ad una pena pecuniaria, che regolarmente si applica ad usi pii (1).

3. Talvolta nella fornicazione possono concorrere circostanze tali, da doversi procedere a pene corporali, ed anche a quella dell' ultimo supplicio. Così un tutore, che abusa della sua pupilla; un servitore, che seduce la figlia del suo padrone; un carceriere, che abusa di una donna onesta che sta sotto la sua custodia, debbono punirsi colla morte (2).

4. Quando le donne pubbliche sono denunciate ai tribunali, o dai vicini, che non vogliono soffrire lo scandalo, o dai ministri della *polizia*, si racchiudono per qualche tempo nella casa di correzione, o si mandano nelle colonie. I lenoni poi, tanto uomini, quanto donne, che servono di mezzani alle meretrici, si dichiarano infami, e dopo la pubblica frusta, si sfrattano dal regno. Se un lenone fosse convinto di aver sedotta un'onesta fanciulla, o di averla con qualche artificio trafugata dalla casa paterna, dovrebbe punirsi colla morte. E' ancora proibito particolari di dare in affitto le loro case alle donne disoneste, e molto più di ricettarle in casa acciò si prostituiscano (3).

(1) Questa è la pena, che si usa in Francia contro i Fornicarj. Ma Giustiniano aveva imposta una pena più grave; poichè nelle instituzioni *tit. de public. judic.* ordina la confiscazione della metà de' beni per i nobili, che hanno commercio carnale con una donna libera, la quale non sia pubblica meretrice; ed una pena corporale, ed anche l' esilio per le persone vili.

(2) Si tutor pupillam quondam suam, violata castitate, stupraverit, deportationi subjugetur, atquæ universæ ejus facultates fisci juribus vindicentur, quamvis eam pœnam debuerit sustinere, quam raptori leges imponunt, *l. unica Cod. si quis eam, cujus tutor fuerit, corruperit.*

(3) Lenones jubemus extra hanc fieri felicissimam civitatem

5. Una donna convinta di adulterio, si condanna ad esser chiusa in un monastero, in cui dee stare due anni in abito da secolare. Se dentro questo tempo il marito viene a morte, oppure non si risolve di riunirsi colla moglie, la donna si obbliga a vestir l'abito religioso, ed a rimanere quivi per sempre. Ella perde tutti gli acquisti fatti per il contratto di matrimonio, e la sua dote è confiscata in beneficio de' figli, oppure del marito, in mancanza de' figli. Sulla dote però si debbono prendere gli alimenti necessarj alla donna, per vivere nel monastero, tanto se la dote sia stata aggiudicata al marito, quanto a' figli (1).

(scilicet Constantinopolim) tanquam pestiferos & communes castitatis vastatores factos, & liberas ancillasque requirentes & deducentes ad hujusmodi necessitatem, & decipientes & habentes educatas ad universam confusionem. Præcipimus itaque, quia si quis de cætero præsumpserit puellam assumere, & habere ad necessitatem nutritam, & fornicationis sibi deferentem quæstum; hunc necesse est a spectabilibus prætoribus populi hujus felicissimæ civitatis comprehensum, omnia novissima sustinere supplicia. Si enim pecuniarum eos furtorum & latrociniorum emendatores eligimus: quomodo non multo magis castitatis furtum & latrocinium eos coercere permittimus? Si quis autem patiatur in sua domo quemquam lenonem & hujusmodi præpositum operationis habere, & hæc denuntiata cognoscens, non etiam domo sua expulerit: sciat se & decem librarum auri sustinere pœnam, & circa ipsam periclitaturum habitationem. *Novel. 14 cap. unico.*

(1) Adultera .... in monasterium mittatur: quam intra biennium viro recipere licet. Biennio transacto, vel viro priusquam reduceret eam mortuo; adultera tonsa, monastico habitu scepto, ibi dum vivit, permaneat .... pactis dotalium instrumentorum in omni casu viro servandis. *Authent. ad leg. Jul. de adulter.*

Ciò che dicesi in questa legge, che la donna adultera dopo due anni si veste dell'abito religioso, e si fa stare per sempre nel monastero, deve intendersi del caso, in cui il marito non voglia cavarla dal monastero, neppure dopo due anni. Imperocchè, secondo i nostri costumi, il marito ha la libertà di riconciliarsi in qualunque tempo colla moglie adultera. Qualche volta è sta-

6. L'adultero può esser accusato in un giudizio straordinario dal marito dell'adultera; ma per lo più la pena dell'adultero va a terminare in qualche elemosina, e nella condanna alla rifazione de' danni e delle spese, in favore del marito offeso. Qualche volta però nell'adulterio concorrono circostanze gravanti, le quali obbligano il giudice ad accrescere la pena. Così un domestico, che abusasse della sposa del suo padrone, dovrebbe punirsi colla morte; un feudatario che avesse un reo commercio colla sposa del signore diretto, dovrebbe punirsi colla privazione del feudo (1).

7. Se la donna che si rende adultera, sia una pubblica meretrice, il suo marito non può proporre alcuna accusa contro l'uomo che ha avuto commercio con lei, nè farlo condannare a' danni ed agl' interessi (2).

8. Il solo marito può accusare la moglie di adulterio, perchè non conviene che un estraneo turbi la pace di una famiglia, in cui il marito vive soddisfatto della moglie, ignorandone la cattiva condotta (3). Ma se il marito usasse una rea conniven-

to permesso alla donna di sortire dal suo ritiro per passare ad un secondo matrimonio, se dopo la morte del marito, trova un altro che la voglia sposare. Ma in questo caso bisogna che si verifichi autenticamente la morte del marito, e che il nuovo sposo faccia la formale dimanda della donna ai giudici superiori.

(1) secondo il dritto romano, qualunque adulterio era punito con pene corporali.

(2) Si ea, quæ stupro tibi cognita est, passim venalem formam exhibuit, ac prostitutam meretricio more vulgo se præbuit, adulterii crimen in ea cessat, *leg. si ea, cod. ad leg. Jul. de adulteriis*.

(3) Constante matrimonio, ab eo qui extra maritum ad accu-

za colla moglie, con farla prostituire pubblicamente; e molto più se le facesse da lenone, allora gli ufficiali della polizia possono denunciare tanto il marito, quanto la moglie, con farli punire rigorosamente amendue (1).

9. Gli eredi del marito defonto non possono accusare la vedova dell'adulterio, commesso in tempo ch'era vivente il marito, perchè si presume che questi abbia perdonata alla donna la sua infedeltà. Ma se il marito muore, dopo aver già introdotta l'accusa di adulterio contro la moglie, gli eredi possono far proseguire il giudizio, acciò la donna sia punita come adultera, e sia confiscata la dote a beneficio loro. In oltre gli eredi possono accusare la vedova d'impudicizia, quando ha vissuto disonestamente durante l'anno del lutto; e così farle perdere tutti i vantaggi che poteva pretendere dal primo matrimonio, sia per riguardo all'assegnamento vedovile, ed a' lucri dotali, sia per qualche donazione che può averle fatto il marito (2).

sationem admittitur: accusari mulier adulterii non potest. Probatam enim a marito uxorem, & quiescens matrimonium non debet alius turbare, atque inquietare; nisi prius lenocinii maritum accusaverit, *l. constante 26 ff ad leg. Jul. de adulter.*

(1) Qui quæstum ex adulterio uxoris suæ fecerit, plectitur, nec enim mediocriter delinquit, qui lenocinium in uxore exercuit. Quæstum autem ex adulterio uxoris facere videtur, qui quid accepit, ut adulteretur uxor. Sive enim sæpius: sive semel accepit, non est eximendus. Quæstum enim de adulterio uxoris facere proprie ille existimandus est, qui aliquid accepit, ut uxorem pateretur adulterari, meretricio quodam genere. Quod si patiatur uxorem delinquere, non ob quæstum, sed ob negligentiam, vel culpam, vel quandam patientiam, vel nimiam credulitatem, extra legem positus videtur, *l. mariti 29 ibid.*

(2) Heredi mariti, licet in solidum condemnetur, compensationes tamen, quæ ad pecuniariam causam respiciunt, proderunt

10. Se il marito che ha intentata un'accusa contro la sua moglie per adulterio, fosse egli stesso colpevole del medesimo delitto, non se gli dovrebbe aggiudicare la dote della moglie, perchè la giustizia non permette che il marito profitti di un delitto, di cui anch' egli è reo. Ma per ciò che riguarda la pena criminale, non si fa alcuna compensazione; ed il giudice può condannare tanto il marito, quanto la moglie, quando amendue sieno convinti d'adulterio (1).

11. Quando il marito, dopo esser venuto in cognizione dell' infedeltà della moglie, si è riconciliato con essa, non ha più dritto d'intentare l'accusa di adulterio; e ciò ha luogo ancorchè il marito abbia già promossa l'accusa, ma poi si sia prima della condanna riconciliato colla moglie. In questo caso si presume, o ch' egli sia venuto in chiaro dell' innocenza della moglie, o che le abbia perdonata la sua infedeltà (2).

ut minus sit obligatus: veluti ob res donatas, & amotas & impensas: morum vero coercitionem non habet, *l. rei judicata 15 ff. soluto matrimonio.*

(1) Judex adulterii ante oculos habere debet & inquirere an maritus pudice vivens, mulieri quoque bonos mores colendi autor fuerit. Periniquum enim videtur esse, ut pudicitiam vir ab uxore exigat, quam ipse non exhibeat. Quæ res potest & virum damnare, non rem ob compensationem mutui criminis inter utrosque communicare, *l. si uxor 13 §. judex ff. ad leg. Jul. de adulter.*

(2) Si qua repudiata mox reducta sit, non quasi eodem matrimonio durante, sed quasi alio interposito: videndum est an ex delicto, quod in priore matrimonio admisit, accusari possit: & puto, non posse: abolevit enim prioris matrimonii delicta reducendo eam, *l. si uxor 13 § sed & si ff. ad l. Jul. de adult.*

Quæritur an . . . . maritus destitisse videatur, vel lenocinium commisisse, qui eandem reduxit uxorem? Paulus respondit: cum

12. Il marito di una vedova che si è renduta adultera in tempo del primo matrimonio, non può accusare la donna per l'adulterio, commesso in tempo del primo matrimonio, perchè egli non è censore della condotta della moglie, che dal giorno, in cui l'ha sposata (1).

13. Se la donna è stata violentata, il marito non può accusarla di adulterio, perchè la pudicizia è una qualità morale, la quale non si perde per un atto violento, e senza il concorso della volontà (2).

qui, post crimen adulterii intentatum, eandem uxorem reduxit, destitisse videri. Et ideo ex eadem lege postea accusandi ei jus non superesse, *l. quæsitum 40 ff. ad leg. Jul. de adulter.*

Abolitionem adulterii criminis postulans: præsidem in cujus officio accusatio fuerit instituta, adire debes . . . . quin hoc amplius scias, nullam fuisse tibi amplius potestatem instituendi hujusmodi accusationes: quia & decreto patrum & lege Petronia, ei qui jure viri delatum adulterium non peregit, numquam postea hoc crimen deferre permittitur, *l. abolitionem 16 cod. ad leg. Jul. de adulter.*

Circa alle due prime leggi, citate in quest' articolo, si dee notare, che siccome fra noi non è permesso il ripudio, neppure per il delitto di adulterio, perciò quanto si dice nella suddetta *l. si uxor*, e nell'altra *l. quæsitum* del secondo matrimonio, dee intendersi della semplice riconciliazione, la quale può fare il marito colla moglie, con riceverla di nuovo nel suo letto, o con altri mezzi. Circa alla *l. abolitionem* si noti, che nel diritto romano era vietato al marito di ritenere presso di se la moglie, ch' egli sapeva essersi renduta adultera; ma poteva solo desistere dal giudizio introdotto per l'adulterio, con dichiarare di aver trovata insufficiente la sua accusa. La sentenza che interponevasi, in forza di questa dichiarazione chiamavasi abolizione.

(1) Si quis uxorem suam velit accusare, dicatque eam adulterium commisisse, antequam sibi nuberet, jure vir accusationem instituere non poterit: quia non, cum ei nupta est, adulterium commisit, *l. si uxor 13 §. si quis ff. ad ad leg. Jul. de adulter.*

(2) Si quis plane uxorem suam, cum apud hostes esset, adulterium commisisse arguat: benignius dicetur, eum accusare jure viri. Sed ita demum adulterium maritus vindicabit, si vim hostium passa non esset. Cæterum, quæ vim patitur, non est in ea causa, ut adulterii vel stupri damnetur, *l. si uxor 13 §. si quis 7 ff. ad leg. Jul. de adulter.*

14. Vi sono due specie di ratto: l'uno violento, il quale si commette quando si toglie una fanciulla colla forza dalla casa paterna, per abusarne, senza ch'ella acconsenta: l'altro di seduzione, il quale si verifica quando con lusinghe, con false promesse, e con altri artificj, s'induce una donna ad abbandonare il marito, per vivere disonestamente; oppure quando s'induce una fanciulla a fuggire dal padre, o dal suo tutore, per menare una vita dissoluta, o ancora per contrarre un matrimonio, al quale non consentono le persone, da cui dee ella dipendere. Si dee ancora riguardare come un ratto di seduzione il matrimonio, che si fa contrarre ad un minore, contro la volontà della sua famiglia. Il reo di ratto violento, e tutti i suoi complici, debbono esser puniti colla morte, ancorchè la donna rapita condiscenda a sposare il rattore. Secondo il rigore delle leggi, anche il ratto di seduzione è un delitto degno di morte; ma ordinariamente si mitiga questa pena, specialmente quando l'età e la qualità della persona sedotta, rendono meno odioso l'attentato del seduttore (1).

(1) Raptores virginum honestarum vel ingenuarum sive jam desponsatæ fuerint, sive non, vel quarumlibet viduarum fœminarum .... pessima criminum peccantes capitis supplicio plectendos decernimus .... pœnas autem quas prædiximus, id est mortis & bonorum amissionis, non tantum adversus raptores, sed etiam contra eos, qui hos comitati in ipsa invasione & rapina fuerint, constituimus. Cæteros .... omnes qui conscii & ministri hujusmodi criminis reperti & convicti fuerint, vel qui eos susceperint, vel quicumque opem eis tulerint, sive masculi, sive fœminæ sint cujuscunque conditionis, vel gradus, vel dignitatis, pœnæ ..., capitali subjicimus: ut huic pœnæ omnes subjaceant, sive volentibus, sive nolentibus virginibus, sive aliis mulieribus, tale facinus fuerit perpetratum. Si enim raptores, metu vel atro-

15. Chi porta via una religiosa dal suo monastero, è reo di morte, tanto se la rapisce colla forza, quanto se ella consente alla fuga. La religiosa poi si rimette nel monastero, e quivi si punisce severamente, quando è stata condotta via col suo consenso (1).

16. Qualunque violenza, commessa contro una fanciulla, o contro una donna maritata, affine di aver seco commercio carnale, si punisce colla morte, ancorche non siasi consumata la copula, ma basta che siasi venuto all' atto della violenza per eseguirla.

17. L'incesto è punito secondo il grado di affinità, o di consanguinità che passa fra le due persone che hanno un commercio incestuoso. Se i rei sono parenti in linea retta, come padre e figlia, avolo e nipote, sono bruciati vivi. Se sono parenti in linea trasversale, come fratello e sorella ec.; si usa una pena meno atroce, ma sempre quella di morte, e poi si brucia il cadavere. Anche l' incesto spirituale del confessore colla sua penitente, è punito colla morte.

citate pœnæ, ab hujusmodi facinore se temperaverint, nulli mulieri sive volenti, sive nolenti peccandi locus relinquetur: quia hoc ipsum velle mulierum ab insidiis nequissimi hominis, qui meditatur rapinam, inducitur. Nisi etenim eam sollicitaverit, nisi odiosis artibus circumvenerit, non faciet eam velle in tantum dedecus sese prodere, *l. unic. cod. de raptu virginum*.

(1) Si quis rapuerit, aut sollicitaverit, aut corruperit ascetriam . . . . aut monastriam, aut quamlibet aliam fœminam, venerabilem habitum habentem . . . jubemus . . . . eos qui talia deliquerint, & participes eorum sceleris fuerint, capitale periculum sustinere. Talem vero mulierem ubicumque est . . . . in monasterio recondi, in quo cautius custodiri possit, ut non rursus in eodem crimine reperiatur, *Novell. 123 cap. 43*.

18. I delitti contro natura, de' quali il solo nome mette orrore, come la sodomia e la bestialità, debbono punirsi colla morte (1).

19. Chiamasi poligamìa, quando un uomo che ha già vivente la moglie legittima, sposa un' altra donna. Ed ancorchè il secondo matrimonio sia nullo di sua natura, il reo si mette alla berlina, con tante conocchie in dosso, quante sono le mogli che ha tenute nel medesimo tempo, e poi si condanna alla galera o all' esilio. Se poi una donna si rende rea di questo delitto, si punisce come adultera; ma prima si mette alla berlina, per farle soffrire l' infamia, in cui è incorsa col secondo matrimonio (2).

(1) Cum vir nubit in fœminam, viris porrecturam, quid cupiatur, ubi sexus perdidit locum, ubi scelus est quod non proficit scire: ubi Venus mutatur in alteram formam: ubi amor quæritur, nec videtur: jubemus insurgere leges, armari jura gladio ultore, ut exquisitis pœnis subdantur infames, qui sunt vel qui futuri sunt rei, *leg. cum vir. 31 cod. ad leg. Jul. de adulter.*

(2) Neminem, qui sub ditione sit romani nominis, binas uxores habere posse, vulgo patet: cum etiam in edito prætoris hujusmodi viri infamia notati sint. Quam rem competens judex inultam esse non patietur, *l. neminem, 2 cod. de incestis & inutilibus nuptiis.*

# TITOLO XI.

*Delle ingiurie, e de' libelli famosi.*

## SOMMARIO.

1. *Diverse specie d'ingiurie.*
2. *Libelli famosi.*
3. *Scritture ingiuriose, prodotte in giudizio.*
4. *Ingiurie di fatto.*
5. *Ingiurie* de mandato.
6. *Ingiurie fatte ai domestici.*
7. *Se l'erede possa agire in giudizio, per l'ingiuria inferita al suo autore.*
8. *Ingiurie senza animo d'insultare.*
9. *Ingiurie fatte in forza di un ordine del giudice.*
10. *La gravezza di una ingiuria dipende dalle circostanze.*
11. *Come pure la pena.*
12. *Due maniere per dimandare la riparazione di un' ingiuria.*
13. *Parole ingiuriose, ma vere.*
14. *In qual tempo si può dimandare la riparazione dell' ingiuria.*

1. Chiamasi ingiuria tutto ciò che si dice, si scrive o si fa, con animo di offendere o di oltraggiare. Quindi le ingiurie verbali si commettono con dire ad alcuno parole, o con cantargli canzoni ingiuriose: le ingiurie in iscritto, regolarmente consistono

ne' libelli famosi, pubblicati contro di una persona, ed ancora nelle lettere oltraggianti che se le scrivono: le ingiurie di fatto sono le percosse, o qualunque azione diretta ad oltraggiare ed infamare, coma l'affissione delle corna ec. (1).

2. La querela di libello famoso può proporsi, non solo contro chi ha composto o stampato lo scritto infamante, ma ancora contro chi lo ha pubblicato o distribuito. Dicasi lo stesso delle pitture o delle figure, stampate in carta, per infamare una persona (2).

(1) Air prætor: ne quid infamandi causa fiat. Si quis advers-
sus ea fecerit, prout quæque res erit, animadvertam . . . . gene-
raliter vetuit pretor, quid ad infamiam alicujus fieri. Proinde
quodcumque quis fecerit vel dixerit, ut alium infamet, erit actio
injuriarum. Hæc autem fere sunt, quæ ad infamiam alicujus fiunt:
ut puta ad invidiam alicujus veste lugubri utitur aut squallida,
aut si barbam demittat, vel capillos submittat: aut si carmen con-
scribat, vel proponat, vel cantet aliquod, quod pudorem alicujus
lædat, *l. item*, 15 §. 15 *ff. de injuriis*.

Injuriam autem fieri, Labeo ait, aut re aut verbis: re quoties
manus inferuntur: verbis autem, quoties non manus inferuntur,
sed convicium fit. Omnemque injuriam aut in corpus inferri,
aut in dignitatem, aut ad infamiam. In corpus fit, cum quis
pulsatur. Ad dignitatem, cum comes matronæ abducitur. Ad in-
famiam, cum pudicitia adtentatur, *l. injuria*, 1 §. *injuriam em-
nem*, *ff. de injuriis*.

Injuria autem committitur non solum cum quis pugno pulsa-
tus, aut fustibus cæsus, vel etiam verberatus erit: sed & si cui
convicium factum fuerit, sive cujus bona quasi debitoris, qui ni-
hil deberet, possessa fuerint ab eo, qui intelligebat nihil eum sibi
debere. Vel si quis ad infamiam alicujus libellum, aut carmen,
aut historiam scripserit, composuerit, ediderit, dolove malo fece-
rit, quo quid eorum fieret: sive quis matrem-familias, aut prætextatum,
prætextatamve sectatus fuerit: sive cujus pudicitia attentata esse di-
cetur: & denique aliis plurimis modis admitti injuriam manifestum
est, *Institut. leg. 4 tit. 4 §. 1.*

(2) Si quis librum ad infamiam alicujus pertinentem scripse-
rit, composuerit, ediderit, dolove malo fecerit, quo quid eorum
fieret; etiam si alterius nomine ediderit, vel sine nomine: uti de
ea re agere liceret . . . . . tenetur etiam is, qui *inscriptiones*.

3. Le suppliche, e gli altri scritti che si producono in giudizio, debbono mettersi nel rango de' libelli famosi, quando contengono parole ingiuriose, o fatti che infamano la parte; toltone il caso, che i fatti fossero veri, e che fosse di un' assoluta necessità il metterli in vista per la decisione della causa (1).

4. Si commette un' ingiuria di fatto, quando si percuote un particolare; quando si entra a forza nella casa altrui; quando si fa sequestrare il magazzino di un mercante, come se fosse fallito, ancorchè egli non sia fuggito dal paese, ma siasi assentato per una giusta causa; quando davanti la casa di una vedova che è passata alle seconde nozze, si fa quella specie di tumulto che in Francia chiamasi *charivari*, ed in Italia *scampanate*; quando si affiggono le corna alla porta di una casa, per dinotare l' infamia di un marito; quando si usa qualche atto impudico con una donna onesta; quando si gettano immondezze davanti la casa altrui, per fare un oltraggio al padrone (2). Vi sono ancora al-

aliudve quid sine scriptura in notam aliquorum produxerit. Item qui emendum, vendendumve curaverit, *l. lex Cornelia, 5 §. si quis eadem ff. de injuriis.*

Si quis famosum libellum, sive in publico vel quocumque loco ignarus repererit: aut corrumpat priusquam alter inveniat, aut nulli confiteatur inventum. Si vero non statim easdem chartulas, vel corruperit vel igni consumpserit, sed vim eorum manifestaverit: sciat se quasi autorem hujusmodi delicti capitali sententiæ subjugandum, *l. si quis, cod. de famosis libellis.*

(1) Si quis libello dato vel principi, vel alicui famam alienam insectatus fuerit: injuriarum erit agendum, Papinianus ait, *l. item 16 §. si quis, 29 de injuriis.*

(2) Lex Cornelia de injuriis competit ei, qui injuriarum agere volet, ob eam rem quod se pulsatum, verberatumve, domumve suam introitam esse dicat . . . . domum accipere debemus, non

tre maniere di commettere un' ingiuria verbale, le quali si capiscono bastantemente, dopo gli esempj qui proposti.

5. Si può propor una querela, non solo per le ingiurie che una persona ci ha fatte direttamente; ma ancora per quelle che ci ha fatte fare. Per esempio: quando una persona dà ordine di bastonare, o di fare altro insulto (1).

6. Si può intentare l'azione d'ingiuria per un insulto fatto alla nostra moglie, ai nostri figli, ed anche ai nostri servi, se questi ultimi sono stati insultati in odio del padrone (2). Ma la moglie non

proprietatem domus, sed domicilium. Quare sive in propria do-
mo quis habitaverit, sive in conducta vel gratis, sive hospitio
receptus, hæc lex locum habebit, *l. lex Cornelia*, 5 *ff. de in-*
*juriis*.

Si creditor meus, cui paratus sum solvere, in injuriam meam
fidejussores meos interpellaverit, injuriarum tenetur, *leg.* 19 *ff. de*
*injuriis*.

Si inferiorum dominus ædium, superioris vicini fumigandi causa
fumum faceret, aut si superior vicinus in inferiores ædes quid aut
projecerit, aut infuderit: negat Labeo injuriarum agi posse: quod
falsum puto. Si tamen injuriæ faciendæ causa immittitur, *l. si in-*
*feriorum*, 44 *ff. de injuriis*.

(1) Non solum is injuriarum tenetur, qui fecit injuriam, hoc
est qui percussit: verum ille quoque continetur, qui dolo fecit
vel qui curavit, ut cui mala pugno percuteretur .... si man-
dato meo facta sit alicui injuria, plerique ajunt, tam me qui
mandavi, quam eum qui suscepit, ut injuriam faciat, cum utro-
que nostrum injuriarum agi posse, quia mea opera facta sit inju-
ria. Idemque ait; & si filio meo mandavero, ut tibi injuriam fa-
ciat *l. non solum*, 11 *ff. de injuriis*.

(2) Per semetipsum alicui fit injuria, aut per alias personas.
Per semetipsum cum directo ipsi patri-familias vel matri-familias
fit injuria. Per alias, cum per consequentias fit, ut cum fit libe-
ris meis, vel uxori, *l. injuria*, 1 §. 3 *item*, *ff. de injuriis*.

Si libero homini, qui tibi bene servit, injuria facta sit: nulla
tibi actio dabitur, sed suo nomine is experiri poterit: nisi in con-
tumeliam tuam pulsatus sit, tunc enim competit & tibi injuriarum
actio, *instit. lib. 4 tit. 4 §. sed si*.

può propor querela per un' ingiuria ricevuta dal suo marito; perchè ella non è il capo della famiglia, ed appartiene al marito il vedere, se debba farsi render ragione dell' ingiuria patita, oppure dissimularla (1).

7. Il dritto di proporre l'accusa d'ingiuria è personale, e non passa agli eredi; perchè si presume, che l'ingiuriato abbia perdonato all'offensore. Ma se egli avesse già data querela, ed intanto venisse a morte prima di essersi ultimato il giudizio, i suoi eredi possono proseguirlo (2). In oltre quando è stato fatto un oltraggio al cadavere, alla memoria, o al sepolcro del defonto, i suoi eredi hanno dritto di domandarne la riparazione. La ragione si è, che in un certo modo oltraggia noi stessi, chi fa un' ingiuria alla memoria di colui, di cui rappresentiamo i dritti (3).

8. Non si dà ingiuria, senza l'animo d'insultare e di offendere. In conseguenza non possiamo querelarci di un insulto o di un' offesa, fattaci da un pazzo, o da un impubere, incapace di dolo. Per

(1) Quod si vero injuria facta sit, uxor non agit: quia defendi uxores a viris, non viros ab uxoribus, æquum est, *l. quid si*, 2 *ff. de injuriis*.

(2) Injuriarum actio neque hæredi, neque in hæredem datur, *l. injuriarum*, 13 *ff. de injuriis*.

(3) Si forte cadaveri defuncti fit injuria, cui hæredes, bonorumve possessores extitimus: injuriarum nostro nomine habemus actionem. Spectat enim ad existimationem nostram, si qua ei fiat injuria. Idemque & si fama ejus, cui hæredes extitimus, laceratur, *l. injuria* 1 §. *& si* 3 *ff. de injuriis*.

Si statua patris tui in monumento posita, saxis cæsa est: sepulcri violati agi non posse, injuriarum posse, Labeo scribit *l. si statua*, 27 *ff. de injuriis*.

la stessa ragione, un insulto fatto per ischerzo, non cade sotto l' azione *injuriarum* (1).

9. Chi eseguisce un ordine del giudice, non può esser molestato, ancorchè abbia fatta un' ingiuria. La parte, però che ha ottenuto l' ordine, con cui è stato fatto ad una persona un oltraggio non meritato, dee riparare l' ingiuria. Anzi il giudice istesso potrebbe esser punito, se avesse, senza fondamento, dato fuori contro una persona un ordine ingiurioso (2).

10. L' ingiuria è più o meno grave, secondo le circostanze del tempo, del luogo, della condizione dell' ingiuriato, di quella dell' ingiuriante, e secondo la qualità dell' ingiuria medesima. Quindi è che l' ingiuria fatta ad un magistrato o ad un prete, è più grave di quella fatta ad un semplice privato (3).

(1) Sunt quidam qui facere (injuriam) non possunt: ut puta furiosus & impubes, qui doli capax non est. Namque hi pati injuriam solent, non facere. Cum enim injuria in affectu facientis consistat, consequens erit dicere, hos, sive pulsent, sive convicium dicant, injuriam fecisse non videri. Itaque pati quis injuriam, etiamsi non sentiat, potest: facere nemo, nisi qui scit se injuriam facere, etiamsi nesciat quid faciat. Quare si quis per jocum percutiat, aut dum certat, injuriarum non tenetur, *l. illud, 3 ff. de injuriis.*

(2) Is qui jure publico utitur, non videtur injuriæ faciendæ causa, hoc facere. Juris enim executio non habet injuriam . . . . quæ jure potestatis a magistratu fiunt, ad injuriarum actionem non pertinent, *l. injuriarum 13 §. is qui, ff. de injuriis.*

(3) Atrocem injuriam, aut persona, aut tempore, aut re ipsa fieri, Labeo ait. Persona atrocior injuria fit, ut cum magistratui, parenti, patrono fiat, Tempore, si ludis & in conspectu. Nam prætoris in conspectu, an in solitudine injuria facta sit, multum interesse ait: quia atrocior est. Re atrocem injuriam haberi, Labeo ait: ut puta si vulnus illatum, vel os alicui percussum, *l. prætor, 1 §. atrocem, ff. de injuriis.*

Est quæstionis quod dicimus re injuriam atrocem fieri: utrum si corpori inferatur atrox sit: an etsi non corpori, ut puta vesti-

Cresce l'enormità dell'ingiuria, se s'insulta un magistrato nel suo tribunale, o un prete nell'atto che sta celebrando i divini misterj (1). Un privato, ch'è stato offeso in una pubblica adunanza, ha dritto ad una riparazione più solenne, che se lo fosse stato in un luogo privato. Uno schiaffo, o un colpo di bastone, dato ad un uomo di coraggio, gli è più sensibile di qualunque altra offesa. Una persona vile, che offende un nobile, si rende più rea, che se avesse offeso un suo eguale. Chi mutila un altro gli fa un'offesa maggiore, che se lo avesse semplicemente contuso. Una parola ingiuriosa, proferita nel calore di un'altercazione, è un'offesa meno grave di un'ingiuria proferita a sangue freddo (2).

11. Anche la pena dell'ingiuria dipende dalle circostanze. Un figlio, per esempio, che ardisce di battere i suoi genitori, è condannato a morte; ma se li ha soltanto ingiuriati con parole, si condanna alla

mentis scissis, comite abducto, vel convicio dicto. Et ait Pomponius: etiam sine pulsatione atrocem dici injuriam, persona atrocitatem faciente. Sed & si in theatro, vel in foro cædit, & vulnerat, quamquam non atrociter, atrocem injuriam facit, *l. 8 ff. de injuriis*.

(1) Atrocem sine dubio injuriam esse factam est manifestum, si tibi illata est, cum esses in sacerdotio, & dignitatis habitum & ornamenta præferres, & ideo vindictam potes eo nomine persequi, *l. atrocem, 4 cod. de injuriis*.

Vulneris magnitudo atrocitatem facit, & nonnunquam locus vulneris, veluti oculo percusso, *l. vulneris. 7 ff. de injuriis*.

(2) Quædam injuriæ a liberis hominibus factæ, levis nonnullius momenti videntur. Enim vero a servis graves sunt. Crescit enim contumelia ex persona ejus, qui contumeliam fecit, *l. sed si, 17 §. quædam, 3 ff. de injuriis*.

alla galera, o all' esiglio perpetuo. Chi compone, o pubblica libelli famosi, è condannato alla galera, o all' esiglio perpetuo (1). Le ingiurie più leggiere sono punite con una scusa o con una ritrattazione, fatta alla presenza di molte persone, ed anche colla condanna ne' danni ed interessi, secondo la natura dell' ingiuria. I memoriali ed altri scritti ingiuriosi presentati in giudizio, sono lacerati.

12. Per la riparazione di un' ingiuria, si può prendere tanto la via civile, quanto la via criminale. Ma quando il giudice conosce dalle pruove acquistate, o dalla stessa rappresentanza dell' accusatore, che l' ingiuria è leggiera, e che l' affare va a termine con un atto di scusa, o colla rifazione de' danni, non dee permettere, che si proseguisca il giudizio criminale. Allora egli dee giudicare sulle prove stragiudiziali, prodotte dall' accusatore, oppure sulla confessione dell' accusato (2).

13. Ancorchè le parole non contengano che una verità di fatto, ed anche di un fatto notorio, non per questo sono esenti dalla pena dell' ingiurie. Per esempio: non è permesso di rinfacciare ad una persona, che un individuo della sua famiglia è stato

(1) Si quis injuriam atrocem fecerit, quia contemnere injuriarum judicium possit, ob infamiam suam, aut egestatem. Prætor acriter exequi hanc rem debet: & eos qui injuriam fecerunt, coercere, *l. si quis, 35 ff. de injuriis*.

De injuria nunc extra ordinem ex causa & persona statui solet. Et servi quidem flagellis cæsi, dominis restituuntur. Liberi vero humilioris quidem loci, fustibus subjiciuntur. Cæteri autem vel exilio temporali, vel interdictione certæ rei coercentur, *l. ult. ff. de injuriis*.

(2) Sciendum est, de omni injuria eum, qui passus est, posse vel criminaliter agere, vel civiliter. *Institut. lib. 4. tit. 4.* §. 10.

condannato ad una pena infame. Neppure si permette di fare la prova de' fatti occulti, che hanno servito di materia all'ingiuria.

14. Se l'ingiuriato ha perdonata l'ingiuria, oppure se ne ha ricevuta la riparazione, con un atto di scusa, con una ritrattazione ec., o si è riconciliato coll'offensore, non può più esser molestato in giudizio per la riparazione dell'ingiuria (1). Dicasi lo stesso, se l'ingiuriato lascia passare un anno, senza propor querela contro l'offensore. Imperocchè l'azione *injuriarum* si prescrive per il decorso di un anno, dal giorno in cui è stata inferita l'ingiuria (2).

(1) Injuriarum actio ex æquo & bono est, & dissimulatione aboletur; si quis enim injuriam dereliquerit, hoc est statim passus ad animum suum non revocaverit; postea ex pœnitentia remissam injuriam non poterit recolere. Secundum hæc ergo æquitas actioni omnem metum ejus abolere videtur, ubicunque contra æquum quis venit. Proinde & si pactum de injuria intercessit, & si transactum, & si jusjurandum exactum erit, actio injuriarum non tenebit, *l. non solum*, 11 *de injuriis*.

(2) Si . . . . in rixam inconsulto calore prolapsus, homicidii convicium objecisti, & ex eo die annus excessit: cum injuriarum actio ex eo tempore præscripta sit, ob injuriæ admissum coveniri non potes, *l. si non* 5 *cod. de injuriis*.

Vi sono alcune ingiurie atroci, per le quali, il giudice dee procedere *ex officio*, ancorchè l'offeso non ne abbia fatta querela, o le abbia perdonate.

# TITOLO XII.

## *Del monopolio, e di altre contravvenzioni ai regolamenti pubblici.*

### SOMMARIO.

1. *Del monopolio.*
2. *De giuochi.*
3. *De' vagabondi.*

1. Tanto ai particolari, quanto ai pubblici mercanti è vietato di fare una incetta esorbitante di grano, o di altri generi, affine di rendersi con questo mezzo padroni del commercio, e di vender poi le derrate a qual prezzo che loro piace. E' proibito ancora ai mercanti d'intendersela insieme con pregiudizio del pubblico, e di accordarsi a non vendere le merci, che ad un prezzo concertato fra di loro, e che regolarmente suole esser eccessivo. I contravventori debbono punirsi col massimo rigore; specialmente in tempo di carestia, perchè allora il monopolio è funesto al pubblico anche più della carestia medesima (1).

(1) Jubemus, ne quis cujuscunque, vestis vel piscis, vel pectini forte aut echini, vel cujuslibet alterius ad victum, vel ad quemcunque usum pertinentis speciei, vel cujuslibet materiæ pro sua auctoritate . . . . monopolium audeat exercere; neve quis illicitis habitis conventionibus conjuret aut paciscatur, ut species diversorum corporum negotiationis, non minoris quam inter se statuerint, venundentur. Si quis autem monopolium ausus fuerit

2. I giuochi di azzardo, capaci di mandare in poco tempo in rovina le famiglie, sono assolutamente proibiti; e si condannano a gravi pene pecuniarie coloro che sono convinti di aver giuocato, e molto più di aver tenuta in casa biscazza di giuoco. Le obbligazioni per i debiti provenienti dal giuoco, non sono di alcun valore, tanto se siasene taciuta la causa, quanto se siasene sostituita un' altra. Sono però eccettuati i debiti di picciole somme, contratti da una persona di età maggiore, e per giuochi leciti, che servono ad esercitare il corpo, ed a rendere le persone più destre; come il giuoco della palla ec. (1).

3. Il ben pubblico esige, che nello stato non vi siano vagabondi, e persone di condizione ignota, che per la miseria, e per il mal costume sono per lo più capaci di commettere i più gravi delitti. Per prevenire questo disordine, si carcerano i vagabon-

exercere, bonis propriis expoliatus, perpetuitate damnetur exilii, *l. jubemus, cod. de monopoliis.*

Lege Julia de annona pœna statuitur adversus eum, qui contra annonam fecerit, societatemve coierit, quo annona carior fiat, *l. lege Julia, 2 ff. de lege Julia de annona.*

(1) Senatus-consultum vetuit in pecuniam ludere: præterquam si quis certet hasta, vel pilo jacendo, saliendo, luctando, pugnando: quod virtutis causa fit, *l. solent, 2 ff. de aleatoribus.*

Victum in aleæ lusu non posse conveniri . . . . data autem super aleæ lusu cautio sit irrita . . . sed & si quis sub specie alearum victus sit lupinis, vel alia quavis materia, cesset etiam adversus eum omnis exactio . . . . duntaxat autem ludere liceat . . . vibratione Quintiana, absque spiculo sive aculeo aut ferro, a quodam Quinto ita nominata, hac lusus specie. Liceat etiam, exerceri hippice, id est, equorum cursu, seu hippodromo absque dolo & circumventione. Et liceat quidem ditioribus ad singulas commissiones, seu ad singulos congressus aut vices, unum assem, seu numisma, seu solidum deponere & ludere; cæteris autem longe minori pecunia, *l. victum 1 cod. de aleatoribus.*

di, e si rimandano al loro paese, oppure si rinchiudono nello spedale, dove si fanno lavorare, o si trasportano nelle colonie.

---

## TITOLO XIII.

### *De' delitti delle comunità.*

### SOMMARIO.

1. *Cosa sia delitto commesso da una comunità.*
2. *Pene, che in questi casi s'impongono.*

1. E' riguardato come un delitto di comunità, qualunque disordine commesso da un' intera popolazione, e dagl' individui di tutto un corpo, in forza di una deliberazione della comunità, o con un tumulto, o con dare la campana a martello.

2. Le comunità che hanno commessa una ribellione, un tumulto, una violenza, o altro delitto, non possono esser condannate, che a riparare in giudizio civile i danni inferiti alla parte; ad una multa pecuniaria; alla perdita de' loro privilegj, o a qualche castigo consimile, che sia un segno autentico della pena del loro delitto, ed una disapprovazione del loro attentato. Ma coloro, che hanno eccitato il popolo alla rivolta, ed i capi principali della sedizione, con tutti i loro complici, pos-

sono esser puniti con una pena separata, ed anche colla morte, secondo la gravezza del delitto.

---

## TITOLO XIV.

### *Delle pene.*

### SOMMARIO.

1. *Come il giudice debba condursi nell' imporre le pene.*
2. *Differenti specie di pene.*
3. *Pene infamanti.*
4. *Pene importanti la morte civile.*
5. *Condanna a morte.*
6. *Confiscazione.*

1. Il giudice nel condannare un reo dee esaminare attentamente la qualità, e tutte le circostanze del delitto, affine di proporzionarvi la pena; senza affettare un eccessivo rigore, ma neppure una dolcezza, capace di produrre pericolose conseguenze (1).

(1) Perspiciendum est judicantis, ne quid durius aut remissius constituatur, quam causa deposcit: non enim aut severitatis aut clementiæ gloria affectanda est. Sed perpenso judicio, prout quæque res expostulat, statuendum est. Plane in levioribus causis proniores ad lenitatem judices esse debent: in gravioribus pœnis, severitatem legum cum aliquo temperamento benignitatis subsequi, *l. perspiciendum*, 11 *ff. de pœnis*.

2. Le pene le più dolci sono quelle che non importano alcun castigo corporale, nè la morte civile, nè l' infamia; ma riduconsi ad una pena pecuniaria, la quale non infama il reo, quando il delitto non sia di sua natura infamante.

3. L' esiglio a tempo, o la condanna a tempo alle galere, la frusta ed altre pene di questa natura irrogano infamia, ma non importano la morte civile del condannato (1).

4. Vi sono alcune pene, che senza togliere al reo la vita naturale, lo privano degli effetti della vita civile, cioè de' dritti che godono gli abitanti del regno, di posseder beni, di far testamento, e di poter ricevere eredità. L' esiglio perpetuo, o la condanna perpetua alle galere, entrano nella classe di queste pene (2).

5. L' ultimo supplicio è quello della morte naturale; ma il genere di questo supplicio è diverso, in riguardo a' tormenti, che si fanno soffrire al reo, secondo la qualità, e le circostanze del delitto (3).

6. In tutte le provincie della Francia, in cui ha luogo la confiscazione, la pena della morte naturale,

(1) Cæteræ pœnæ ad existimationem, non ad capitis periculum pertinent, veluti relegatio ad tempus . . . . vel cum in opus quis publicum datur: vel cum fustium ictibus subjicitur. *l. capitalium*, 28 §. 1 *ff. de pœnis*.

(2) Quidam sunt, sine civitate: ut sunt in opus publicum perpetuo dati, & in insulam deportati: ut ea quidem quæ juris civilis sunt, non habeant: quæ vero juris gentium sunt habent, *l. sunt quidam*, 17 *ff. de pœnis*.

(3 Ultimum supplicium esse, mortem solam interpretamur, *l. ult.* 21 *ff. de pœnis*.

Summum supplicium esse videtur ad furcam damnatio: item vivi crematio, *l. capitalium*, 28 *ff. de pœnis*.

ed anche quella morte civile, trae seco la pubblicazione de' beni del condannato, a profitto del re, ed in alcuni luoghi anche a profitto de' signori del feudo, secondo le concessioni dell'investitura. Nelle provincie poi, in cui non ha luogo la confiscazione, si condanna il reo a pagare una multa pecuniaria in beneficio dell'erario regio, a pagare le spese del processo, ed il restante de' beni si consegna a' suoi eredi presuntivi.

*Fine delle Leggi Civili del Domat.*

# SUPPLEMENTO

## ALL'ANALISI DELLE LEGGI CIVILI DELLO STATUTO VENETO

---

## SUPPLEMENTO ALL' ANALISI

*Sopra i DIRITTI ED I DOVERI DEI FIGLI, Tomo I, Tit. II delle persone, artic. 4, pag. 296.*

L'analisi delle leggi accennate in quest' articolo ha bisogno della seguente correzione.

I figliuoli soggetti alla patria potestà sono obbligati a pagare i debiti del padre; e possono perfino essere chiamati in giudizio esso vivente, quando sia fuggitivo (Stat. Petizion pag. 106 e lib. primo, cap. 40, pag. 18.)

Le figlie nubili benchè indivise dal padre, non possono nè esser chiamate in giudizio, nè condannate quando non si provi che posseggano beni paterni, avvertendosi che quella porzione di facoltà che forma la loro dote, in questo caso, non si dovrà considerare bene paterno (Lib. 1 cap. 6 pag. 9.)

Le maritate poi, non possono neppure essere chiamate in giudizio per i debiti del padre. (Legge citata) Ciò peraltro non impedisce, che se detenessero beni paterni, non siano chiamate in giudizio, o esse, se hanno dimissoria, o i loro mariti; ma a questo sono tenute non già in qualità di figlie, ma di detentrici di beni altrui.

Li figliuoli emancipati, non formando una stessa persona col padre, non possono essere obbligati per i debiti di lui, quando non fossero stati contratti prima della loro emancipazione (Lib. 1 cap. 6 pag. 9 e cap. 40, pag. 18.) Dal qual caso deesi eccettuare il debito contratto dal padre verso un forestiero, per il qual debito, il figlio emancipato, benchè vivesse sotto la patria potestà nel tempo che il padre lo contrasse non potrà esser obbligato, quando non si pro-

vasse che possegga roba di ragione paterna. (lib. 1 cap. 69 pag. 28.)

## SUPPLEMENTO ALL' ANALISI

*Sopra le* MANI - MORTE, *Tom.* I, *tit.* 3, *artic.* 1 *pag.* 32.

Al paragrafo 32, ove parlasi de' censi, deesi aggiugnere, che in que' paesi dello stato, ne' quali si suol pagare il quartere agli ecclesiastici, qualora insorgesse quistione tra essi ed i contribuenti, non si possa sospenderne, durante la pendenza il pagamento; il che niente pregiudica alla causa in merito sull' esame de' titoli per cui si pagano. L. 1554 21 dec. pag. 253.)

Evvi da aggiugnere a quest' articolo, che intorno alla recente legge 20 settemb. 1767 sopra le *mani-morte*, debbonsi consultare i decreti del senato, che incaricato con una clausola della legge medesima, stabilì molte providenze, essenziali nell' esame delle cause che possono insorgere in questa materia.

## SUPPLEMENTO ALL' ANALISI

*Sopra le* VENDITE. *Tom.* II *pag.* 108.

*Legge da aggiugnere a questo titolo.*

Per evitare le quistioni che potrebbero nascere sopra le merci comprate, qualora fosse lecito al compratore il proporre che non sono in quello stato in cui erano nel tempo della vendita, viene prescritto espressamente, che fatto il contratto, e trasportata che sia la merce da luogo a luogo, non si possa più sostenere che sia stata alterata, essendo ingiunto precisamente a' mercanti di esaminarla esattamente tanto internamente che esternamente prima di farla trasportare. (l. 1459 26 marzo, pag. 229.)

A questo articolo pure appartiene la legge che sta-

bilisce, che se alcuno si sarà obbligato di pagare o consegnare in rate danaro o roba, e mancherà alle rate pattuite, potrà essere costretto a soddisfare in una sola volta tutte le rate decorse. (Lib. 5 cap. 15 pag. 71.)

Intorno ai debitori abbiamo un' altra legge nel nostro statuto d' aggiugnere a quest' articolo. In essa si prescrive, che se un debitore fosse *in mora* di restituire qualche cosa, e questa perisse, il danno sta a suo peso in pena della mora. Che se avrà adempiuto in parte alle obbligazioni assunte ed in parte no, benchè la cosa fosse perita tutta, ei non dovrà restituire, che quella sola parte ch' era in mora di restituire. (lib. 1 cap. 43 pag. 19.)

Questa legge ha una seconda parte in cui si ordina, che se alcuno avrà ricevuto qualche cosa senza carta e senza testimonj, potrà pure restituirla nello stesso modo: con condizione però che se verrà chiamato in giudizio e confermerà d' aver ricevuto la roba, e dirà d' averla restituita senza che ne abbia prova, sarà tenuto ad appoggiare la sua asserzione con giuramento. altrimenti potrà esser condannato alla restituzione: la qual condizione viene stabilita da altra legge del medesimo lib. al cap. 46, pag. 20.

Intorno ai debitori resta ad aggiugnere un altra legge, che s'aspetta più al titolo delle vendite, da cui ordinariamente nascono le azioni di credito, che ad ogni altro. Accade frequentemente che i debitori non hanno presso di se di che pagare i loro debiti, ma d' altronde hanno anch' essi de' crediti verso altri debitori. Se qualche creditore il cui debitore si trovi in tal situazione, vorrà rivolgersi contro i debitori del suo debitore potrà farlo. E siccome potrebbe avvenire ch' essi ricusassero di volere pagare a lui quel debito che veramente non hanno che verso il di lui debitore, per tema singolarmente che non venendo loro restituita la carta debitoria, o fatta la ricevuta del loro vero creditore, potessero essere obbligati ad un doppio pagamento., così in tal caso vi vorrà un atto del giudice, che gli autorizzi a pagare al creditore del loro creditore, il qual atto servirà loro

di cauzione, ossia ricevuta. (Lib. 1 cap. 66, pag. 27.)

## Articolo III.

### *Delle prelazioni pag. 115.*

Ove dicesi, (pag. 118) che la donna ha tempo *un mese ed un giorno* dal dì della morte del marito ad opporsi alle vendite fatte in di lei pregiudizio, dee dire un anno ed un giorno. (lib. 3 cap. 54 pag. 49.)

Al titolo delle prelazioni convien aggiugnere, che si concede prelazione non solamente sopra le vendite, ma ben anche sopra i contratti d' ipoteca, dal che si può dedurre, che si dee dare parimenti sopra le enfiteusi, ed i livelli d'ogni specie, benchè sembri in pratica osservato, che quanto ai livelli non si dia prelazione che nei livelli perpetui. (lib. 5 cap. 10 pag. 70.)

Aggiungavisi pure quest'altra legge, se un testatore avrà lasciato ad alcuno qualche suo podere, con condizione che ne esborsi al suo erede un dato prezzo, ciò non toglierà a chi può esercitarlo il diritto di prelazione sul medesimo fondo, avvertendosi peraltro che il prelazionante dee pagarlo, non già al prezzo stabilito dal testatore, ma a giusto prezzo, secondo le stime legali; nel qual caso il legatario dovrà avere tutto il di più che eccederà la somma, per cui dal testatore gli veniva concessa la libertà di comperarlo, ed il resto sarà dell' erede. (lib. 4 cap. 14 pag. 56.)

## SUPPLEMENTO ALL' ANALISI

### *Sopra le LOCAZIONI, le ENFITEUSI, ed i LIVELLI.*

### *Dei livelli pag. 187. Tom. II.*

Le due leggi citate in quest' articolo, in cui dicesi, che i corpi pubblici debbono essere autorizzati

da un decreto del Senato, per poter formare livelli sì attivi, che pasivi, parlano dei soli livelli passivi. (L. 1627 17 giugno, pag. 281, e 1653 2 agosto pag. 289.)

## SUPPLEMENTO ALL' ANALISI.

### *Sopra il* DEPOSITO *ed il* SEQUESTRO *Tom. II pag. 285.*

Tanto sacra è l'obbligazione del depositario, la quale s'appoggia alla buona fede, base principale del commercio, che per le nostre antiche leggi il depositario doveva essere tenuto in carcere, finchè avesse restituito il deposito (Lib. 6 cap. 13 pag. 77); coll'appoggio della qual legge durante la pendenza di cause di tal genere, si potrebbe costringere facilmente il depositario e verificare il deposito della cosa controversa.

### *Del* SEQUESTRO *Tom. II pag. 285.*

Tra le cose non soggette ad essere sequestrate vi si possono aggiugnere anche gli alimenti accordati dalla legge 1553, cap. 7 correz. Trevisan, pag. 159 alla moglie nel caso che i creditori del marito le facessero causa sopra l'assicurazione di dote.

Oltre la legge 1461 20 ottobre che proibisce il sequestrare animali bovini, ve n'ha un'altra 1602, 12 ottobre pag. 276, la quale ne proibisce non solo il sequestro, ma anche l'intromissione, e la vendita. Con tutto ciò malgrado la chiara disposizione di queste leggi, la pratica che si osserva è questa. Si sequestrano come dicemmo nell'analisi delle leggi sul sequestro, i buoi *salvo usu Aratri*, e coi metodi ordinarj se ne fa dipoi la vendita.

## SUPPLEMENTO ALL' ANALISI

### *Sopra le DOTI Tom. III pag. 57.*

Una legge di grandissima importanza che si è omessa nell' analisi di questo titolo è la seguente.

Chi prende una moglie minore d' anni sedici, *la* quale non sia soggetta alla paterna potestà, è tenuto a pagare tutti i di lei debiti, quando al suo matrimonio non abbia fatto precedere le stride o sia pubblicazioni col mezzo del pubblico Comandador, il quale ottenutane licenza dai giudici dell' Esaminador, dee farle per quattro giorni nella chiesa del domicilio della sposa in tempo di messa, onde possano esser note ad ognuno, e chiamati espressamente due testimonii, il nome dei quali dee registrarsi nel processo in cui se ne scriverà l' atto. (L. 1323 2 ottobre pag. 110.)

Altra legge di non minor importanza è da aggiugnere a quest'articolo, ed è quella che stabilisce, che se una moglie, separata dal marito per motivo d' adulterio, vorrà esercitare qualche azione dipendente dalla sua dote, non dovrà essere ascoltata dal giudice. Questa legge ch' è la pena del delitto della donna che tradisce la fede matrimoniale, le dovrebbe togliere inclusivamente anche l' azione d' alimenti. Altrimenti sarebbe ben dura la condizione di un marito che fosse costretto ad assegnar alimenti a colei ch' è rea verso di lui di sì reo tradimento.

Siccome poi non si potrebbe dire che un marito considerasse come rea di adulterio una moglie cui, dopo essersi separato, si riunisce di nuovo, trattandola pubblicamente come moglie, così la legge stabilisce, che in tal cal caso, benchè l' adulterio fosse provato, la moglie riacquisti di nuovo l' azione della sua dote (Lib. 4 cap. 33 pag. 65.)

## SUPPLEMENTO ALL'ANALISI

### *Sopra le* DONAZIONI *Tom. III pag. 108.*

Nient' altro convien aggiugnere a questo titolo se non che la citazione della legge che risguarda le donazioni, che per inavvertenza s'ommise. (*Cons. V ex Auctent.* 1288, 20 settembre pag. 108.

## SUPPLEMENTO ALL'ANALISI

### *Sopra le* SERVITU' *Tom. III pag. 199.*

### *Degli* INTERDETTI, *ossia* CHIAMORI.

Il Ferro da cui quasi tutto trascrissi quest' articolo, omise una legge importantissima, della quale avviene frequentemente che se ne impetri dal giudice l'osservanza. Essa stabilisce, che allorquando molte persone sono solite passare per una strada, se mai accadesse che alcuno ne chiudesse il passaggio, fatto l'interdetto ossia chiamor da quelli ch'erano soliti passare, l'autore della novità dovrà riaprire la strada prima d'entrare in causa, e qualora questi ricusi, si ricorre al giudice, onde di propria autorità *ex officio* la faccia riaprire. (Lib. 3 cap. 61. pag. 51.) Questa legge sarà sempre sostenuta con atti di pubblica autorità da' giudici, quando sappiasi rassegnare a proposito i reclami contro i violatori; che che ne dicano alcuni pratici, i quali coll' abuso della massima che le *pendenze debbon esser rispettate*, vorrebbero ch'essendosi fatto il chiamore a strada chiusa, dovesse rimanere nel medesimo stato finchè dura la pendenza. Oh quante eresie di questa fatta si sentono tutto dì da costoro! Di non minore importanza è la seconda parte di questa legge, ove prescrivesi, che se una strada, rio, piscina, o ponte comune a molte persone, una di esse vorrà

a proprie spese ridurli a miglior forma, non glielò si possa impedire.

Un'altra parimente ne omise, la quale serve a prevenire i mezzi con cui si potrebbero deludere quasi tutte le leggi sui chiamori. Può avvenire che di notte tempo venga eretta una fabbrica, si otturi un foro, si muti il corso dell' acque d' un fiume, e si faccia tal' altra simile novità, contro la quale convenisse reclamare coll' interdetto ossia chiamor: e siccome in questo caso potrebbe non conoscersi l' autore dell'opera, e tenendosi egli celato, comparire poi in giudizio alcuno a difender l' opera fatta opponendosi con citazione per rivocazione al chiamor; per questo la legge prescrive, che quegli che s' opporrà al chiamor, quantunque non fosse provato autore dell' opera, se sarà giudicato che l' opera debba essere demolita, dovrà pagare a chi ha fatto il chiamor tutte le spese incontrate nella causa. (Lib. 6 cap. 63 pag. 88).

## SUPPLEMENTO ALL' ANALISI

### *Sopra le AVAREE Tom. IV pag.* 218.

La legge essenziale sopra le avaree citata dal Ferro nel suo dizionario e da me accennata nell' analisi (pag. 219) è dell' anno 1428 9 giugno, (*Cons. ex Autent.* pag. 11 .)

Oltre questa legge che sopra la materia dell' avaree deesi consultare ve n' ha tre altre nello statuto omesse nell' analisi; la prima è la legge del lib. 6to. cap. 74 pag. 102; la quale, tolta la differenza tra le navi di grande e di piccola portata, dà luogo al giudizio d' avarea sì sopra le une che sopra le altre, quando anticamente non formavasi che sopra le navi *da* 200 *miara in suso*.

L' altra legge è nello stesso libro nel capitolo seguente, nella quale si prescrivono gli obblighi agli scrivani per gli registri delle merci caricate, e questa può servire di regola, per avere una pruova legale

gale delle merci soggette ad avarea secondo la distinzione della sopraccennata legge 1428.

La terza legge è quella che stabilisce, che allorquando occorre far seguire giudizio d'avarea, non v'è bisogno che sianvi tutte le persone interessate, ma basta che siavi la maggior parte, tanto nel numero delle persone che nella quantità de' caratti d'interesse, dovendo il minor numero soggiacere a quello che sarà giudicato (Lib. 6 cap. 73 p. 101.)

## SUPPLEMENTO ALL' ANALISI

### *Sopra il* GIURAMENTO (1) *Tom. V, pag.* 217.

Egli è vero, che per il Cap. 45 del Lib. I le Cause dalle L. 50 in giù spetterebbero al Magistrato del Forastier; ma oggidì queste appartengono al Magistrato del Mobile fino ad una somma anco maggiore, ch'è appunto di Ducati 50. Questo cangiamento si sarà verificato dietro al Cap. 13 della Pratica del palazzo stampata nello statuto.

Al §. IV di quest'articolo che comincia: *Allorchè sopra un fatto ec.*, vi si dee aggiugnere la legge del lib. I cap. 48, pag. 20, e nel §. IX che comincia: *Gli stazioneri, cambiatori, e tavernieri ec.* si è ommesso di citare la legge che lo concerne, e che trovasi nel lib. I, cap. 49 pag. 21.

## SUPPLEMENTO ALL' ARTICOLO II.

### *Delle* PRESCRIZIONI (2) *Tom. V pag.* 306.

Deggiono annoverarsi tra le cose che non sono soggette alla prescrizione delli 30 anni anco le Pos-

(1) Di quest'articolo n'è autore il sig. M. avvocato di molta esperienza.

(2) Quest'articolo è dell'avvocato M.

sessioni che fossero indivise tra persone in Fraterna compagnia, mentre se alcuna di queste può vantarne un' investitura o possesso qualunque, ciò nondimeno non nuoce all' altra, nè ai di lei eredi. (Lib. III, Cap. 60 pag. 50).

Parimenti non corre la prescrizione a quelle azioni che dipendessero da carte, che per occasione di commissarie e tutorie fossero state poste in procuratia di s. Marco: e ciò per tutto il tempo che hanno esistito in essa procuratia (Lib. 6 cap. 41 pag. 88).

Sono inoltre imperscrivibili i diritti del fisco sopra i beni feudali usurpati (L. 1563 29 settembre pag. 258); ed i beni comunali (L. 1570, 29 decembre pag. 263).

Intorno ai Crediti dei Bottegai fu ommessa la recente parte del M. C. 1781, 30 aprile, che vuole che li libri mercantili, per aver fede in giudizio, abbiano ad essere marcati e numerati; e che stabilisce una nuova regola intorno alla prescrizione dei loro crediti, disponendo che s' intendano prescritti in anni due fino a duc. 50, per la qual somma è voluta la procedura summaria, e l' inappellabilità delli giudizj di tutti tre *li* giudici; determinando poi ad anni cinque la prescrizione per li crediti sino *alli* due 200, e a dieci per le somme superiori.

## SUPPLEMENTO ALL' ANALISI

### *Sul Titolo dei* FALLIMENTI, (1) *Tom. V, pag.* 378.

Sulla nota a c. 379 rifletto non intendersi per decotti fuggitivi tutti quelli che in caso di fallimento si allontanano da Venezia, ma quelli, la cui absentazione fu dal magistrato dei sopra consoli *giuridi-*

(1) Quest' articolo è dell' avvocato M.

*camente proclamata*: cioè da detta proclamazione cominciano ad acquistar il nome di *fuggitivi*; e per questo appunto si chiamano ancora *Proclamati* (L. 1395, 27 marzo). Così dispone altresì la legge 1441, 28 aprile, citata in appresso nella stessa analisi.

In principio della pag. 380 deve aggiugnersi il prescritto dell'altra legge 1396 7 ottobre, che dietro li chiamori fatti dei fuggitivi, vada il nodaro dei sopra consoli alla di lui casa a levarne gli effetti e portarli al magistrato, perchè con essi pagar si possano li creditori.

La legge che non permette le fide nei crediti privilegiati, accennata alla pag. 386, e non indicata, è in data 29 gennajo 1496; esistente nel capitolar dei sopra consoli. Anche per la legge 1446, 22 settembre devono questi ottener in preferenza l'indeminuto pagamento.

Avanti al primo capoverso alla pag. 387 converrebbe aggiugnere, che la correzione 1781 non fu estesa alla Terra Ferma; e che da replicati giudizj fu deciso, ch'essa non pregludichi alle donne maritate a quel tempo, e nemmeno alle figlie di famiglia maritate di poi: poichè le prime soggette al poter del marito, e le seconde soggette alla potestà paterna, ed indi alla potestà del marito ancor esse, assolte furono dal difetto di notifica come *non valentes agere*. Quindi la provvidenza della legge venne implicitamente da detti giudizj ristretta alle sole femmine *sui juris* maritate dopo la legge stessa.

Veggo ommessa la legge 1381 17 novembre che virtualmente prescrive, che quei creditori, che ritenessero appresso di se in pegno del loro credito qualche effetto del fallito, abbiano sopra il medesimo la preferenza del pagamento.

Quanto poi fu esaurita nell'analisi la veneta legislazione nel caso degli accordi; altrettanto veggo ommesse le leggi che contemplano il caso che non possa verificarsi l'accordo; la qual pure è la parte più intralciata ed oscura di quest'articolo. Il modo

della difficoltà consiste appunto nel sapere, se quella massima di eguaglianza fra creditori a proporzione dei loro crediti rispettivi, che fu comandata con le leggi degli accordi, esclusa ogni anzianità di notifica o di sequestro, abbia del pari a verificarsi nel caso degli stralcj. Io mi farò brevemente ad epilogarle.

La legge 1244, 16 marzo, che seguendo *l' autorità del sapiente Tetrone cugnado di Moisè*, instituì il magistrato del petizion, a cui era anticamente spettante la materia dei fallimenti, lasciava in libertà detti giudici il definire come li beni del fallito dovessero esser dati a' suoi creditori.

A toglimento però della fluttuazion dei giudicj, alcuni dei quali prescrivevano, che la facoltà del fallito fosse divisa tra tutti li creditori; altri preferivano qualche creditore in particolare; fu con una susseguente legge, di cui non consta la precisa data, ma che però esiste nel capitolare dei sopra consoli a c. 21 t., e nello statuto veneto a c. 283 t., che tutto l'avere dei fuggitivi sia posto in comune fra' creditori tutti.

Questa massima della divisione dei beni del fuggitivo, da farsi tra tutti li creditori, fu ripetuta altresì colla legge 1321, 20 luglio, e coll'altra 1381, 17 novembre, e molto più con quella 1446, 22 settembre, che espressamente prescrive, che tutti i beni dei fuggitivi dal dì dell' absentazion, ovvero occultazion loro, eccetto li crediti privilegiati, debbano esser ugualmente divisi fra tutti li creditori: alle quali leggi aggiungasi pure l' altra legge senza data posta nello statuto alla pag. 247, dopo la legge 1547, 10 aprile sotto la rubrica leggi civili, il che prova presso a poco la data anche di questa, legge che deesi considerare di molto peso nel presente argomento.

Oltre ad essi crediti privilegiati sono eccettuati dalle leggi 1361 luglio, e 1471 14 settembre que' creditori, che praticate avessero per altri magistrati delle intromissioni esecutive di sentenze, pri-

ma che il fuggitivo fosse da' sopra consoli proclamato; le quali intromissioni non possono da questi venir sospese: eccettuati però li casi, ove constar potessero delle frodi.

Tanto è però lontano, che questa eccezione in favore delle intromissioni esecutive di precedenti sentenze possa estendersi per dette leggi anco a quei creditori che dopo il fallimento hanno li primi praticato de' semplici sequestri; quantochè la susseguente legge 1580, 12 ottobre comanda, che al caso di fallimento abbiano ad esser eletti de' capi de' creditori; onde tutto quello che trovassero o ricuperassero dal dì dell'absentazione del fuggitivo, sia venduto e diviso fra tutti li creditori a soldo e lira: lo che fu raffermato ancora dall'altra legge 1611, 12 marzo al 9. *Se occorrerà far capi de' creditori.*

Nulla fin qui di più chiaro e uniforme. Ciò che porta le difficoltà è la legge 1586 14 settembre prescrivente che que' creditori, che prima intrometteranno beni mobili del loro debitore, siano preferiti agli altri sopra gli effetti sequestrati; e così quelli che prima notificheranno li loro crediti all'esaminador, lo siano ne' beni stabili.

La generalità delle sue espressioni sembra che debba applicarsi tanto a' crediti civili, quanto ai crediti mercantili; ma non poche ragioni persuadono a non intenderla estesa anco a quest' ultimi.

Non parla essa mai di fallimenti; non deroga alle vrecedenti leggi nel proposito, le quali furono anzi polute *salve e riservate* dalla posterior citata legge 1611; non fu demandata al magistrato de' sopra consoli. Non si verifica nemmeno nel caso di fallimenti il suo oggetto, ch'è quello (rispetto ai mobili) di premiar la diligenza di chi fermò o scoprì effetti trafuggabili; e di avvertir (rispetto agli stabili) gli altri posteriori contraenti ad esser cauti in vista delle obbligazioni anteriori; poichè il debitor che fuggì, non è più in grado di trafuggare; quello che si assoggettò colla produzion del Bilancio, ha

già scoperti li suoi effetti: e li contratti furono già fatti precedentemente e dall' uno e dall' altro. In oltre se fossero derogate da questa legge tutte quelle in materia di fallimenti, sarebbe tolta altresì la preferenza de' crediti privilegiati, ch' essa non riserva, e che pur in pratica si continua ad osservare.

Ciò poi che rende più assurda l' applicazione di questa legge è il sagrificio che ne deriva al fallito, che più difficilmente potrebbe conciliare l' accordo co' suoi creditori; e il sagrifizio insieme de' creditori di lontano domicilio, che alla pubblicazione del fallimento non potrebbero praticar gli atti di sequestro e notifica colla celerità de' più vicini, a' quali una momentanea ridicola gara darebbe la preferenza. Essa perciò collo scostarsi dall' ecqua massima di uguaglianza, adottata ancora dalle piazze di Trieste, Livorno, Genova, Marsiglia, Londra ec., produrrebbe insieme un pregiudizio al veneto commercio, attesa la maggior riserva che usar dovrebbero gli esteri negozianti, col timore di perdere tutto l' importare de' loro fidi.

Eppure una così sinistra interpretazione vedesi in pratica usata, spezialmente dal principio di questo secolo in poi.

Li notati inconvenienti e discapiti condussero però il magistrato de' sopra consoli a prodursi con ragionata scrittura 1783, 15 settembre all' eccellentissimo senato, a cui fu delegato l' argomento colla legge 1445, 7 settembre; li riflessi in quella diffusamente addotti condussero l' eccellentissimo senato al decreto 1784, 11 settembre, che riconoscendo *abusiva l' applicazione che da cavillosi forensi fu data alla parte 14 settembre 1586, a fronte che di tutta evidenza spicchino le pubbliche massime sul proposito delle leggi, colle quali si è prescritto l' universale compartecipazione degli effetti del debitore fallito fra creditori, riservate però in prima le azioni de' privilegiati ed ipotecarj*; ha poi creduto opportuno, prima di spiegare le proprie determinazioni, di ri-

mettere la scrittura e carte inserte al magistrato de' sopraintendenti alla compilazione delle leggi, onde aggiungano tutte quelle rischiarazioni, che nella relativa serie delle leggi riconoscessero idoneo di rappresentare: dopo di che non emanò poi in tale argomento veruna ulterior deliberazione.

Nondimeno nel recente caso del fallimento portonari, dove io pur sono stato uno de' difensori, si combattè l'abuso della pratica; e riuscì di ottenere li 27 gennajo 1793 M. V. alla Civil Vecchia un favorevole spazzo di taglio con voti 16 e 13, che rigettò la pretesa preferenza de' sequestri e delle notifiche, e richiamò l'antica massima dell'uguaglianza fra creditori; onde se fu pari la buona fede, sia pari ancora la perdita.

## SUPPLEMENTO ALL'ANALISI

### *Sopra le* SUCCESSIONI INTESTATE
*Tom. VII, pag.* 66.

Il primo errore da correggere in questo titolo è nell'Articolo I al §. III che incomincia, *Se il defunto ha solamente ec.*, ove invece di dirsi come è stampato, *Se il defunto ha solamente ascendenti, e NON COLLATERALI MASCHI, la successione si devolve agli ascendenti paterni più prossimi e non ai materni*, dee dire, *Se il defunto ha solamente ascendenti, e non discendenti maschi ec.* (Lib. 4 cap. 27 pag. 63.)

Un altro errore potrebbe confondere il lettore, ed è la citazione della legge dell'ultimo paragrafo dell'Articolo I pag. 67, ove invece di dire *Lib. 9 cap. 54, pag.* 191, dee dirsi, *Lib. 6 cap. 54, pag. 92.*

Così pure avvertasi nel leggere il §. VII dell'Articolo II pag. 68, che ove è detto, *Se si trova sero figliuole o nezze da figlio o ALTRI discendenti PUR maschi da figlio ec.*, dee dire, *Se si trovassero figliuole*

*o altre discendenti per maschio da figlio, esse succederanno insieme con le figlie in istirpi, ponendo però in cumulo la loro dote se ve ne fossero alcune maritate ec.* ( Lib. 4 cap. 26 ).

Per maggiore chiarezza, il paragrafo ottavo del medesimo articolo secondo, pag. 68, che incomincia, *Se poi si trovassero solamente ec.* regolisi nel seguente modo.

" Che se si trovassero nipoti o altri discendenti maschi da figlio, succedano in istirpi, così che i nati o discendenti maschi da un figlio, abbiano tanto quanto avrebbe il loro padre se vivesse. ( Lib. 4 cap. 24, pag 60 ) ".

Lo stesso si osservi se si trovassero nezze o altre femmine discendenti per maschio ( Lib. 4, cap. 261, pag. 63. )

Osservisi poi che la legge esclude i nipoti o nezze nate da figliuolo in confronto delle suddette femmine discendenti da maschio, chiamandoli solo alla successione allorchè non vi sono che figliuole, sian esse nubili o maritate, unitamente ad esse (§. ult., lib. 4, cap. 26, pag. 63. )

Anche il paragrafo che risguarda la successione degli uterini dee essere regolato nel seguente modo. ( Art. III §. IV p. 69. )

" *Allorchè* concorrono alla successione del fratello o sorella uterini, consanguinei da parte di padre, ed uterini, i primi escludono i secondi; non essendovi luogo alla successione degli uterini, se non che in mancanza dei consanguinei, e ad esclusione del fisco. ( L. 1586 7 settembre, p. 166 t. Correz. Cicogna, ) "

## SUPPLEMENTO ALL' ANALISI

*Sopra i TESTAMENTI Tom. VII, pag.* 381 (1).

La facoltà singolare concessa dalle nostre leggi ad alcune persone di poter far testamento per alcune altre, merita un luogo distinto nell'analisi di questo titolo.

Il figliuolo di famiglia può far testamento per il proprio padre mentecatto; ma per esercitare questa facoltà vi voglion due condizioni essenziali; la prima ch'egli sia soggetto alla patria potestà, onde si consideri come formare una stessa persona col padre; la seconda ch'egli sia giunto all'età di 20 anni, condizione ragionevolissima perchè trattandosi di disporre de' beni altrui, esigesi maggior maturità che nel disporre de' proprj. (Lib. 2 cap. 14 pag. 13.)

La stessa facoltà l'ha pure il nipote per far testamento invece dell'avo, ed anche in questo per esercitarla si richieggono le due sopraccennate condizioni. (Legge stessa).

Siccome poi tali testamenti non vengono fatti se non che attesa l'impossibilità che hanno i mentecatti di poter testare essi medesimi, quindi ognun vede essere saggissima l'altra clausola della stessa legge ove prescrivesi, che risanando i mentecatti, i testamenti siano ipso jure nulli; come parimenti è providissima la condizione annessavi che questi testamenti (sempre quando i mentecatti non risanino) non valgano se non che dopo la loro morte, per impedire che a padre ed avo vivo, un cattivo figlio, ed un cattivo nipote li privino della loro roba.

Questa legge che parla dei testamenti de' figli e de' nipoti pei loro padri ed avi mentecatti, viene estesa con l'altra legge del capitolo XV, dello stesso libro, anche alle femmine mentecatte; ben inte-

(1) Quest'articolo è del sig. avvocato M.

so che ciò si verifichi nei casi medesimi, e colle stesse condizioni.

Parlammo di queste leggi anche nell'articolo dei diritti de' figli al titolo delle persone (pag. 296, Tomo I, ma abbiam creduto ripeterle quì, e perchè sono esposte più chiaramente, e per avere sott' occhi tutta intera la materia de' testamenti.

Anticamente osservando alcune formalità, una terza persona poteva far testamento per un'altra, come rilevasi da una legge del lib. 1 cap. 35; ma questa legge è stata espressamente derogata dalla legge del lib. 6 cap. 10, pag. 76, ove peraltro è ben da notare, che nel tempo stesso che si proibisce ad ognuno il far testamento per altri, si eccettua il padre al quale viene concessa facoltà di far testamento per il proprio figlio. Ma quì convien osservare che l'oggetto della legge è d'impedire ai notaj, il ricever *prego* d'alcun testamento da altre persone fuorchè dallo stesso testatore, e ciò per togliere le frodi, che si commettevano, infingendosi certuni d'aver avuto commissione da un tale di far testamento per lui, onde beneficare in tal guisa i complici della loro astuzia: e siccome la legge non sa supporre simile frode nel padre contro il proprio figlio, così essa non toglie al notajo la facoltà di poter rogare un testamento per un figlio, quando gliene presenti il *prego* il di lui padre: il che per altro suppone parimenti la prova che il figliuolo ne abbia dato espressa commissione al padre.

Evvi un'altra legge da aggiugnere a questo titolo sopra i testamenti *per breviario*. Per far eseguire i testamenti fatti in questa forma era necessario che il beneficato prestasse giuramento in cui attestasse la verità della disposizione; e così pure doveva giurare chiunque voleva l'esecuzione di un testamento rogato da un notajo forestiero, non bastando il far conoscere la legalità del rogito. (Lib. 4 cap. 1 pag. 52) Queste disposizioni non si osservan più: dalla prima di esse bensì può trarsi una giusta deduzione, che abbia diritto qualunque beneficato con testamento

per breviario, di far rilevare il testamento, sia esso erede semplice o legatario, il che prova che presso di noi non si osserva la legge del jus comune, che rende caduchi i testamenti, di cui non trovasi erede che li faccia eseguire. Ciò inoltre deducesi dalla legge del capitolo secondo dello stesso libro (pag. 52), ove prescrivendosi che il breviario dopo essere stato giurato dal commissario sia depositato presso i procuratori di s. Marco, si soggiugne che se il commissario non vorrà giurare, potrà farlo chiunque avrà interesse a farlo eseguire.

Di grande importanza poi è la seconda parte della sopraccennata legge (cap. 1 lib. 4 pag. 52) nella clausola in cui si stabilisce che il testamento per breviario non abbia forza di derogare agli altri precedenti testamenti; ove pure aggiugnesi un'altra clausola egualmente importante, che ad essi non deroghi neppure il testamento rogato da un notajo forestiero: la qual ultima clausola si dee intendere nel caso che il testamento precedente a cui si vuol derogare sia rogato da notajo veneto; ben inteso che vi deroghera se anche il precedente fosse rogato da notajo forestiero.

Finisco il supplemento a questo titolo coll'includervi una legge, che a dir vero, non vi appartiene totalmente; ma è tale però che vi ha qualche relazione parlandosi in essa *degli eredi*.

Siccome coll'abuso della massima, che l'erede sia il successore in tutti i diritti ed i doveri del defunto, alcuni accorti creditori che avevano carte di obbligazioni assunte dal defunto, alle quali eravi annessa una clausola penale nel caso che si mancasse ad adempiere l'obbligazione, pretendevano di assoggettare alla pena anche gli eredi, quindi per toglière queste frodi, e per impedire che nissuno porti la pena di quella colpa che non ha, fu espressamente prescritto, che tali carte non abbian forza a fronte degli eredi quando non sian notificate al magistrato dell' Esaminador, ed entro otto giorni dopo la notifica ad essi notiziate, non potendosi esigere la pena

in esse prescritte se non che passati due mesi dal dì della notizia; essendo parimenti stabilito, che nel caso che non si trovino gli eredi debbano essere stridate in giorno di domenica al tempo della messa nella chiesa ove trovasi il domicilio del debitore; fatte le quali stride parimenti avrà luogo la pena, passati che siano i due mesi. (Lib. 6 cap. 18 p. 79.)

## SUPPLEMENTO ALL' ANALISI

### *Sopra il TESTAMENTO INOFFICIOSO, e la DISEREDAZIONE, Tom. VIII, pag. 44 (1).*

A parlar rigorosamente, non è la querela del testamento inofficioso quella che viene intromessa dal magistrato dell' Auditor Vecchio; mentre l' atto che s' intromette è il testamento medesimo, che colla intromissione diventa l' atto reo assoggettato alla censura del giudice superiore. Ciò consta dalla formula stessa della intromissione; non che dalla susseguente parte che vien proposta al consiglio, la quale comincia *Quod istud tale quale prætensum Testamentum* ec. E' vero però ch' esso viene intromesso a norma della querela.

Non è vero che nel difetto di leggi venete in proposito delle querele d'inofficioso testamento; convenga ricorrere al jus comune, che non solo non fu accolto dai veneti legislatori, ma che anzi implicitamente è escluso dal primo prologo dello statuto, ove ai giudici viene prescritto di aver per regola e norma le leggi venete; e in difetto di queste, di procedere per analogia colle leggi medesime; indi secondo l' approvata consuetudine; e in mancanza di tuttociò, in conformità di quanto crederanno giusto ed equo in loro coscienza.

Per isbaglio di stampa fu citato il capitolo 26 del lib. 4 dello statuto quando deve essere il capitolo 36.

(1) Il seguente articolo è del sig. avvocato M.

## SUPPLEMENTO ALL' ANALISI.

### *Sui CODICILLI Tom. VIII pag. 105* (1).

E' verissimo che sui codicilli non abbiam leggi. Non sarà inutile però l'avvertire ch'essi benissimo si usano in pratica; e che il motivo di non esservi leggi intorno agli stessi, egli è perchè aver deggiono tutte le solennità de' testamenti, ossiachè siano fatti in via solenne, o per cedola. Da ciò ne segue, che si rende superflùa e vana ne' testamenti fatti in Venezia la clausola notariale, che se valer non possono come testamenti, valgano i medesimi come codicilli; chiàmata dai Legali *Clausola Codicillare*.

## SUPPLEMENTO ALL' ANALISI

### *Sui LEGATI e FEDECOMMESSI T. VIII p.* 428 (2).

Per rischiarare il paragrafo sesto che comincia *Quando un padre ec.* alla pag. 429, giova l'aggiugnere la spiegazione seguente. Quando un testatore qualunque anche estraneo restituisce all'erede istituito un'altra persona al caso che l' istituito manchi senza figli o discendenti, questi figli o discendenti del primo erede si dicono *posti in condizione*: la ragione di un tal nome si è appunto perchè la loro non esistenza al caso della mancanza del padre instituito erede, è la condizione, sotto cui è chiamato il sostituito. E' una questione famosa tra li jurisperiti se i figli posti in condizione abbiano ad intendersi come dispositivamente chiamati: vale a dire, se la posizion in condizione faccia l'effetto, che nel caso che l'erede istituito non deve restituir la facoltà al sostituito, attesa l'esistenza de'figli o discen-

(1) Di quest' articolo è autore il sig. avvocato M.
(2) Quest' articolo è del sig. avvocato M.

denti, resti egli libero di disporre; o sia gravato verso i proprj figli o discendenti. La pratica però, e i giudizj, ma non già alcuna legge, hanno tra noi addottata la massima, che *Filii in conditione positi censentur dispositive vocati*.

Diverso poi è il caso in cui un padre istituisca erede suo figlio, e ad esso sostituisca una terza persona, senza contemplar nè dispositivamente, nè per via di posizion in condizione i figli del proprio figlio. In questo caso i figli del figlio non sono posti in condizione; nè potrebbero allegar a loro favore la massima sovraccennata. Vien però in loro soccorso la presunzione violenta ammessa dal secondo prologo dello statuto num. 7 (che fu ommesso di citare), la qual vuole che si consideri che il testatore abbia inteso di chiamare il sostituito nel caso, che il figlio manchi senza figli, o discendenti maschj dal figlio per maschj; purchè non si provi in contrario. Questo prologo poi fu spiegato dalla legge citata nell' Analisi (lib. 6 cap. 2), la qual anzi stabilisce che a pretesto che il testamento chiami il sostituto alla mancanza del figlio, e che debba attendersi il literale del testamento; professar non si possa di aver una prova in contrario, che distrugga la presunzione a favor de' figli e discendenti del figlio erede; ma debba essa presunzione aver luogo.

Ciò che dicesi nella prima riga della pagina 430, che nel *fidecommisso del padre, dell'avo, o altri ascendenti*, sotto il nome di figliuoli o discendenti sono esclusi i naturali, quando non siano espressamente nominati; deesi intendere di tutti i fidecommessi indistintamente: tale essendo la disposizione della correzion Bembo 1617 21 maggio, pag. 173.

Il §. 9 dell' Analisi alla pag. 430 che comincia *Allo stesso principio*, deve dire tutto il contrario, poichè i figliuoli de' figliuoli succedono nei legati in quella parte che avrebbe il padre loro se vivesse, non per capi, ma per istirpe; come appunto anche nelle intestate successioni si osserva.

Le leggi venete accennate, ma non citate nell'Analisi, prescriventi la notificazione de' fedecommissi, sono le seguenti: leggi civili parte 1334 15 febbrajo; 1413 29 decembre, correzioni del Barbarigo 1487 21 decembre cap. 5; corr. Memo 1613 22 marzo; e leggi criminali 1535 19 marzo. Una tal notificazione, come providissima, fu prescritta anche dal famoso codice Fridericiano per la Prussia (Partie 2 livre 7 titre 8), ed era stata pure introdotta nella Francia dalle passate costituzioni come può raccogliersi dall' opera medesima del Domat. (Tom. I Par. II Lib. V Tit. III.)

Ottimamente si riflette nell' Analisi, che tre soli sono i modi di sciogliere un fondo dal vincolo di fidecommisso; cioè restituzioni di dote, surrogati, e permute: e giova appunto osservare che le detrazioni o per legittima, o per debiti del testator fidecommittente non fanno propriamente l'effetto di svincolar il fedecommesso; mentre a rigore i fondi che si apprendono per ambidue questi titoli non sono stati giammai soggetti al fidecommisso stesso, per la massima appunto che *non dicitur fideicommissum, nisi detractis debitis*.

Intorno alla maniera di sciogliere i beni dal fidecommisso per via di restituzione di dote, va citata ancora la correzion Memo 1613 22 marzo, pag. 171.)

E' da avvertirsi poi, che le doti risultanti da carte confessionali non intaccano i fidecommissi. (Cor. Bembo 1617 30 aprile.) Questa legge riserva per altro di poter comprovare la realtà della dote per altra legittima giustificazione.

E' un semplice errore di stampa la data della legge citata alla pag. 434 al §. *In T. F.*, dovendo stare 1637, in luogo di 1657.

Non è fuor di proposito l'accennare la recente correzione del ser. M. C. 1780 17 dec. che dà permissione di poter vendere, od ipotecare tanta quantità di beni fidecommissi incolti, quanta fosse riconosciuta equivalente al danaro necessario alla riduzione dei

rimanenti beni a pascolo; dovendo per altro esser ciò autorizzato dal magistrato de' beni inculti.

La permuta dei beni fidecommissi, che previe molte altre formalità si concede coi cinque sesti dei voti del Ser. M. C. con parte di grazia, esige per la legge 1546 4 settembre l'*evidente utilità* del fidecommisso, la quale in pratica fu determinata al vantaggio di un terzo.

*Fine dell' Analisi delle Leggi Civili dello Statuto Veneto.*

# INDICE GENERALE

## DELLE MATERIE CONTENUTE NELLE LEGGI CIVILI DEL DOMAT.

*Il numero romano indica il tomo, e la cifra arabica la pagina. Dove non si trova numero romano s'intende richiamato il tomo citato nell'articolo precedente.*

---

A

accettare la successione 185. L'erede può accettare la successione col benefizio dell'inventario 186. Può cercare la riduzione de' legati e de' fedecommessi, quando vi abbia luogo 186. L'erede può vendere o donare l'eredità, o disporne in altra maniera 187. Diritto di trasmettere l'eredità al suo erede 187. Vi sono diritti che non passano agli eredi 187. Diritto degli eredi del sangue su i beni che dalla legge sono loro dati 187. Diritto di venire alla divisione tra coeredi 188. Diritto di accrescimento tra coeredi 188. Diritto di obbligare i coeredi a mettere i beni in collazione 188. Diritto di ritorno o di reversione 188. Intermissione nell'eredità per il semplice effetto dell' adizione 190. Molte specie di obblighi degli eredi 190. Primo obbligo generale a tutt'i pesi dell'eredità 190. Tutti gli obblighi particolari si riducono a due specie 190. Diversi pesi che si possono imporre all'erede 191. Pesi a' quali è tenuto l'erede, quantunque il defonto non ve l'abbia obbligato 191. Due specie di obblighi del defonto che non passano all'erede 192. Prima sorte di obblighi che non passano all'erede 192. Seconda sorte di obblighi che non passano all'erede 193. Pesi che si possono imporre ad un erede 195. Con quali disposizioni si possono imporre questi pesi 195. Quali debbono essere queste disposizioni 196. Prima regola: che le persone, le quali dispongono, ne siano capaci 196. Seconda regola: che le persone le quali debbono profittarne, non ne sieno incapaci 196. Terza regola: che le disposizioni siano fatte nelle debite forme 196. Quarta regola: che le disposizioni non eccedano i limiti prefissi dalle leggi 197. Differenza tra quel ch'è difettoso per la quarta regola, e quel che lo è per le altre 197. A suo luogo sarà spiegato ciò che particolarmente riguarda queste quattro regole 198. Come si eseguiscano queste disposizioni 198. L'erede è tenuto a' pesi dell'eredità, quand' anche fossero stati ignorati dal defonto 199. De' pesi delle successioni ricadute a quello cui si succede 199. Delle sostituzioni o fedecommessi, di cui il defonto era gravato 199. Di tutti gli altri pesi, azioni e pretensioni sull'eredità 200. Dei delitti del defonto 200. Dei debiti che debbono esser pagati solo dopo la sua morte 200. Delle spese del funerale 200. Diverse specie di pesi 205. L'erede è tenuto a' debiti superiori all' asse ereditario 205. Tre sorte di debiti: i personali puri, gl' ipotecarj ed i privilegiati 205. Definizione di queste tre sorte di debiti 206. Prelazione de' creditori del defonto a quelli dell'erede, su i beni dell'eredità 206. Prelazione de' creditori dell'erede a quelli del defonto su i beni dell'erede 207. Concorso tra' creditori che non hanno nè ipoteca, nè privilegio 207. Concorso tra i creditori del defonto su i beni dell'erede 207. Separazione dei beni ereditarj da quelli dell'erede 208. Gli eredi sono tenuti personalmente per le loro porzioni, ed ipotecariamente per il tutto 208. Il debito ipotecario o privilegiato si divide riguardo agli eredi 209. Come si dividono tutt'i debiti fra coeredi 209. I debiti dividonsi tra i coeredi, anche contro il fisco 210. L'in-

ta come appartenente al testatore è nullo, se questa non trovasi nel suo patrimonio 144. Come debba intendersi il legato di una cosa, di cui non si è determinata la specie 145. Legato di un lavoro da farsi 145. Il legato indeterminato di un fondo è nullo, se il testatore non ha alcun fondo 146. Come la cosa ch' è stata aggiunta al fondo, lasciato in legato, appartiene o non appartiene al legatario 150. Quando l' accrescimento del fondo lasciato in legato fa rivocare il legato 151. Il legato di un fondo comprende le servitù necessarie, ch' esso ha in un altro fondo dell' eredità 152. Servitù reciproca fra i legatarj di due case contigue 153. Il legatario deve avere l' uso della cosa legata 153. I mobili di una casa di città o di compagna non sono necessarj 154. Le scritture non sono comprese nel legato di tutto quello che trovasi in una casa 155. Legato dell'usufrutto 158. Legato dell' usufrutto, lasciato a più persone, e della proprietà lasciata ad una di esse 159. Uso de' mobili 159. Come il legato di una porzione de' frutti possa aver luogo, anche dopo la vendita del fondo 160. Il peso del legato di un usufrutto passa all' erede, se il legato non ha luogo 160. Differenza fra un legato annuo, e quello dell' usufrutto 161. Altra differenza 162. Altra differenza 162. Il legato annuo deve pagarsi in principio dell' anno 163. Un legato da pagarsi in molti anni, è di una natura diversa da quella di un legato annuo 163. Legato di una distribuzione da farsi per sempre in un dato giorno, oppure da farsi per una volta sola 164. Il legato degli alimenti s' intende a vita del legatario 165. Il legato degli alimenti fino alla pubertà, s' intende fino alla piena pubertà 165. Il legato degli alimenti comprende ancora l' abitazione ed il vestiario 166. Gli alimenti si regolano secondo le circostanze 166. Come si regoli il legato degli alimenti, quando il testatore era solito di somministrarli 167. Gli alimenti sono dovuti, ancorchè il legatario abbia con che vivere da altra parte 168. Favore del legato degli alimenti 169. Quali sieno i legati pii 169. Differenza fra i legati pii e gli altri legati, per i loro motivi, ed il loro uso 170. Differenza fra un legato pio, ed un legato destinato al pubblico bene 171. Uso dei legati pii, che non hanno alcun destino 171. Esecuzione de' legati pii 171. Destino di un legato pio ad un uso diverso da quello, che ha ordinato il testatore 173. Privilegj de' legati pii 173. Tre maniere di lasciare in legato una cosa fra molte 177. Legati che non additano la persona che dovrà fare la scelta 178. Quando l' espressione del testatore determina la scelta, non bisogna allontanarsene 178. Legato a scelta dell' erede 179. Legato a scelta del legatario 180. Legato a scelta di un terzo 181. Colui che ha la scelta, non deve differirla 182. Pena apposta al ritardo della scelta che deve fare l' erede 182. Pena apposta al ritardo della scelta, che deve fare il legatario 183. Quando delle cose lasciate in legato ne rimane una sola, essa appartiene al legatario 184. Se la cosa, dopo fatta la scelta, perisce, essa va a danno del legatario 184. La scelta è irrevocabile 185. La scel-

messo in favore de' loro figli, debbono dare una sicurezza 220. L'erede ricupera quanto ha speso per i legati e per i fedecommessi 221. L'erede deve soddisfare tutti i pesi annessi al legato, finchè non ne fa la consegna 222. Le perdite seguite in tempo ch' è ritardata la consegna vanno a danno dell' erede 222. Le perdite, accadute senza colpa dell' erede, vanno a danno del legatario 222. L'erede dee garantire la consegna di una cosa lasciata indefinitamente 223. Garanzia di un legato particolare 223. Se restando evitto il legato, n' è stato restituito il valore, questo va a beneficio del legatario 224. L'erede non gode della restituzione *in integrum* dal pagamento del legato, ancorchè questo sia nullo 225. E neppure dal pagamento di un legato, di cui non si è ancora purificata la condizione 225. Eccezione della regola precedente per l'interesse di un terzo 226. Un legato può esser nullo in origine, o divenir tale in appresso 229. Un legato può esser rivocato, o diminuito, o trasferito ad un altro legatario 229. Esempj di questa regola 230. Eccezione di questa regola per i legati condizionali 231. Il legato è nullo, se il legatario premuore al testatore, o s'era morto in tempo del testamento 232. I pesi annessi ad un legato, ch' è stato annullato, passano all' erede 233. Un legato ch' era valido nel tempo del testamento può divenir nullo per un cambiamento di cose 235. Osservazione sull' articolo precedente 236. Diverse maniere di rivocare i legati. Esempio 236. Il legato di un credito è rivocato, se il testatore lo esige 237. Il legato è rivocato dall' alienazione della cosa 237. La donazione ha la medesima forza 240. Il legato non è rivocato dall' essersi pignorata la cosa 241. Nè da cambiamenti, che la riformano o la rinnovano 242. Il legato di una mandria di pecore sussiste, ancorchè le pecore siensi tutte rinnovate 243. Se la cosa cambia natura, il legato è rivocato 243. Se il legato è annullato, restano solo gli accessorj della cosa 245. L'espressioni particolari derogano alle generali. Esempio 245. Altro esempio della regola precedente 246. Diminuzione del legato, per la diminuzione della cosa 248. E per lo smembramento di una parte del fondo, per unirla ad un altro fondo 248. Il legatario trasferito si toglie al primo legatario 248. Rivocazione di uno di due legati, che non ne annulla niuno 249. Il legato è rivocato, se il legatario se ne rende indegno 250. Il legato può esser diminuito per il solo effetto della falcidia, e independentemente dal fatto del testatore 250. Se il legatario possa accettare una porzione del legato, e ripudiar l'altra 253. Se gli eredi del legatario abbiano questa libertà 254. Legati rimessi all' arbitrio dell' erede 254. Le disposizioni contrarie ai buoni costumi, non debbono eseguirsi 254. Legati fatti, acciò si accetti la tutela 255. Se sia valido un legato fatto sotto la condizione di maritarsi coll' approvazione di una persona, la quale sia premorta al testatore 256. Se sia valido un legato, fatto ad oggetto di maritarsi ad una persona, che sia già marita-

nel

R

S

missario deve avere la cosa soggetta al fedecommesso, o il suo valore 400. I frutti e gl' interessi sono dovuti dopo la mora 401. L' erede non può ripetere il pagamento di un fedecommesso nullo, s' egli lo ha già fatto 401. Il legatario, e non l' erede profitta della nullità del fedecommesso di un legato 402. La sostituzione può esser fatta ad una o a più persone 404. Ed in uno, o più gradi 404. Tutte le persone capaci di esser eredi, sono capaci di esser sostituite 405. Persone incapaci de' fedecommessi 405. I fedecommessi taciti sono proibiti 405. Chi presta il nome a tali fedecommessi commette un delitto 406. Prove de' fedecommessi taciti 407. Non si può anticipare la restituzione del fedecommesso, se ciò ridonda in pregiudizio dell' erede chiamato 408. La donazione del fedecommesso fatta dall' erede instituito, trasferisce al donatario il dritto di scegliere l' erede instituito 409. Limiti della libertà di avvantaggiare la condizione di uno degli sostituiti 410. Ordine degli sostituiti in diversi gradi 411. I sostituiti reciprocamente possono rinunciare al fedecommesso 411. La prescrizione di un fondo sostituito corre tanto contro all' erede, quanto contro al sostituito 412. La prescrizione di un fondo soggetto al fedecommesso, alienato dall'usufruttuario, spoglia l' erede fedecommissario 413. Un fedecommesso da restituirsi dopo la morte dell' erede gravato, non si apre per la morte civile dell' erede medesimo 413. La sostituzione ad un erede o ad un legatario se muojono senza figli, cessa nel caso ch' essi lasciano figli 414. Le sostituzioni fedecommissarie non possono aver luogo senza l' instituzione dell' erede 421. Per gravare l' erede di una sostituzione, bisogna lasciargli più di quello, che gli assegna la legge 421. Se il sostituito riceva dal testatore o dall' erede gravato 421. Per ricevere una sostituzione, bisogna esser nato allorchè se ne fa l'apertura 422. Non ha luogo un fedecommesso fatto in un testamento, ch' è nullo per mancanza delle formalità necessarie 422. Due legatarj si presumono sostituiti reciprocamente, quando il superstite fra di loro deve restituire il legato ad un terzo 422. Se la proibizione di alienare importi fedecommesso 423. Effetto di questa proibizione quando sono morte tutte le persone, in grazia delle quali essa è stata fatta 423. Se la proibizione di alienare porti seco quella d' ipotecare e di dare in enfiteusi 424. Effetto della proibizione di vendere a qualunque altra persona, che agli agnati 424. Della rinuncia alla sostituzione 424. Se una rinuncia senz' alcuna riserva, faccia presumere la rinuncia alla sostituzione 426. Se si presuma, che il fedecommissario abbia rinunciato alla sustituzione, quando è intervenuto come testimonio alla vendita dei beni soggetti al fedecommesso 426. Se il consenso dato alla vendita dei beni soggetti al fedecommesso, sia una rinuncia alla sostituzione 426. Se questo consenso importi una rinuncia anche al prezzo della vendita 427. Se un minore possa essere restituito *in integrum* dalla rinuncia ad un fedecommesso reciproco 427.

## T

incapace, può far testamento 114. Gl' impuberi sono incapaci 114. Ed i figli di famiglia 119. I pazzi possono testare solo quando hanno i lucidi intervalli 119. I vecchi, gl' infermi, i cagionevoli possono testare 120. Un prodigo non può testare 120. Chi nell' atto stesso è sordo e muto, non può testare 122. Ma se sa scrivere può testare 123. Chi è sordo e non muto, può testare 123. Chi è nato muto, ma non è sordo, non può testare, se non sa scrivere 124. I ciechi possono testare 124. I forestieri non possono testare 124. I religiosi possono testare prima di far professione 124. I condannati a morte possono testare 125. I bastardi possono testare 126. Differenza fra l' incapacità del forestiere e del condannato a morte, e fra quella di tutti gli altri 126. Materie degli articoli seguenti 128. Differenza fra l'incapacità di testare, e quella di acquistar beni per via di testamento 128. Persone che trovansi nella prima di queste incapacità, ma non nella seconda 128. Persone incapaci dell' uno e dell' altro 129. Bastardi capaci di acquistar beni per via di testamento 129. De' figli che ancora non sono nati 129. De' figli che neppure son conceputi 129. Non è necessario il nominare l' erede, ma basta averlo indicato con segni indubitati 130. Il testatore può non conoscere l' erede 132. Testamento nullo per l' incertezza dell' erede 132. Le persone indegne non possono esser beneficate ne' testamenti 134. In un testamento vi bisognano sette testimonj 139. I testimonj debbono esser presenti, e firmare il testamento, se sanno scrivere 139. I testimonj debbono aver compiuti 14 anni 140. Le femmine non possono fare da testimonj 140. E neppure i pazzi, i muti, i sordi, i prodighi 141. Nè gl' infami 141. Nè i forestieri non naturalizzati 141. La capacità del testimonio si considera nel tempo del testamento 142. L' erede non può esser testimonio 142. Nè il figlio o il padre o il fratello dell' erede 145. Nè il padre o il figlio o il fratello del testatore 148. Molte persone di una medesima famiglia possono essere testimonj 149. Il testamento può farsi in qualunque ora 149. Formalità differenti, secondo le varie specie de' testamenti 149. Testamento militare 149. Testamento in tempo di peste 154. Testamento chiuso 156. Formalità per aprire un testamento chiuso 159. Ricognizione del sigillo prima dell' apertura 160. Testamento di un cieco 160. Maniera di fare il testamento per qualunque persona 161. Il testamento è nullo, se vi manca qualche formalità 167. Il secondo testamento annulla il primo 195. Ancorchè non ne faccia alcuna menzione 196. Ed ancorchè resti senz' effetto, bastando che sia fatto con tutte le formalità 196. Un testamento che può esser valido con meno formalità delle ordinarie annulla il primo 197. Un testamento, fatto con cinque testimonj in favore dell' erede del sangue, rivoca il primo fatto in favore di un estraneo 198. La nascita di un figlio annulla il testamento 198. Se però il figlio sopravvive al testatore 199. Il testamento che preterisce i figli, è nullo 199. O che li diredа ingiustamente 200. Se l' erede non accetta l' e-

redità, l'instituzione è inutile 200. Il testamento è nullo, se il testatore muore in tempo, che non era capace di testare 200. Gli altri cambiamenti, ed il decorso di un lungo tempo non annullano il testamento 201. Il testamento può essere annullato in tutto, oppure nella sola instituzione, o in qualche altra parte 207. Il secondo testamento annulla, o cambia il primo, secondo le sue diverse disposizioni 207. La nascita di un figlio annulla interamente il testamento, in cui non si fa menzione di questo figlio 207. I legati di un testamento inefficioso si adempiono 208. Quando l'erede legittimo è stato instituito, non può rinunciare al testamento per succedere *ab intestato* 209. Se l'erede instituito rinunzia per collusione coll'erede legittimo, tutte le altre disposizioni del testamento si sostengono 209. Qual sia l'effetto di questa rinunzia, se non è collusiva 210. L'incapacità sopravvenuta al testatore, annulla tutte le disposizioni del testamento 219. Il testatore può annullare il suo testamento, con lacerarlo, o con cancellarlo 219. Le cancellature fatte a caso, e contro la volontà del testatore, non annullano il testamento 220. Le giunte fattevi per dichiarare il testamento non lo annullano 221. Il giudicare però delle cancellature e delle giunte dipende dalle circostanze 222. Il testamento fatto a forza è nullo 223. Il testamento è nullo in riguardo a colui che usa la forza, per impedire che sia rivocato 224. E' valida la disposizione che taluno si è procurata con rendere qualche servigio, o con usare qualche attenzione al testatore 224. Tre specie di espressioni 227. Espressioni chiare 228. Espressioni che nulla significano 228. Espressioni oscure 228. Prima regola della interpretazione de' testamenti: la volontà del testatore 228. La mente del testatore spiega l'espressioni equivoche 229. Una falsa indicazione non pregiudica ad una disposizione, che per altri riguardi è chiara abbastanza 230. Le oscurità e gli equivoci si spiegano per mezzo delle circostanze 231. Interpretazione di un legato che si riferisce a due cose, delle quali dee darsene una sola 232. L'errore della cosa lasciata in legato, non pregiudica al legato 234. Si possono supplire le parole necessarie, che compongono il senso dell'espressione 234. Esempio di una congettura per indagare l'intenzione incerta del testatore 235. Altro esempio dell'interpretazione di una espressione difettosa 236. Il legato di una casa, abbraccia anche il giardino, che forma parte della casa 237. Non s'interpreta ciò ch'è chiaro ne' suoi termini 238. La parola *figli*, s'intende solo de' legittimi 239. Riguardo che bisogna avere al destino che aveva fatto il testatore delle cose lasciate 240. Esempj 241. Diversi riguardi per capire la mente del testatore 244. Prima regola di questa specie d'interpretazione: la volontà del testatore 249. Interpretazione presa dalla considerazione del testatore per la persona, che vuol beneficare 250. Interpretazione in favore dell'erede legittimo contro di un estraneo 250. Caso in cui l'insti-

nuovi

V

---

# INDICE

## *Dell' Analisi delle Leggi Civili dello Statuto Veneto.*

Il numero romano indica il tomo, e la cifra arabica la pagina.

*I L F I N E.*

in esse prescritte se non che passati due mesi dal dì della notizia; essendo parimenti stabilito, che nel caso che non si trovino gli eredi debbano essere stridate in giorno di domenica al tempo della messa nella chiesa ove trovasi il domicilio del debitore; fatte le quali stride parimenti avrà luogo la pena, passati che siano i due mesi. (Lib. 6 cap. 18 p. 79.)

## SUPPLEMENTO ALL' ANALISI

### *Sopra il* TESTAMENTO INOFFICIOSO, *e la* DISEREDAZIONE, *Tom. VIII, pag.* 44 (1).

A parlar rigorosamente, non è la querela del testamento inofficioso quella che viene intromessa dal magistrato dell' Auditor Vecchio; mentre l' atto che s' intromette è il testamento medesimo, che colla intromissione diventa l' atto reo assoggettato alla censura del giudice superiore. Ciò consta dalla formula stessa della intromissione; non che dalla susseguente parte che vien proposta al consiglio, la quale comincia *Quod istud tale quale prætensum Testamentum* ec. E' vero però ch' esso viene intromesso a norma della querela.

Non è vero che nel difetto di leggi venete in proposito delle querele d' inofficioso testamento; convenga ricorrere al jus comune, che non solo non fu accolto dai veneti legislatori, ma che anzi implicitamente è escluso dal primo prologo dello statuto, ove ai giudici viene prescritto di aver per regola e norma le leggi venete; e in difetto di queste, di procedere per analogia colle leggi medesime; indi secondo l' approvata consuetudine; e in mancanza di tuttociò, in conformità di quanto crederanno giusto ed equo in loro coscienza.

Per isbaglio di stampa fu citato il capitolo 26 del lib. 4 dello statuto quando deve essere il capitolo 36.

(1) Il seguente articolo è del sig. avvocato M.



## SUPPLEMENTO ALL' ANALISI.

### *Sui* CODICILLI *Tom. VIII pag.* 105 (1).

E' verissimo che sui codicilli non abbiam leggi. Non sarà inutile però l' avvertire ch' essi benissimo si usano in pratica; e che il motivo di non esservi leggi intorno agli stessi, egli è perchè aver deggiono tutte le solennità de' testamenti, ossiachè siano fatti in via solenne, o per cedola. Da ciò ne segue, che si rende superflua e vana ne' testamenti fatti in Venezia la clausola notariale, che se valer non possono come testamenti, valgano i medesimi come codicilli; chiamata dai Legali *Clausola Codicillare*.

## SUPPLEMENTO ALL' ANALISI

### *Sui* LEGATI *e* FEDECOMMESSI *T. VIII p.* 428 (2).

Per rischiarare il paragrafo sesto che comincia *Quando un padre ec.* alla pag. 429, giova l' aggiugnere la spiegazione seguente. Quando un testatore qualunque anche estraneo restituisce all' erede istituito un' altra persona al caso che l' istituito manchi senza figli o discendenti, questi figli o discendenti del primo erede si dicono *posti in condizione*: la ragione di un tal nome si è appunto perchè la loro non esistenza al caso della mancanza del padre instituito erede, è la condizione, sotto cui è chiamato il sostituito. E' una questione famosa tra li jurisperiti se i figli posti in condizione abbiano ad intendersi come dispositivamente chiamati: vale a dire, se la posizion in condizione faccia l' effetto, che nel caso che l' erede istituito non deve restituir la facoltà al sostituito, attesa l'esistenza de' figli o discen-

(1) Di quest' articolo è autore il sig. avvocato M.
(2) Quest' articolo è del sig. avvocato M.